

ALTERNATIVES TO IMPRISONMENT

Identificazione e Scambio di Buone Prassi

Linee-guida normative e buone prassi in
Bulgaria, Spagna, Croazia, Italia, Olanda e Regno Unito

A cura di Marzia Tosi,
Elisa Corbari, Giuseppe Sandri



FDE Institute Press®

ALTERNATIVES TO IMPRISONMENT

Identificazione e Scambio di Buone Prassi

Linee-guida normative e buone prassi in
Bulgaria, Spagna, Croazia, Italia, Olanda e Regno Unito

A cura di Marzia Tosi,
Elisa Corbari, Giuseppe Sandri



FDE Institute Press®

INDICE

Introduzione	8
Premessa metodologica	22
Capitolo I	
Cosa ci chiede l'Europa (e non solo)	30
I.1. Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati Membri	30
I.2. Verso un diritto penale europeo?	65
Capitolo II	
Lo stato dell'arte	84
II.1. Bulgaria	84
II.1.1. Il sistema penitenziario in Bulgaria	84
II.1.2. Alternative alla detenzione in Bulgaria	88
II.1.3. Gruppi (di detenuti) specifici e vulnerabili in Bulgaria	95
II.1.4. Focus su... La prospettiva delle vittime	102
II.1.5. Focus su... Recidiva	102
II.2. Spagna	104
II.2.1. Il sistema penitenziario spagnolo	104
II.2.2. Sanzioni alternative in Spagna	111
II.2.3. Gruppi vulnerabili	120
II.2.4. Focus su... Tossicodipendenti come gruppo vulnerabile	127

II.3. Croazia	131
II.3.1. Sistema penitenziario e di <i>probation</i> in Croazia	131
II.3.2. Misure di comunità in Croazia	137
II.3.3. Gruppo specifico: minori autori di reato	145
II.4. Italia	149
II.4.1. Sistema penitenziario e di <i>probation</i> in Italia	149
II.4.2. Misure alternative in Italia	152
II.4.3. Gruppi vulnerabili	159
II.4.4. Focus su... Lavoro di pubblica utilità	161
II.5. Olanda	166
II.5.1. Sviluppo, funzionamento e competenze del servizio di <i>probation</i> in Olanda	166
II.5.2. Alternative alla detenzione per adulti in Olanda	170
II.5.3. Gruppo target: dipendenti	174
II.5.4. Gruppo target: minori. Alternative alla detenzione per giovani in Olanda	175
II.5.5. Focus su... Lavoro di pubblica utilità in Olanda	181
II.6. Regno Unito	191
II.6.1. Inghilterra e Galles	191
II.6.2. Irlanda	195
II.6.3. Scozia	196
Bibliografia	198

INTRODUZIONE

Il presente elaborato s'inserisce nel progetto europeo *Alternatives to imprisonment: identification and exchange of good practices*, il quale ha ottenuto il co-finanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del Programma Specifico *Criminal Justice* 2007-2013. Quest'ultimo è stato istituito, quale parte del Programma Generale "Fundamental Rights and Justice", dalla Decisione del Consiglio 2007/126/GAI, la quale enuncia tra i suoi obiettivi specifici la promozione della cooperazione giudiziaria in materia penale allo scopo di «promuovere misure volte ad un'effettiva risocializzazione delle persone che hanno commesso reati». Sulla base dunque di detta decisione e del programma succitato, la *call for proposals* JUST/2013/JPEN/AG ha individuato una serie di priorità, tra le quali anche ricerche ed attività aventi come focus le misure e sanzioni alternative alla detenzione.

L'idea progettuale è nata dunque in tale contesto: si è pensato di sviluppare un'analisi comparata delle *community sanctions and measures* esistenti in Paesi europei contrassegnati da grande eterogeneità, di individuare le buone e migliori prassi e di diffonderne la conoscenza tra addetti ai lavori e non solo, grazie anche ad eventi di sensibilizzazione organizzati su diversi territori nazionali. Una particolarità del progetto in questione consiste nel fatto che le misure alternative analizzate (e conseguentemente anche le buone prassi individuate) fanno riferimento non solo a quello che possiamo considerare il gruppo generale (uomini adulti), ma anche a quelli che abbiamo identificato come gruppi specifici e particolarmente vulnerabili: ci riferiamo qui a donne, minori, persone con problematiche psichiatriche, tossicodipendenti e stranieri.

La rete dei partner ha quindi ricompreso diverse realtà, sia pubbliche che private, operanti nel settore penitenziario con particolari indirizzi, atti a tenere in debita considerazione i gruppi oggetto dell'iniziativa progettuale:

Capofila. Associazione Libra Onlus nasce a Mantova nel 2010, con l'intento di studiare e sviluppare le dinamiche di mediazione, dunque con una particolare attenzione alla giustizia riparativa, modello che coinvolge vittima, autore di reato e società nel tentativo di risolvere pacificamente il conflitto causato dal reato. Associazione Libra sviluppa dunque una serie di progetti di criminologia applicata, sia all'interno che all'esterno del contesto carcerario, nonché di vittimologia applicata, grazie anche al costante funzionamento del Centro di Supporto alle Vittime di reato per la provincia di Mantova. Associazione Libra Onlus è membro di Victim Support Europe.

PROJECT CONTACT PERSON:

Mr. Angelo Puccia | Associazione Libra Onlus. Rete per lo studio e lo sviluppo delle dinamiche di mediazione.

Via S. Pertini n. 6, 46100 – Mantova, Italy

Tel +39 0376 49165 – Fax +39 0376 413135

E-mail presidenza@associazionelibra.com

Web <http://www.associazionelibra.com/it/home/>



Partner co-beneficiario. Università di Tilburg è una fondazione con al suo interno cinque facoltà. Il progetto europeo è stato sviluppato grazie al supporto della Facoltà di Scienze Sociali e Comportamentali, Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e Psicologia Forense. Questo dipartimento ha grande esperienza nell'ideazione e gestione di iniziative progettuali nell'ambito Giustizia ed Affari Interni. Vittime ed autori di reato, ed in particolare di coloro che sono coinvolti in delitti violenti e a sfondo sessuale, sono dunque oggetto di ricerca da parte dello staff del dipartimento.

PROJECT CONTACT PERSON:

Prof. Stefan Bogaerts | Tilburg University

P.O. Box 90153 - 5000 LE Tilburg, The Netherlands

Tel +31 13 466 3633

E-mail s.bogaerts@uvt.nl

Web <https://www.tilburguniversity.edu/>



Partner co-beneficiario. Supporting Victims of Crimes and Combatting Corruption Foundation è una fondazione afferente alla rete Victim Support Europe. Essa fornisce supporto a coloro che abbiano subito reati, operando al contempo nel contesto dell'esecuzione penale, grazie anche alla collaborazione con le Autorità penitenziarie bulgare.

PROJECT CONTACT PERSON:

Dott. Stiliyan Nikolov Ivanov | SVCCC Foundation

37, Gen. Gurko Str., Sofia – 1000, Bulgaria

Tel +35 9888 261610

E-mail stopcrimes@abv.it

Web <http://exchange.victimsupport-bg.eu/>

Partner associato. Il servizio di giustizia penale è fornito dal servizio sanitario nazionale e lavora in maniera capillare nei quattro distretti londinesi. La fondazione Trust SLaM NHS è un'importante istituzione nell'ambito della salute mentale, in quanto essa opera per identificare e gestire le persone affette da problemi mentali all'interno del sistema della giustizia penale.

PROJECT CONTACT PERSON:

Dott. Andrew Forrester | South London and Maudsley NHS Foundation Trust, Criminal Justice Mental Health Service

108a Landor Road, London – SW9 9NU, United Kingdom

Tel +44 203 228 6542

E-mail andrew.forrester1@nhs.net

Web <http://www.slam.nhs.uk/>



Partner associato. L'Università di Rijeka | Facoltà di Scienze umane e sociali è un ente pubblico. Particolare interesse è riservato allo studio del disturbo antisociale di personalità e della psicopatia, nonché alle risposte sociali ed istituzionali riservate ad autori di reato che presentino tali problematiche.

PROJECT CONTACT PERSON:

Prof. Luca Malatesti | Filozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4, HR-51000, Croatia

Tel +385 051 265 650

E-mail lmalatesti@ffri.hr

Web <https://www.uniri.hr/>



Collaboratore. Federación Andaluza Enlace riunisce oltre cento organizzazioni no-profit operanti in Andalusia, con particolare riguardo a tematiche quali dipendenze, esclusione sociale e giustizia penale, offrendo supporto legale gratuito a cittadini e detenuti. Essa offre percorsi formativi e offre servizi afferenti all'area della giustizia riparativa, anche all'interno delle carceri.

PROJECT CONTACT PERSON:

Avv. Pedro Quesada | Federacin Andaluza Enlace

C/Marqués de Pickman, 49 - Sevilla, Spain

Tel +34 953254894 – Fax 0+34 609643912.

E-mail info@pedroquesada.com

Web <http://www.f-enlace.org/>



Partner associato. L'ente locale ha cooperato nel progetto con particolare riguardo all'opera di sensibilizzazione rivolta specificamente agli enti pubblici, coinvolgendo diversi Comuni nel tentativo di ampliare le possibilità di accoglienza di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

PROJECT CONTACT PERSON:

Dott. Roberto Grassi | Provincia di Mantova

Via Principe Amedeo 30/32, 46100 – Mantova, Italy

Tel +39 0376 204248 – Fax +39 0376 204326

E-mail roberto.grassi@provincia.mantova.it

Web <http://www.provincia.mantova.it/>



Partner associato. Associazione Carcere e Territorio | ACT Onlus è un'associazione no-profit attiva dal 1997 sul territorio bresciano. Essa opera principalmente nell'ambito dell'esecuzione penale intra ed extramuraria, favorendo percorsi di reinserimento ed effettuando ricerche anche in collaborazione con professionisti del sistema processuale penale e penitenziario. Dal 2011, grazie al progetto Italian Prisoners Abroad, un particolare focus dell'Associazione riguarda gli italiani detenuti all'estero ed in ogni caso il fenomeno della detenzione al di fuori del Paese d'origine.

PROJECT CONTACT PERSON:

Dott.ssa Luisa Ravagnani | ACT Onlus

Via Federico Borgondio 29, 25122 – Brescia, Italy

Tel +39 030 291582 – Fax +39 030 4195925

E-mail info@act-bs.it

Web <http://www.act-bs.it/>



Partner associato. Associazione Italiana Giovani Avvocati | AIGA Mantova è un'organizzazione no-profit che promuove, a livello nazionale e locale, la discussione e l'approfondimento scientifico di tematiche etiche e culturali legate al diritto. L'Associazione organizza dunque eventi e meeting formativi indirizzati principalmente a professionisti del settore forense.

PROJECT CONTACT PERSON:

Avv. Raffaello Leali | AIGA Mantova

Via Corridoni 45, 46100 – Mantova, Italy

Tel 0376320485 – Fax 0376222766

E-mail giovaniavvocatimantova@gmail.com

Web <http://www.aigamantova.it/>



Collaboratore. L'istituto FDE è un ente di alta formazione, ricerca scientifica e consulenza integrata, accreditato all'Albo degli Enti di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia (id.860151/2010). Gli obiettivi primari sono la promozione della cultura e del dibattito scientifico, l'innalzamento dei livelli di conoscenza all'interno della popolazione e la connessione tra sapere scientifico e mondo delle professioni. A tal fine promuove e sviluppa numerosi progetti formativi e di ricerca anche in partnership con il mondo del no profit.

PROJECT CONTACT PERSON:

Mrs. Francesca Savazzi | Istituto FDE

Via S. Pertini n. 6, 46100 – Mantova, Italy

Tel +39 0376 415683 – Fax +39 0376 413135

E-mail direzione@istitutofde.it

Web <http://www.istitutofde.it/>



PRAP Lombardia

Sostenitore. Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia | PRAP Lombardia è un'articolazione territoriale del Ministero della Giustizia operante nel settore degli istituti e servizi per adulti, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, area penale esterna e nei rapporti con gli enti locali. Il Provveditorato fa capo al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria | DAP ed è competente su base regionale.

PROJECT CONTACT PERSONS:

Dott.ssa Milena Cassano, Dott.ssa Patrizia Ciardiello | PRAP Lombardia

Via Pietro Azario 6, 20123 Milano, Italy

Tel +39 02 438561 – Fax +39 02 43856271

E-mail pr.milano@giustizia.it

Web <https://www.giustizia.it/>

Offender Supervision in Europe

COST Action IS1106

Sostenitore. European Cooperation in Science and Technology | COST è il più risalente quadro intergovernativo per la cooperazione scientifica e tecnologica che finanzia progetti scientifici denominati COST Actions. Offender Supervision in Europe è la COST Action 1106.

PROJECT CONTACT PERSON:

Prof. Fergus McNeill

Tel +44 0141330 – Fax +44 0141330

E-mail Fergus.McNeill@glasgow.ac.uk

Web <http://www.cost.eu/>

La rete dei partner così composta ha dunque sviluppato il progetto *Alternatives to imprisonment: identification and exchange of good practices* attraverso azioni specifiche:

- Studio della letteratura sui sistemi penitenziari vigenti in Bulgaria, Croazia, Italia, Olanda, Spagna e Regno Unito;
- Visite studio effettuate nei Paesi partner, finalizzate ad incontrare Autorità ed operatori penitenziari e allo scambio di buone prassi;
- Raccolta ed analisi dei dati relativi al contesto penitenziario nei diversi Paesi coinvolti;
- Mappatura delle misure e sanzioni alternative esistenti, anche con riferimento a gruppi vulnerabili (donne, minori e giovani adulti, persone con problematiche psichiatriche, tossicodipendenti, stranieri, etc.);
- Identificazione e scambio di buone prassi, con particolare riguardo all'effetto dell'applicazione delle diverse misure sulla recidiva ed al bilanciamento costi-benefici;
- Sensibilizzazione e promozione di una cultura favorevole all'applicazione di misure e pene alternative attraverso campagne nazionali organizzate in Bulgaria, Italia ed Olanda;
- Pubblicazione del presente elaborato quale prodotto dell'iniziativa progettuale che sia in grado di fornire indicazioni agli addetti ai lavori e non solo;
- Momenti di approfondimento scientifico, con particolare riguardo all'organizzazione di una Conferenza Internazionale in Bulgaria (Sofia) e di una in Italia (Milano), quali ulteriori opportunità per lo scambio di buone prassi e per il rafforzamento della rete composta dai diversi attori del settore penitenziario.

PREMESSA METODOLOGICA

Per un corretto sviluppo della ricerca, si è resa anzitutto necessaria la discussione in merito ad alcuni concetti chiave e dunque la valutazione di alcune questioni scientifiche preliminari. Primo obiettivo è stato infatti quello di ricercare (*rectius*: estrapolare) definizioni comuni ed univoche, così da poter delineare un quadro teorico condiviso. Si è posta dunque *in primis* l'esigenza di definire cosa dovesse intendersi, ai fini della presente ricerca, con l'espressione «sanzioni e misure alternative». A prescindere dai diversi strumenti apprestati dai singoli ordinamenti nazionali, si è avuto modo di notare come spesso essi non forniscano un'esplícita definizione di cosa debba intendersi con tali termini: si è dunque scelto di fare riferimento a quanto si legge nel Glossario allegato alla Raccomandazione N°R (92) 16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alle Regole Europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione.

L'espressione «sanzioni e misure alternative alla detenzione» si riferisce a sanzioni e misure che mantengono il reo nella comunità e che implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o di obblighi, e che siano eseguite da organismi previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Tale espressione indica le sanzioni stabilite da un tribunale o da un giudice e le misure prese prima della decisione che applica la sanzione o al posto di una tale decisione, così come quelle che consistono in una modalità di esecuzione di una pena detentiva all'esterno di un istituto penitenziario. Nonostante le sanzioni pecuniarie non siano comprese in tale definizione ogni attività di presa in carico o di controllo intrapreso per assicurare la loro esecuzione rientra nell'ambito delle regole.

Per quanto riguarda la classificazione delle diverse fattispecie, si è scelto in primo luogo di distinguerle secondo i meccanismi applicativi e la fase processuale in cui vengono in rilievo: da un lato, dunque, troviamo quelle misure – e non sanzioni, appunto – applicabili in un momento antecedente alla pronuncia di una condanna (ci riferiamo qui alla c.d. *pre-trial phase*). Su di un piano pratico tali istituti rispondono a prospettive di *discontinuance* e *diversion*: la prima espressione si riferisce alla possibilità che il processo penale venga interrotto, mentre la seconda delinea il reindirizzamento a servizi che già in linea teorica potrebbero gestire il caso più opportunamente di quanto potrebbe avvenire nel contesto carcerario.

Si pensi al caso di un reato contro il patrimonio commesso, senza l'uso della forza, da persona tossicodipendente. Alcuni ordinamenti consentono, al sussistere di determinate condizioni, la **sospensione** del procedimento penale se, e solo se, la persona interessata accetta di intraprendere un trattamento di disintossicazione. Una scelta di questo genere risponde evidentemente ad un'ottica sia di *discontinuance*, in quanto il processo penale resta sospeso e nemmeno riprenderà se il trattamento si concluderà o proseguirà positivamente, sia di *diversion* in quanto si esce dalla risposta penale per avvicinarsi a quella sociale e terapeutica, riferendosi appunto a servizi all'uopo destinati.

Dall'altro lato troviamo invece le sanzioni alternative, e quindi una serie di istituti che vengono in luce ove via sia la pronuncia di una condanna da parte della competente Autorità Giudiziaria (c.d. *post-sentence phase*). Risulterà evidente la rispondenza ad un'ottica di *diversion*.

Tornando all'esempio del tossicodipendente che abbia commesso un reato contro il patrimonio senza l'uso della forza, si immagini la situazione in cui lo stesso venga penalmente perseguito e **condan-**

nato. Alcuni ordinamenti consentono, al sussistere di determinate condizioni, **l'accesso a c.d. sanzioni alternative.** Si tratta sostanzialmente delle possibilità di scontare una pena all'esterno del carcere, sottostando a determinate prescrizioni. Le condizioni variano al variare delle legislazioni nazionali: alcuni esempi possono essere la lunghezza della condanna e la natura del reato. Le prescrizioni possono riguardare una serie di aree tra cui la libertà di movimento e certamente l'adesione a (o la prosecuzione di un) percorso terapeutico: l'ottica della *diversion* risulta evidente, dato il forte collegamento con i servizi dedicati.

La prospettiva di *discontinuance*, quando viene qui in luce, riguarda naturalmente la fase esecutiva e non quella processuale: un esempio può essere costituito da quelle fattispecie che consentono, sempre in presenza di precise condizioni, la sospensione dell'esecuzione della pena.

Ancora, le alternative possono essere distinte in base al loro contenuto, nel tentativo di ricondurre il quadro ad omogeneità. Anche in questo caso il riferimento preminente ci proviene dall'Europa, ed in particolare dalla Raccomandazione N° R (2000) 22 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul miglioramento dell'implementazione delle regole europee sulle sanzioni e misure applicate nella comunità, che enuclea una serie di istituti da considerare a titolo esemplificativo:

- *alternative alla detenzione preventiva, come l'obbligo del sospetto reo di risiedere ad un indirizzo specifico, per essere controllato ed assistito da un'agenzia specificata dall'autorità giudiziaria;*
- *probation come sanzione indipendente imposta senza la pronuncia di una sentenza di condanna alla detenzione;*
- *sospensione dell'esecuzione di una condanna alla detenzione con condizioni imposte;*

- servizio in favore della comunità (ad es. lavoro non retribuito in favore della collettività);
- compensazione alla vittima/riparazione/mediazione vittima-reo;
- ingiunzioni terapeutiche per autori di reato che abusino di alcool o droga e per coloro che soffrono di un disturbo mentale correlato al loro comportamento criminale;
- controllo intensivo per appropriate categorie di autori di reato;
- restrizione della libertà di movimento attraverso, ad esempio, ordini di coprifuoco o sorveglianza elettronica imposti con l'osservanza delle Regole 23 e 55 delle Regole Europee;
- liberazione condizionale dal carcere seguita da supervisione post-rilascio.

Infine, sembra rilevante poter identificare le misure e sanzioni alternative cui – a causa dei requisiti previsti per l'accesso – possono essere ammessi soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità: non a caso si è prima riportato l'esempio dell'autore di reato tossicodipendente, cui di certo possono essere affiancati gli altri gruppi specifici menzionati in precedenza.

Condiviso dunque cosa debba intendersi per «sanzioni e misure alternative», compreso il quadro di riferimento dei Paesi coinvolti, si è ritenuta imprescindibile la concertazione sul significato del termine «recidiva». Si è dunque partiti dalla identificazione del concetto nei vari ordinamenti:

Per quanto riguarda l'**Italia**, si noti in primo luogo che il Codice Penale (d'ora in avanti c.p.) qualifica la recidiva come una circostanza aggravante, così che la pena comminata per il secondo reato risulterà aumentata. Vi sono diverse tipologie di recidiva, esplicitamente elencate:

Recidiva semplice (art. 99.1 c.p.): quando il reo, dopo una prima condanna irrevocabile, commette un altro reato. In questo caso la pena per il secondo reato è aumentata fino ad un terzo.

Recidiva aggravata (artt. 99.2 e 99.3 c.p.), che a sua volta comprende diverse figure, ovvero: *recidiva specifica* (dopo una prima condanna, il reo commette un illecito penale della stessa natura del precedente, art. 101 c.p.), *recidiva infraquinquennale*, e *recidiva in co-stanza di pena*. In tali casi la pena per il secondo reato è aumentata fino alla metà; in ogni caso è aumentata della metà se concorrono più circostanze di quelle qui descritte.

Recidiva reiterata (art. 99.4 c.p.): quando il soggetto già recidivo commette un nuovo reato la pena è aumentata della metà. Se si ha invece recidiva reiterata aggravata, la pena per il nuovo reato viene accresciuta di due terzi.

Diverse figure di recidiva vengono enucleate anche dalla normativa vigente in **Bulgaria**.

Recidiva generica (art. 27 c.p.): quando il condannato per un determinato reato commette un ulteriore crimine, anche di diversa natura del precedente, durante il periodo di espiazione della prima condanna.

Recidiva speciale (art. 28 c.p.): quando il condannato per un determinato reato ne commette un secondo della stessa natura del precedente entro cinque anni decorrenti dall'esecuzione della pena per il primo reato. Viene particolarmente in luce in reati quali la prostituzione, atti vandalici e corruzione. Nella valutazione sulla sussistenza della recidiva speciale, devono essere tenuti in considerazione anche eventuali reati commessi dal reo quando ancora era infradiciottenne.

Recidiva pericolosa (art. 29 c.p.): è una circostanza aggravante che rileva solo in quanto ricollegata ad alcuni reati, tassativamente stabiliti per legge, in particolare quelli contro il patrimonio e quelli commessi con l'uso della forza (ad es. omicidio, violenza sessuale, rapina, furto, truffa). Ne esistono due figure: la prima è quella consistente nella commissione di un nuovo crimine dopo essere stati con-

dannati alla detenzione superiore a cinque anni o all'ergastolo per un reato doloso; la seconda riguarda colui che commette un nuovo reato dopo essere stato condannato alla detenzione due o più volte per reati dolosi.

Così anche in **Olanda** esistono diverse tipologie di recidiva:

Recidiva generale: si ha nel caso di un nuovo contatto con la giustizia come conseguenza della commissione di qualsivoglia crimine, indipendentemente dalla gravità dei reati commessi.

Recidiva grave: si ha nel caso di un nuovo contatto con la giustizia dopo la commissione di un reato per il quale è prevista una pena superiore ai quattro anni o per il quale può applicarsi la detenzione preventiva.

Recidiva molto grave: si ha nel caso di un nuovo contatto con la giustizia dopo la commissione di un reato per il quale è prevista una pena superiore agli otto anni.

Recidiva speciale: in caso di un nuovo contatto con la giustizia come conseguenza della commissione di un crimine della stessa natura del precedente.

Recidiva specifica: in caso di un nuovo contatto con la giustizia come conseguenza della commissione di un crimine consistente nella violazione della medesima norma violata in precedenza.

In altri Paesi, come avviene in **Croazia**, la definizione di recidiva non viene offerta dal Codice Penale e nemmeno dalla normativa sull'esecuzione delle pene detentive; tuttavia le Autorità distinguono **due tipologie di recidiva:**

- il primo viene in luce con riferimento ai detenuti che sono stati in precedenza condannati ad una pena detentiva;

- il secondo riguarda il caso di detenuti che sono stati in precedenza condannati a qualsivoglia pena, escludendo le contravvenzioni.

Inoltre, ai fini della valutazione del rischio, si distinguono **recidiva generale e speciale**, il cui discrimine viene effettuato sulla base della natura – eterogenea od omogenea – dei reati che vengono in luce.

È dunque facile comprendere come sia stato imprescindibile ricondurre il quadro ad unità, tenendo in considerazione i principi fondamentali caratterizzanti il sistema di giustizia penale degli ordinamenti democratici, ed in particolare la presunzione di non colpevolezza. Nel tentativo di superare le differenze emergenti dalle definizioni nazionali, ai fini della ricerca in oggetto si è abbracciato il concetto di recidiva che segue:

Recidiva si ha quando una persona, dopo essere stata condannata in via definitiva per un primo reato, è nuovamente condannata con sentenza passata in giudicato.

Altra questione che merita di essere affrontata in questa sede è la raccolta dei dati, per la quale l'arco temporale di riferimento è stato costituito dal periodo 01/01/2008 – 31/12/2013; laddove è stato possibile il reperimento, vengono riportate informazioni anche con riferimento agli anni successivi, in particolare evidenziando mutamenti legislativi e tendenze in atto. Giova chiarire sin d'ora che la raccolta dei dati, e di conseguenza l'analisi, soffre di alcune asimmetrie dovute ai sistemi di rilevazione adottati dai vari Paesi coinvolti. Rinviamo ai paragrafi che seguono, dedicati alla disamina dei singoli Stati membri, l'analisi capillare delle fonti di ricerca e dei dati reperiti, in questa sede appare opportuno mettere in luce come siano stati raccolti una serie di dati ufficiali, fornendosi di diversi strumenti che possono aiutare non solo la comparazione ma anche l'elaborazione di proposte per una raccolta dati che s'ispiri ad omogeneità con riferimento a tutto il territorio comunitario. Si è dunque fatto riferimento sia a rilevazioni effettuate dal Consiglio d'Europa (in particolare SPACE I e SPACE II), sia a dati raccolti a livello nazionale, per i quali da un lato sono stati reperite informazioni di immediata disponibilità,

dall'altro sono state effettuate richieste ufficiali specifiche nell'ambito del progetto di ricerca di cui qui si riportano i risultati. Un validissimo supporto è poi stato fornito dalla letteratura scientifica analizzata, nonché dalla collaborazione della rete dei partner, che non ha mancato di mettere in luce analogie e differenze nei diversi sistemi in vigore.

Ma, prima di procedere alla disamina dei diversi contesti nazionali, giova mettere in luce aspetti generali ed ineludibili, alla cui considerazione e conoscenza – come si avrà modo di comprendere – sono chiamati non solo professionisti del settore e *policy makers*, ma anche l'intera società civile, nel perseguimento del lungimirante obiettivo della costruzione di politiche condivise, che sempre più tengano in considerazione il temperamento di una serie di esigenze che di certo non possono essere relegate al solo ambito securitario.

CAPITOLO I

COSA CI CHIEDE L'EUROPA (E NON SOLO)

I.1. RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI

Per una comprensione del quadro che seguirà, si ritiene imprescindibile prendere le mosse dagli strumenti che definiscono le linee generali della materia penitenziaria a livello sovranazionale. Riportiamo dunque brevi note ed estratti delle Raccomandazioni europee che si sono susseguite nel tempo con l'intento di relegare l'esecuzione intramuraria ad un ambito di *extrema ratio*.

RACCOMANDAZIONE: è una delle fonti del diritto prive di efficacia vincolante, ma con grande valore di obbligo morale. Essa è diretta agli Stati membri e contiene inviti a (rectius: raccomanda di) conformarsi ad un certo comportamento.

Gli strumenti che seguono costituiscono dunque, per tutte le componenti della società, un importante punto di riferimento al fine di orientare le politiche penitenziarie e quelle sociali, le quali si pongono quali contesti privilegiati per una corretta implementazione di meccanismi alternativi a quelli detentivi e custodiali.

Raccomandazione N° R (92) 16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alle Regole Europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione

Tali Regole hanno, tra gli altri, lo scopo di:

a) stabilire un insieme di norme che permettano ai legislatori nazionali ed agli operatori coinvolti, alle Autorità preposte alla decisione o agli organi incaricati dell'esecuzione, di assicurare un'applicazione giusta ed efficace delle sanzioni e misure alternative alla detenzione. Tale applicazione deve mirare alla conservazione di un equilibrio necessario ed auspicabile tra, da una parte, le esigenze di difesa della società, nel suo duplice aspetto di protezione dell'ordine pubblico e di applicazione di norme che tendano a riparare il danno causato alla vittima, e dall'altro, il tenere in debito conto le necessità del reo in termini di reinserimento sociale

Parte prima – Principi generali

Capitolo III – Rispetto dei diritti fondamentali

Regola 29 *Quando esistono delle disposizioni che permettono ad organizzazioni o a singoli individui, operanti nell'ambito della comunità, di fornire, in modo remunerato, un aiuto all'autorità di esecuzione, sotto forma di attività appropriate di presa in carico, è a tale autorità che spetta la responsabilità di controllare affinché i servizi proposti siano conformi alle esigenze poste dalle presenti regole. Essa deve stabilire le misure da adottare, quando ritiene che l'aiuto così fornito non sia conforme a tali esigenze.*

L'autorità di esecuzione deve inoltre decidere i provvedimenti da adottare, qualora le attività di presa in carico rivelino che il reo non ha soddisfatto una condizione o un obbligo impostogli, o, ancora, un'indicazione finalizzata all'esecuzione concreta della sanzione o della misura alternativa che gli è stata imposta.

Capitolo IV – Cooperazione e consenso del reo

Regola 30 *L'applicazione e l'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione devono perseguire lo scopo di far maturare in colui che delinque il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti della o delle vittime.*

Parte terza – Aspetti di gestione delle sanzioni e misure

Capitolo VIII – Condizioni di implementazione

Regola 55 *L'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione dovrà essere concepita in modo tale che esse abbiano il massimo significato per il reo e che contribuiscano allo sviluppo personale e sociale dello stesso, allo scopo di permettere il suo reinserimento sociale. I metodi di presa in carico e di controllo dovranno perseguire tali obiettivi.*

Regola 67 *I compiti affidati ai rei che effettuano un lavoro di pubblica utilità non devono essere privi d'interesse, ma essere socialmente utili e significativi e devono permettere loro di sviluppare per quanto possibile, le proprie attitudini. Tali lavori non devono essere svolti con fine di lucro per una qualsivoglia impresa.*

Regola 68 *Le condizioni di lavoro e di impiego dei soggetti che svolgono dei lavori socialmente utili dovranno essere conformi alla legislazione in materia di sanità e di sicurezza. I rei dovranno essere assicurati contro gli infortuni ed i danni che possano verificarsi durante l'esecuzione, così come in materia di responsabilità civile.*

Capitolo IX – Metodi di lavoro

Regola 70 *L'esecuzione delle sanzioni e misure alternative alla detenzione deve basarsi sulla gestione di programmi individualizzati e lo sviluppo di appropriati rapporti di lavoro tra il reo, la persona che lo ha in carico e tutte le altre organizzazioni sociali o persone singole appartenenti alla comunità.*

Capitolo XI – Ricerca su e valutazione del funzionamento delle sanzioni e misure

Regola 89 *La ricerca sulle sanzioni e sulle misure alternative alla detenzione deve essere incoraggiata. Tali sanzioni e misure dovrebbero essere valutate con regolarità.*

Regola 90 *La valutazione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione dovrebbe comportare, senza comunque limitarsi a ciò, l'accertamento della misura in cui il loro utilizzo:*

- *risponde alle aspettative delle autorità che stabiliscono le disposizioni di legge, delle autorità giudiziarie, delle autorità di decisione, delle autorità di esecuzione e della società, con riguardo alle finalità assegnate a queste sanzioni e misure;*
- *contribuisce a far diminuire il tasso d'incarcerazione;*
- *permette di rispondere ai bisogni di coloro che delinquono in rapporto all'infrazione;*
- *è positivo in termini di efficacia;*
- *contribuisce alla riduzione della delinquenza.*

Appendice – Glossario

1. Sanzioni e misure alternative alla detenzione

L'espressione «sanzioni e misure alternative alla detenzione» si riferisce a sanzioni e misure che mantengono il reo nella comunità e che implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o di obblighi, e che siano eseguite da organismi previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Tale espressione indica le sanzioni stabilite da un tribunale o da un giudice e le misure prese prima della decisione che applica la sanzione o al posto di una tale decisione, così come quelle che consistono in una modalità di esecuzione di una pena detentiva all'esterno di un istituto

penitenziario. Nonostante le sanzioni pecuniarie non siano comprese in tale definizione ogni attività di presa in carico o di controllo intrapreso per assicurare la loro esecuzione rientra nell'ambito delle regole.

Raccomandazione N° R (93) 6 del Comitato dei Ministri agli Stati membri riguardante gli aspetti penitenziari e criminologici del controllo di malattie infettive inclusa l'AIDS e relativi problemi di salute in carcere

Essa vuole rispondere al bisogno urgente di sviluppare politiche per combattere la diffusione della sindrome da HIV/AIDS e di altre malattie infettive trasmissibili all'interno delle carceri. Si fa qui riferimento a politiche da adottare di concerto con le Autorità sanitarie nazionali che abbiano come *focus* la prevenzione, l'educazione e l'informazione circa le malattie trasmissibili e che siano indirizzate sia ai detenuti che al personale penitenziario. Si raccomanda quindi agli Stati membri di rendere disponibili test volontari e servizi di *counseling* dedicati, oltre che di prevedere servizi medici rispondenti agli standard nazionali e dunque a quanto avviene *extra moenia*.

Da notare che la Raccomandazione esplicita che, per quanto possibile, i detenuti con HIV allo stadio terminale dovrebbero poter accedere alla liberazione anticipata e ad adeguati trattamenti all'esterno dell'istituto di pena. Inoltre, data la correlazione tra uso di droghe per via endovenosa e diffusioni di malattie infettive, norme specifiche s'indirizzano ai tossicodipendenti come gruppo specifico: in particolare, si incoraggiano percorsi trattamentali a livello socio-sanitario (sia ambulatoriali che residenziali) come alternativa alla detenzione.

Raccomandazione N° R (97) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul personale incaricato dell'applicazione di sanzioni e misure

Essa stabilisce una serie di principi generali cui gli Stati membri sono invitati ad ispirarsi per quanto riguarda la selezione, la formazione, le responsabilità, l'operato ed i requisiti etici del personale che opera nel campo dell'esecuzione penale.

Particolarmente interessante è l'espressa raccomandazione che gli operatori penitenziari possano essere oggetto di distacco per un loro inserimento – anche temporaneo – nei servizi di *probation*: ciò lascia agevolmente comprendere la volontà di creare connessioni tra sistema tradizionale e sistema alternativo, così da meglio realizzare progetti di continuità.

Raccomandazione N° R (99) 19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla mediazione in materia penale

I. Definizione

Queste linee-guida si applicano ad ogni procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle questioni derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale (il mediatore).

II. Principi generali

1. *La mediazione in materia penale deve avere luogo se le parti vi acconsentono liberamente. Le parti devono poter ritirare il loro consenso in qualsiasi momento della mediazione.*

2. *Le discussioni avvenute in mediazione sono confidenziali e non possono essere utilizzate successivamente, ad eccezione dell'accordo delle parti.*

3. La mediazione in materia penale dev'essere un servizio accessibile a tutti.

4. La mediazione in materia penale dev'essere accessibile in qualsiasi stato del processo penale.

5. I servizi di mediazione devono avere sufficiente autonomia rispetto al sistema di giustizia penale.

III. Fondamenti normativi

6. Le legislazioni nazionali dovrebbero almeno rendere possibile la mediazione penale.

7. Dovrebbero essere adottate linee-guida che definiscano l'utilizzo della mediazione in materia penale. Tali linee-guida dovrebbero riguardare in particolare le condizioni per l'invio dei casi al servizio di mediazione e la gestione dei casi in seguito alla mediazione.

8. Alla mediazione dovrebbero essere applicate fondamentali garanzie procedurali; in particolare, le parti dovrebbero avere diritto all'assistenza legale e, ove necessario, alla traduzione/interpretariato. I minori dovrebbero, inoltre, avere diritto all'assistenza da parte dei genitori.

IV. Il funzionamento della giustizia penale in relazione alla mediazione

9. La decisione sull'invio di un caso penale al servizio di mediazione, dovrebbe essere riservata alle Autorità della giustizia penale.

10. Prima di aderire alla mediazione, le parti dovrebbero essere pienamente informate sui loro diritti, sulla natura del processo di mediazione e sulle possibili conseguenze della loro decisione.

11. Né la vittima né il reo dovrebbero essere indotti con mezzi iniqui ad accettare la mediazione.

12. Le garanzie e le norme speciali che regolano la partecipazione dei minori nei procedimenti penali dovrebbero essere applicate anche alla loro partecipazione alla mediazione penale.

13. *La mediazione non dovrebbe proseguire se una delle parti coinvolte non è in grado di comprendere il significato del procedimento.*

14. *I fatti essenziali di un caso devono di norma essere riconosciuti da entrambe le parti per intraprendere la mediazione. La partecipazione alla mediazione non deve essere usata come prova di ammissione di colpevolezza nei successivi procedimenti giudiziari.*

15. *Evidenti disparità rispetto a fattori quali l'età, la maturità e la capacità intellettuale delle parti dovrebbero essere presi in considerazione prima dell'invio del caso in mediazione.*

V. Il funzionamento dei servizi di mediazione

V.1. Standards

19. *I servizi di mediazione devono essere disciplinati da standards riconosciuti.*

20. *I servizi di mediazione devono avere sufficiente autonomia nello svolgimento delle loro funzioni. Devono essere sviluppati standard di competenza e norme etiche, così come procedure per la selezione, la formazione e la valutazione dei mediatori.*

21. *I servizi di mediazione devono essere monitorati da un organismo competente.*

V.2. Qualifiche e formazione dei mediatori

22. *I mediatori dovrebbero essere reperiti da tutte le aree della società e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e delle comunità.*

23. *I mediatori dovrebbero essere in grado di dimostrare buon senso ed abilità interpersonali necessarie alla mediazione.*

24. *I mediatori, prima di intraprendere la mediazione, dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base così come effettuare un training nel servizio. La loro formazione deve mirare a fornire un alto livello di*

competenza, tenendo presente le abilità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con vittime ed autori di reato ed una conoscenza di base del sistema di giustizia penale.

V.3. Gestione di casi individuali

25. *Prima che la mediazione inizi, il mediatore dovrebbe essere informato di tutti i fatti rilevanti del caso e provvisto dei necessari documenti dalle competenti autorità del sistema penale.*

26. *La mediazione deve essere svolta in maniera imparziale, basarsi sui fatti del caso nonché sui bisogni e desideri delle parti. Il mediatore dovrebbe sempre rispettare la dignità delle parti e assicurarsi che le parti agiscano con rispetto l'una verso l'altra.*

29. *La mediazione deve essere svolta in camera.*

30. *Nonostante il principio di confidenzialità, il mediatore deve riferire alle persone o autorità competenti, ogni informazione circa un crimine serio ed imminente di cui venisse a conoscenza nel corso della mediazione.*

V.4. Risultato della mediazione

31. *Gli accordi devono essere raggiunti volontariamente dalle parti. Essi dovrebbero contenere solo obblighi ragionevoli e proporzionati.*

32. *Il mediatore deve riferire alle autorità di giustizia penale i passi intrapresi ed il risultato della mediazione. La relazione del mediatore non deve rivelare i contenuti delle sessioni di mediazione, né esprimere alcun giudizio sul comportamento delle parti in mediazione.*

Raccomandazione N° R (99) 22 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul sovraffollamento penitenziario e sull'inflazione della popolazione carceraria

Si raccomanda agli Stati membri di ricorrere alla detenzione, considerata *extrema ratio*, solo ove tutte le altre misure risultino chiaramente inadeguate. L'ottica è evidentemente quella della promozione delle misure e sanzioni di comunità come strategia che possa (anche) ridurre il ricorso alle pene detentive. Si fa anche riferimento a specifiche modalità di esecuzione delle sentenze custodiali (*semi-liberty, open regimes, prison leave or extra-mural placements*), che vengono incoraggiate al fine di tenere in debita considerazione gli aspetti trattamentali. Come si evince dal testo della Raccomandazione, vengono considerati i diversi stati del processo penale:

III. Misure relative alla fase pre-giudiziale

Evitare il procedimento penale – Ridurre il ricorso alla detenzione preventiva

12. Dovrebbe essere fatto un uso più ampio possibile delle alternative alla detenzione preventiva, come ad esempio l'obbligo del sospettato di risiedere ad un indirizzo specifico, una limitazione sul lasciare od entrare in un luogo specifico senza autorizzazione, il versamento di una cauzione o la supervisione e l'assistenza di un organismo indicato dall'autorità giudiziaria. In questo contesto dovrebbe essere prestata attenzione alle possibilità di verificare l'obbligo di risiedere ad un indirizzo specifico attraverso dispositivi di sorveglianza elettronica.

IV. Misure relative alla fase processuale

Il sistema delle sanzioni/misure – La durata della pena

15. Nel prevedere sanzioni e misure alternative che possano essere utilizzate invece della privazione della libertà, bisognerebbe considerare quanto segue:

- *Sospensione dell'esecuzione di una condanna ad una pena detentiva con condizioni imposte,*
- *Probation come sanzione autonoma imposta senza la pronuncia di una condanna alla detenzione,*
- *Sorveglianza intensiva,*
- *Servizi per la comunità (ad esempio lavoro non retribuito a favore della collettività),*
- *Ordini trattamentali / patti trattamentali per specifiche categorie di delinquenti,*
- *Mediazione vittima-reo / compensazione della vittima,*
- *le restrizioni alla libertà di movimento mediante, per esempio, ordini di coprifuoco o monitoraggio elettronico.*

Gli Stati vengono inoltre raccomandati di ricorrere, anche in fase esecutiva, a misure che siano in grado di impattare sul sovraffollamento privilegiando in ogni caso misure individuali piuttosto che provvedimenti collettivi che assurgano a rango di indulti o amnistie. Si fa riferimento alla credibilità delle alternative, da dimostrarsi anche attraverso la costituzione di appositi organismi dedicati e ad attente valutazioni sulla predizione del rischio di recidiva.

Raccomandazione N° R (2000) 22 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul miglioramento dell'implementazione delle regole europee sulle sanzioni e misure applicate nella comunità

Principi guida per raggiungere un uso più ampio ed effettivo delle sanzioni e misure alternative

Legislazione

1. *È necessario prevedere un numero sufficiente di sanzioni e misure alternative opportunamente varie, di cui le seguenti sono esempi:*

- alternative alla detenzione preventiva, come l'obbligo del sospetto reo di risiedere ad un indirizzo specifico, per essere controllato ed assistito da un'agenzia specificata dall'autorità giudiziaria;*
- probation come sanzione indipendente imposta senza la pronuncia di una sentenza di condanna alla detenzione;*
- sospensione dell'esecuzione di una condanna alla detenzione con condizioni imposte;*
- servizio in favore della comunità (ad es. lavoro non retribuito in favore della collettività);*
- compensazione alla vittima / riparazione / mediazione vittima-reo;*
- ingiunzioni terapeutiche per autori di reato che abusino di alcool o droga e per coloro che soffrono di un disturbo mentale correlato al loro comportamento criminale;*
- controllo intensivo per appropriate categorie di autori di reato;*
- restrizione della libertà di movimento attraverso, ad esempio, ordini di coprifuoco o sorveglianza elettronica imposti con l'osservanza delle Regole 23 e 55 delle Regole Europee;*

- liberazione condizionale dal carcere seguita da controllo post-rilascio.

2. Per promuovere l'uso di sanzioni e misure non detentive, ed in particolare ove siano create nuove leggi, il legislatore dovrebbe valutare l'imposizione di una sanzione o misura non custodiale invece della detenzione come sanzione di riferimento per alcuni reati.

4. È opportuno prevedere la possibilità di introdurre nuove sanzioni e misure alternative in via sperimentale.

Migliorare la credibilità delle sanzioni e misure alternative (con le autorità giudiziarie, le agenzie complementari, l'opinione pubblica e i politici)

14. Deve essere assicurata la diffusione più ampia possibile, nella rispettiva lingua nazionale, della Raccomandazione N° R (92) 16 sulle Regole Europee sulle sanzioni e misure applicate nella comunità.

15. I leader politici e amministrativi ed il pubblico generale dovrebbero ricevere informazioni sui benefici economici e sociali derivanti da un minor ricorso al carcere e da un maggiore ricorso a sanzioni e misure nella comunità. Ci dovrebbe essere una dichiarata politica di relazioni pubbliche riguardante i media locali. L'informazione dovrebbe sottolineare che sanzioni e misure di comunità possono comprendere l'effettiva vigilanza e il controllo degli autori di reato.

16. Le autorità giudiziarie ed il personale dei servizi di implementazione devono creare canali di comunicazione che rendono costante la discussione degli aspetti pratici di raccomandazione ed attuazione di sanzioni e misure di comunità.

17. Essendo il reinserimento nella società un importante obiettivo delle sanzioni e misure alternative, i servizi di attuazione dovrebbero cooperare attivamente con le comunità locali, ad es. coinvolgendo persone provenienti dalla comunità nella supervisione del reo o collaborando in programmi locali di prevenzione al crimine.

18. *L'introduzione di una nuova misura o sanzione di comunità nella legislazione e nella prassi dovrebbe essere accompagnata da forti campagne di relazioni pubbliche al fine di conquistare l'opinione pubblica.*

Configurazione di programmi ed interventi efficaci

21. *I programmi e gli interventi per il reinserimento del reo dovrebbero basarsi su una molteplicità di metodi. Delineando programmi ed interventi, nel contesto delle sanzioni e misure di comunità, particolare attenzione dev'essere riservata al probabile impatto sugli autori di reato, ed in particolare su:*

- competenze di base (ad es. alfabetizzazione e matematica di base, problem solving, gestione di relazioni personali e familiari, comportamento pro-sociale);
- situazione educativa od occupazionale;
- possibile dipendenza da droghe, alcol, farmaci e
- regolazione orientata alla comunità.

22. *L'assegnazione dei trasgressori ai programmi e interventi specifici dovrebbe essere guidata da criteri espliciti, come la loro capacità di rispondere agli interventi, la loro presunta pericolosità verso il pubblico e/o verso il personale responsabile del programma o di intervento, ed i fattori personali e sociali che sono collegati al rischio di reiterazione del reato. A tal fine, dovrebbero essere sviluppati ed utilizzati strumenti di valutazione affidabili che consentano tale assegnazione. Devono essere messe a disposizione delle autorità/persone interessate informazioni su queste procedure.*

23. *Particolare attenzione deve essere riservata allo sviluppo di programmi e interventi per i rei che hanno recidivato in reati gravi o che hanno probabilità di farlo. Alla luce dei recenti risultati della ricerca, tali programmi ed interventi dovrebbero fare uso, in particolare, di metodi cognitivo-comportamentali, cioè insegnando agli autori di reato a pensare alle implicazioni del loro comportamento criminale, aumentando la loro consapevolezza di sé e l'autocontrollo, riconoscendo ed evitan-*

do le situazioni che precedono atti criminali, ed offrendo opportunità di porre in essere un comportamento pro-sociale.

Ricerca sulle sanzioni e misure applicate nella comunità

24. *Dovrebbe essere fatto un investimento adeguato nel campo della ricerca per monitorare l'offerta e valutare i risultati dei programmi e degli interventi utilizzati per l'attuazione di sanzioni e misure di comunità.*

25. *La ricerca dovrebbe cercare di identificare sia i fattori che portano i trasgressori a desistere da ulteriori reati e quelli che non riescono a farlo.*

26. *La ricerca sulle sanzioni e misure di comunità non dovrebbe essere limitata alla semplice registrazione di condanne post-supervisione ma dovrebbe utilizzare criteri maggiormente sensibili. Tale ricerca dovrebbe esaminare, ad esempio, la frequenza e serietà della recidiva insieme a indicatori personali e sociali di adeguamento alla comunità ed al punto di vista degli autori di reato sull'implementazione di sanzioni e misure di comunità.*

27. *La ricerca dovrebbe consentire quanto più possibile il confronto dell'efficacia dei diversi programmi.*

28. *Dovrebbero essere sviluppate statistiche che descrivano regolarmente l'entità dell'uso e gli esiti delle sanzioni e misure di comunità.*

Raccomandazione N° R (2003) 22 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla liberazione condizionale (o sulla parola)

I. Definizione di liberazione condizionale

1. *Ai fini della presente raccomandazione, la liberazione condizionale consiste nel rilascio anticipato di detenuti condannati, sotto condizioni individualizzate successive alla liberazione. Amnistie ed indulti non sono inclusi in questa definizione.*

II. Principi generali

3. *La liberazione condizionale dovrebbe mirare ad assistere i detenuti perché effettuino una transizione dalla vita in carcere ad una vita rispettosa della legge nella comunità, attraverso condizioni successive alla liberazione e supervisione che promuovano questo fine e contribuiscano alla sicurezza pubblica e alla riduzione del crimine nella comunità.*

4.a. *Al fine di ridurre gli effetti dannosi della detenzione e di promuovere il reinserimento dei detenuti sotto condizioni che cerchino di garantire la sicurezza della comunità esterna, la legge dovrebbe rendere accessibile la liberazione condizionale a tutti i detenuti, compresi i condannati all'ergastolo.*

4.b. *Se le condanne alla detenzione sono così brevi da non rendere possibile la liberazione condizionale, devono essere cercati altri modi di raggiungere questi obiettivi.*

5. *Quando cominciano a scontare la condanna, i detenuti dovrebbero sapere sia quando divengono ammissibili alla liberazione anticipata in virtù del fatto che hanno espiato un periodo minimo (definito in termini assoluti e/o con riferimento ad una parte della pena) sia i criteri che verranno applicati per determinare se sarà concessa la liberazione ("sistema di liberazione discrezionale") o quando essi avranno i requisiti per la liberazione in virtù del fatto di aver espiato un periodo fisso definito in termini assoluti e/o con riferimento ad una parte della condanna ("sistema di liberazione obbligatoria").*

6. *Il periodo minimo o fissato non deve essere così lungo che non possa essere raggiunto il fine della liberazione condizionale.*

7. *Dovrebbero essere considerati i risparmi di risorse che potrebbero effettuarsi con l'applicazione del sistema di liberazione obbligatoria rispetto a condanne in cui una valutazione individualizzata negativa comporterebbe solo una lieve differenza nella data di liberazione.*

8. *Per ridurre il rischio di recidiva dei detenuti condizionalmente liberati, dovrebbe essere possibile imporre loro condizioni individualizzate come:*

- il pagamento di un risarcimento o il compiere riparazione in favore delle vittime;
- l'intraprendere un trattamento per abuso di alcool o droga o per ogni altra condizione trattabile manifestamente associata con la commissione del reato;
- lavorare o seguire alcune altre attività occupazionali, per esempio formazione scolastica o professionale;
- partecipazione a programmi di sviluppo personale;
- divieto di risiedere in, o frequentare, certi luoghi.

9. Inizialmente, la liberazione condizionale dovrebbe essere accompagnata da una supervisione consistente in misure di aiuto e controllo. La natura, la durata e l'intensità della supervisione dovrebbe essere adattata a ciascun caso individuale. Durante il periodo di liberazione condizionale dovrebbero essere possibili dei correttivi.

III. Preparazione alla liberazione condizionale

12. La preparazione alla liberazione condizionale dovrebbe essere organizzata in stretta collaborazione con tutto il personale rilevante che opera in carcere e con quello che opera nella supervisione successiva alla liberazione, e conclusa prima della fine del periodo minimo o fissato.

13. I servizi penitenziari dovrebbero assicurare che i detenuti possano partecipare ad appropriati programmi pre-liberazione e che siano incoraggiati a prendere parte a corsi di istruzione e formazione che li preparino alla vita nella comunità. Dovrebbero essere utilizzate il più possibile, al fine di preparare il reinserimento dei detenuti nella comunità, specifiche modalità di esecuzione della pena, come la semilibertà, regimi aperti o collocamenti extra-murari.

14. La preparazione alla liberazione condizionale dovrebbe includere anche la possibilità dei detenuti di mantenere, stabilire o ristabilire contatti con la loro famiglia e stretti rapporti, e di instaurare contatti con

i servizi, le organizzazioni e le associazioni di volontariato che possono assistere detenuti condizionalmente liberati nell'adattamento alla vita nella comunità. A tal fine, dovrebbero essere concesse varie forme di permessi per uscire dal carcere.

15. *Deve essere incoraggiata la tempestiva considerazione delle appropriate condizioni post-liberazione. Le possibili condizioni, l'aiuto che può essere offerto, i requisiti di controllo e le possibili conseguenze dell'insuccesso, devono attentamente essere spiegate a, e discusse con, i detenuti.*

IV. Concessione della liberazione condizionale

Sistema di liberazione discrezionale

18. *I criteri che i detenuti devono soddisfare per essere ammessi alla liberazione condizionale devono essere chiari ed espliciti. Essi devono anche essere realistici, nel senso che dovrebbero tenere conto delle personalità dei detenuti e delle circostanze sociali ed economiche, così come anche della disponibilità di programmi di reinserimento.*

19. *La mancanza della possibilità di lavoro durante la liberazione non deve costituire motivo per rifiutare o posticipare la liberazione condizionale. Devono essere fatti sforzi per trovare altre forme di occupazione. L'assenza di un alloggio regolare non deve costituire motivo per rifiutare o posticipare la liberazione condizionale e in questi casi dovrebbero essere predisposti alloggi temporanei.*

20. *I criteri per l'ammissione alla liberazione condizionale dovrebbero essere applicati in modo da concedere la libertà condizionale a tutti i detenuti che sono considerati rispondenti al livello minimo di garanzie per diventare cittadini rispettosi della legge. È incombenza delle autorità dimostrare che un detenuto non ha soddisfatto i criteri.*

21. *Se l'autorità decisionale decide di non concedere la libertà condizionale, dovrebbe fissare una data per riconsiderare la richiesta. In ogni caso i detenuti devono poter riproporre la richiesta all'autorità decisionale non appena la loro situazione è cambiata in maniera sostanziale a loro vantaggio.*

Sistema di liberazione obbligatoria

22. *Il periodo che i detenuti devono scontare per divenire ammissibili alla liberazione anticipata deve essere fissato per legge.*

23. *Solo in circostanze eccezionali definite per legge è possibile posticipare la liberazione.*

24. *La decisione di posticipare la liberazione deve stabilire una nuova data per la liberazione.*

X. Informazione e consultazione sulla liberazione condizionale

40. *I politici, le autorità giudiziarie, le autorità decisionali ed esecutive, i leader locali, le associazioni che forniscono aiuto alle vittime e ai detenuti, così come i docenti universitari ed i ricercatori interessati al tema, dovrebbero ricevere informazioni ed essere consultati sul funzionamento della liberazione condizionale, e sull'introduzione di nuove normative o prassi in quest'ambito.*

41. *Le autorità decisionali devono ricevere informazioni sul numero di detenuti ai quali la liberazione anticipata è stata applicata con successo e con insuccesso così come sulle circostanze di successo o di fallimento.*

42. *Dovrebbero essere organizzati media ed altre campagne per tenere il pubblico informato sul funzionamento e sui nuovi sviluppi nell'uso della liberazione condizionale e il suo ruolo all'interno del sistema di giustizia penale. Tali informazioni dovrebbero essere rapidamente disponibili in caso di evento drammatico e pubblicizzato che si verifichi durante il periodo di libertà condizionale di un prigioniero. Dal momento che tali eventi tendono a catalizzare l'interesse dei media, anche lo scopo e gli effetti positivi della liberazione condizionale dovrebbero essere enfatizzati.*

XI. Ricerca e statistiche

43. *Per ottenere una maggiore conoscenza circa l'appropriatezza dei sistemi di liberazione condizionale esistenti e sui loro futuri sviluppi, deve essere condotta una valutazione e devono essere elaborate statistiche che*

forniscano informazioni circa la funzionalità di tali sistemi e la loro effettività nel raggiungere gli scopi fondamentali della liberazione condizionale.

44. Oltre alle valutazioni sopra raccomandate, deve essere incoraggiata la ricerca sul funzionamento della liberazione condizionale. Tale ricerca dovrebbe includere le opinioni, attitudini e percezioni di autorità giudiziarie e decisionali, esecutive, vittime, membri della società e detenuti sulla liberazione condizionale. Altri aspetti che dovrebbero essere considerati includono se la liberazione condizionale sia efficace a livello di costi-benefici, se essa produca una riduzione nei tassi di recidiva, la misura in cui i detenuti condizionalmente liberati si adattano in modo soddisfacente alla vita nella comunità e l'impatto che lo sviluppo di uno schema di liberazione condizionale potrebbe avere sull'imposizione di sanzioni e misure e l'esecuzione delle condanne. La natura dei programmi di preparazione alla liberazione dovrebbe essere soggetta al controllo della ricerca.

45. Dovrebbero essere tenute statistiche su questioni come il numero di detenuti cui è concessa la liberazione condizionale in relazione all'ammissibilità, alla lunghezza delle condanne ed i reati coinvolti, il periodo di tempo espiato prima dell'accesso alla liberazione condizionale, il numero di revoche, i tassi di recidiva e la storia criminale e il contesto socio-demografico del detenuto condizionalmente liberato.

Raccomandazione N° R (2003) 23 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla gestione, da parte delle amministrazioni penitenziarie, di detenuti condannati all'ergastolo o ad altre pene lunghe

Definizione di ergastolo e detenuti a lungo termine

1. Ai fini della presente raccomandazione, un detenuto condannato all'ergastolo è un detenuto che sconta una condanna a vita. Un detenuto a lungo termine è un detenuto che sconta una pena detentiva o più pene per un totale di cinque anni o più.

La Raccomandazione procede poi con l'enucleare una serie di principi generali che devono orientare la gestione delle condanne a vita e di quelle c.d. a lungo termine: in particolare ci riferiamo al principio di individualizzazione, a quello di normalizzazione, di responsabilizzazione, quello della sicurezza personale interna ed esterna, quello di non-segregazione ed infine il principio di progressione. Proprio per una maggiore aderenza a tali disposizioni, viene incoraggiata la pianificazione di quella che in concreto sarà l'espiazione della pena: in particolare vengono presi in considerazione una serie di aspetti quali la partecipazione ad attività formative, lavorative, trattamentali e rieducative. Ancora, vengono dettate alcune norme atte a mitigare gli effetti dannosi derivanti dal vivere all'interno delle mura del carcere per lunghi periodi, come l'adozione di una serie di accortezze volte a preservare i legami familiari.

Infine, sembra interessare notare il riferimento a quelle considerate come categorie particolarmente vulnerabili: principi specifici vengono dunque in luce con riferimento a detenuti anziani, malati terminali, madri e giovani autori di reato.

Raccomandazione N° R (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee

La Raccomandazione si apre con una serie di principi fondamentali quali il rispetto dei diritti dell'uomo, il coinvolgimento della società civile, l'importanza del personale penitenziario, la particolare attenzione che dev'essere riservata ai minori e a coloro che soffrono di malattie mentali ed, infine, il divieto di qualsivoglia discriminazione.

La Parte II è invece dedicata alle condizioni di detenzione, con particolare riferimento all'ammissione in istituto, all'assegnazione dei detenuti, ai locali di detenzione, all'igiene, al vestiario, al regime alimentare, all'assistenza legale, ai contatti con l'esterno, al regime detentivo, al lavoro, alle attività ricreative e sportive, all'istruzione e ad

altre tematiche di fondamentale importanza. Risalto viene poi attribuito ad alcuni gruppi ritenuti particolarmente vulnerabili: ci riferiamo alle donne, ai minori e agli stranieri, nei confronti dei quali vengono dettate alcune disposizioni specifiche.

La Parte III della Raccomandazione si concentra poi su una serie di aspetti afferenti all'area della salute in carcere.

Segue una serie di disposizioni dedicate all'ordine, alla sicurezza ed al controllo: vengono definite alcune misure speciali di alta sicurezza o protezione, dettate norme relative a perquisizioni e controlli, enunciate le linee generali delle procedure disciplinari.

La Parte V definisce il ruolo della direzione e del personale degli istituti penitenziari. Due disposizioni definiscono poi alcuni aspetti relativi ad ispezioni governative e controlli attuati da organismi indipendenti. La Parte VII si concentra invece sui detenuti imputati e sugli approcci ad essi dedicati, mettendo in evidenza l'importanza della possibilità che essi fruiscono dello stesso trattamento accessibile ai condannati. Ai detenuti condannati è invece dedicata la Parte VIII delle Regole, che definiscono l'obiettivo del regime a loro riservato come quello di condurre una vita responsabile ed esente dal reato. Si torna inoltre a porre l'accento su attività formative e lavorative.

Raccomandazione N° R (2006) 13 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'uso della custodia cautelare in carcere, le condizioni in cui essa ha luogo ed i provvedimenti per la tutela degli abusi

La Raccomandazione stabilisce una serie di principi sulle condizioni per l'applicazione della custodia cautelare in carcere e sulle garanzie che devono accompagnarla, incoraggiando l'uso delle misure alternative e riconoscendo alla detenzione preventiva carattere di *extrema ratio*, di eccezione anziché di norma.

Vengono anzitutto riportate alcune definizioni:

I. Definizioni e principi generali

Definizioni

1. [1] *'Detenzione preventiva'* è ogni periodo di detenzione di un sospettato reo ordinata da un'autorità giudiziaria e prima della condanna. Include anche ogni periodo di detenzione effettuato in ragione di regole relative alla cooperazione giudiziaria internazionale e all'extradizione, fatte salve le loro specifiche esigenze. Non comprende l'iniziale privazione della libertà da parte della polizia o di un ufficiale di polizia (o da chiunque altro autorizzato ad agire) a fini di interrogatorio

[2] *'Detenzione preventiva'* comprende anche ogni periodo di detenzione quando persone che attendono o la pena o la conferma della condanna o della pena continuano ad essere trattate come persone non condannate.

[3] *'Detenuti in attesa di giudizio'* sono persone detenute in custodia cautelare e che non stanno ancora scontando una pena detentiva o sono detenuti in virtù di ogni altro strumento.

2. [1] *'Misure alternative'* alla custodia cautelare in carcere possono comprendere, ad esempio: impegno a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria come e quando richiesto, non interferire con il corso della giustizia e non intraprendere particolari condotte, comprese quelle coinvolte in una professione o in un impiego particolare; obbligo di informare giornalmente o periodicamente l'autorità giudiziaria, la polizia o altra autorità, obbligo di accettare il controllo da parte di un'agenzia determinata dall'autorità giudiziaria; obbligo di sottostare alla sorveglianza elettronica; obbligo di risiedere ad uno specifico indirizzo, con o senza condizioni come le ore da trascorrervi; obbligo di non uscire o di non entrare in determinati luoghi o distretti senza autorizzazione; obbligo di non incontrare determinate persone senza autorizzazione; obbligo di consegnare il passaporto o altri documenti identificativi; e obbligo di fornire garanzie finanziarie o altre forme di garanzie in attesa del processo.

[2] Qualora praticabili, le misure alternative dovrebbero essere applicate nello Stato in cui il sospettato reo è normalmente residente se questo non è lo Stato in cui il reato è stato probabilmente commesso.

Una serie di disposizioni definiscono poi i casi in cui si possa farvi ricorso, tra i quali spicca quello del rischio di recidiva, i rapporti con l'Autorità giudiziaria, l'assistenza legale, nonché come debba procedersi sia per il caso che la persona venga successivamente condannata (deduzione), sia qualora essa venga ritenuta innocente (compensazione).

Raccomandazione N° R (2008) 11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole Europee per i delinquenti minori che siano oggetto di sanzioni o misure

Le regole mirano a garantire i diritti e la sicurezza di giovani autori di reato soggetti a sanzioni o misure e a promuovere il loro benessere fisico, mentale e sociale. Vengono anzitutto dettati alcuni principi generali, quali quello di proporzionalità e di individualizzazione, ponendo in primo piano l'interesse del minore. Vengono poi dettate alcune definizioni, quale quella di giovane autore di reato (reo infra-diciottenne) e di giovane adulto autore di reato (reo di età ricompresa tra i diciotto ed i ventuno anni).

Si stabilisce che dev'essere predisposto un ampio ventaglio di misure alternative, privilegiando il ricorso a quelle che possono avere un impatto educativo sul minore o rappresentare una risposta riparatoria al reato commesso. Le sanzioni o misure alternative devono essere implementate in maniera tale da farne comprendere il significato al giovane, nonché da contribuire allo sviluppo delle sue abilità sociali, rispettando le relazioni costruttive preesistenti e salvaguardando i rapporti familiari.

La Parte III della Raccomandazione si concentra invece sulla privazione della libertà del giovane. Sembra interessante notare che,

dopo aver posto l'accento su gruppi di giovani particolarmente vulnerabili (ad es. tossicodipendenti), vengono elencate diverse possibilità cui ricorrere nell'ambito dei regimi detentivi: a titolo esemplificativo si citano istruzione, formazione professionale, lavoro, educazione alla cittadinanza, competenze sociali, gestione dell'aggressività, terapie per la tossicodipendenza, terapie individuali e di gruppo, educazione fisica e sport, programmi di giustizia riparativa e riparazione del danno, attività ricreative, attività al di fuori dell'istituto e nella comunità.

Raccomandazione N° R (2010) 1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di Probation

Parte I – Portata, applicazione, definizioni e principi basilari

Definizioni

Probation: descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure, definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato. Comprende una serie di attività ed interventi, tra cui il controllo, il consiglio e l'assistenza, mirati al reinserimento sociale dell'autore di reato, ed anche a contribuire alla sicurezza pubblica.

Servizio di probation: indica ogni servizio designato dalla legge ad adempiere i suddetti compiti e responsabilità. A seconda del sistema nazionale, il lavoro del servizio di probation può anche comprendere la trasmissione di informazioni e pareri all'autorità giudiziaria o ad altre autorità decisionali, per aiutarle a prendere decisioni giuste e basate su informazioni complete; offerta di orientamento e sostegno ai delinquenti quando sono detenuti per preparare la loro liberazione ed il loro reinserimento; controllare e assistere persone soggette a liberazione anticipata; interventi di giustizia riparativa; ed offerta di assistenza alle vittime dei reati.

Sanzioni e misure applicate in area penale esterna: indica le sanzioni e le misure che permettono all'autore di reato di rimanere fuori dal carcere e comportano alcune restrizioni della libertà personale, per mezzo dell'imposizione di condizioni e/o di obblighi. Il termine designa qualunque sanzione imposta da un'autorità giudiziaria o amministrativa, e qualunque misura adottata prima o in luogo di una decisione su una sanzione, ed anche le modalità di esecuzione di una condanna detentiva al di fuori di un istituto penitenziario.

Principi fondamentali

1. *I servizi di probation hanno lo scopo di ridurre il perpetrarsi di ulteriori reati instaurando rapporti positivi con gli autori di reato, al fine di assicurarne la presa in carico (anche con un controllo, se necessario), di guidarli e assisterli per favorire la riuscita del loro reinserimento sociale. In tal modo, la probation contribuisce alla sicurezza collettiva ed alla buona amministrazione della giustizia.*

3. *In tutti i casi in cui i servizi di probation trattano questioni relative alle vittime di reati, essi sono tenuti a rispettare i diritti ed i bisogni di queste ultime.*

12. *I servizi di probation collaborano con altri organismi pubblici o privati e con la comunità locale per promuovere l'inserimento sociale degli autori di reato. È necessario un lavoro multidisciplinare, coordinato e complementare fra più organizzazioni, per rispondere alle necessità, spesso complesse, degli autori di reato e per rafforzare la sicurezza collettiva.*

16. *Le autorità competenti sostengono l'efficacia delle misure di probation ed incoraggiano la ricerca scientifica, i cui risultati devono orientare le politiche e le prassi in materia di probation.*

17. *Le autorità competenti ed i servizi di probation informano i media ed il grande pubblico in merito all'azione dei servizi di probation, al fine di far meglio comprendere il loro ruolo ed il loro valore per la società.*

La Parte II della Raccomandazione si concentra sull'organizzazione e sul personale di tali servizi, definendo standard formativi e qualitativi.

Parte III – Responsabilità e rapporti con altri organismi

37. I servizi di probation cooperano con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere i loro obblighi.

39. Indipendentemente dal fatto che facciano parte o meno della stessa organizzazione, i servizi di probation ed i servizi degli istituti penitenziari lavorano in stretta cooperazione per contribuire al successo del passaggio dalla vita in carcere alla vita libera.

Parte IV – Il lavoro nell'area dell'esecuzione penale esterna

Il lavoro di interesse generale

47. Il lavoro di interesse generale è una sanzione o misura applicata nella comunità che comporta l'organizzazione e la supervisione da parte dei servizi di probation di un lavoro non retribuito al servizio della collettività a titolo di riparazione effettiva o simbolica di un pregiudizio causato dal delinquente. Il lavoro di interesse generale non deve essere di natura tale da stigmatizzare gli autori di reato ed i servizi di probation devono cercare di individuare e far svolgere compiti favorevoli allo sviluppo delle competenze ed all'inserimento sociale degli autori di reato.

48. Il lavoro di interesse generale non deve essere eseguito a vantaggio dei servizi di probation, del loro personale o a scopo commerciale.

49. All'atto della selezione dei compiti adatti al lavoro di interesse generale, i servizi di probation tengono conto della sicurezza della collettività e dei beneficiari diretti di tale lavoro.

50. La tutela degli autori di reato assegnati a svolgere un lavoro di interesse generale deve essere assicurata per mezzo di misure adeguate di igiene e sicurezza. Tali misure non possono essere meno rigorose di quelle applicabili agli altri lavoratori.

51. *I servizi di probation realizzano programmi di lavoro di interesse generale prevedendo tutta una serie di compiti che corrispondono alle diverse attitudini degli autori di reato ed alla diversità dei loro bisogni. In particolare, devono essere previsti compiti adatti alle donne, alle persone handicappate, ai giovani adulti ed agli anziani.*

52. *Gli autori di reato devono essere consultati in merito al tipo di lavoro che possono svolgere.*

Le misure di supervisione

53. *Ai sensi della legislazione nazionale, i servizi di probation possono mettere in atto una supervisione prima, durante e dopo il processo, come ad esempio una supervisione nell'ambito di una liberazione provvisoria, di una liberazione su cauzione, di abbandono condizionale della procedura, di una pena condizionale o con sospensione, o di una liberazione anticipata.*

54. *Per garantire il rispetto della misura, è necessario che la supervisione sia pienamente adattata alla varietà degli autori di reato ed ai loro bisogni.*

55. *La supervisione non deve essere considerata come un semplice controllo, ma anche come un mezzo per consigliare, aiutare ed accompagnare gli autori di reato. In caso di bisogno, deve essere completata con altri interventi, proposti dal servizio di probation o da altri organismi, quali corsi di formazione, sviluppo di competenze, offerte di lavoro e dispositivi di cura.*

Il lavoro con la famiglia dell'autore di reato

56. *Se necessario, e conformemente alla normativa nazionale vigente, i servizi di probation offrono, direttamente o attraverso i servizi partner, sostegno, consiglio ed informazione alle famiglie degli autori di reato.*

Sorveglianza elettronica

57. *Allorché la sorveglianza elettronica è messa in atto nell'ambito di una supervisione di probation, essa deve essere completata da interventi concepiti per condurre alla reintegrazione e per aiutare la desistenza.*

58. *Il livello di sorveglianza tecnologica non deve essere più invasivo del necessario in funzione di ogni singolo caso e deve tenere conto della gravità dell'infrazione commessa e dei rischi per la collettività.*

Segue una serie di disposizioni dedicate al reinserimento, all'aiuto, al riadattamento (*aftercare*), alle specificità del lavoro di probation con gli autori di reato di nazionalità straniera ed i cittadini nazionali sanzionati all'estero. La Parte V è invece dedicata interamente al processo di supervisione, che di certo non si esaurisce nel concetto di controllo.

Parte VI – Altre mission dei servizi di probation

Lavoro con le vittime

93. *Se i servizi di probation intervengono anche con le vittime di reato, devono aiutarle a superare le conseguenze del reato subito, tenendo conto della diversità dei loro bisogni.*

94. *Se necessario, i servizi di probation si mettono in contatto con i servizi di aiuto alle vittime per fare in modo che i bisogni di queste ultime siano presi in considerazione.*

95. *Se i servizi di probation devono entrare in contatto con le vittime e/o chiedono il loro parere, queste ultime devono essere chiaramente informate che le decisioni relative alla sanzione degli autori di reato sono adottate in funzione di numerosi fattori e non solamente in funzione del danno arrecato ad una certa vittima.*

96. *Anche se i servizi di probation non lavorano direttamente con le vittime, i loro interventi devono rispettare i diritti ed i bisogni di queste ultime, e mirare a sensibilizzare l'autore di reato al danno arrecato alle vittime, e condurlo ad assumerne la responsabilità.*

Pratiche di giustizia riparativa

97. *Se i servizi di probation sono coinvolti in procedimenti di giustizia riparativa, i diritti e le responsabilità degli autori di reato, delle vittime e della collettività devono essere chiaramente definiti e riconosciuti. Una*

formazione adeguata deve essere proposta al personale di probation. Qualunque sia la forma di intervento scelta, lo scopo principale deve essere quello di riparare il danno provocato.

La Parte VII disciplina le procedure di presentazione di reclami, le ispezioni ed il controllo, mentre la Parte VIII, conclusiva, pone l'accento sull'importanza della ricerca scientifica, della valutazione e dell'azione nei confronti dei media e dell'opinione pubblica.

Raccomandazione N° (2012) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Codice Europeo di Etica per il personale penitenziario

Essa raccomanda ai governi degli Stati membri di ispirare la loro normativa interna, le prassi e i codici di condotta del personale penitenziario ai principi stabiliti nel testo del modello di Codice Etico Europeo del Personale penitenziario allegato alla Raccomandazione.

Vengono definiti gli scopi principali del personale penitenziario, tra cui si segnalano la protezione ed il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, l'incolumità dei detenuti e la loro custodia conformemente alle norme internazionali ed in particolare alle già esaminate Regole Penitenziarie Europee, la tutela della società dalle attività criminali ed il reinserimento dei detenuti.

Vengono delineate poi una serie di direttrici che devono orientare il comportamento del personale penitenziario secondo responsabilità, integrità, rispetto e tutela della dignità umana, equità, imparzialità e non discriminazione, cooperazione, nonché riservatezza e protezione dei dati. Sul ruolo trattamentale, sembra importante rilevare che:

19. *Il personale penitenziario deve essere sensibile ai bisogni specifici degli individui quali i minori, le donne, le minoranze,*

gli stranieri, le persone anziane e i detenuti handicappati, ed anche di ogni detenuto che possa essere vulnerabile per altri motivi, e deve sforzarsi quanto più possibile di soddisfare tali bisogni.

Raccomandazione N° (2012) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui detenuti stranieri

Dopo le definizioni e l'ambito applicativo della Raccomandazione, essa enuclea una serie di principi di base: tra questi sembra importante evidenziare quello che stabilisce la non esclusione di imputati e condannati stranieri dall'accesso alle sanzioni e misure alternative. Viene poi specificato che essi non devono essere tenuti in custodia cautelare o condannati a sanzioni detentive sulla base del loro status, ma, come per gli altri imputati ed autori di reato, solo quando ciò è strettamente necessario.

Le disposizioni dedicate alle condizioni di detenzione disciplinano, secondo il principio della non-discriminazione, aspetti riguardanti l'ingresso, l'assegnazione, l'alloggio, l'igiene, il vestiario, l'alimentazione, la consulenza legale e l'assistenza, i contatti con il mondo esterno nonché quelli coi rappresentanti consolari, il regime penitenziario, il lavoro, le attività ricreative e sportive, l'istruzione e la formazione e la libertà religiosa. Attenzione particolare è riservata al gruppo specifico delle donne, nonché ai neonati di madri autrici di reato straniero.

Raccomandazione N° (2014) 3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa ai delinquenti pericolosi

Parte I – Definizioni e principi fondamentali

Definizioni

1.a. *Un delinquente pericoloso è una persona che è stata condannata per un reato sessuale molto grave o per un reato violento di un'e-*

strema gravità contro una o più persone e che presenta una probabilità molto elevata di commettere nuovamente un reato sessuale molto grave o un reato violento molto grave contro una o più persone.

g. Per custodia preventiva di sicurezza si intende la detenzione imposta dall'autorità giudiziaria ad una persona, da scontare durante la condanna alla reclusione o al termine di questa, secondo la normativa nazionale. Essa non si impone semplicemente a causa di un reato commesso nel passato, ma anche sulla base di una valutazione che stabilisce che il delinquente potrebbe commettere altri reati molto gravi in avvenire.

h. La sorveglianza preventiva indica delle misure di controllo, di monitoraggio, di sorveglianza o di restrizione di movimento imposte ad un soggetto che ha commesso un reato e dopo che questo ha scontato una pena detentiva, oppure in alternativa ad essa. Essa non si infligge semplicemente a causa di un reato commesso nel passato, ma anche sulla base di una valutazione che stabilisce che il reo potrebbe commettere gravi crimini in futuro.

Viene poi espressamente sancito che la Raccomandazione non si applica ai minori e alle persone con disturbi mentali che non ricadano sotto la responsabilità del sistema carcerario.

La Parte II è dedicata alle decisioni giudiziarie che riguardino delinquenti pericolosi: viene stabilito che la scelta giudiziale sull'applicazione della detenzione preventiva di sicurezza dovrebbe basarsi su un rapporto di valutazione del rischio che proviene da un gruppo di esperti.

23. *La sorveglianza preventiva si può applicare in quanto alternativa alla detenzione preventiva di sicurezza, come condizione per la scarcerazione in probation, oppure dopo la liberazione e dovrebbe essere sottoposta a revisione regolarmente.*

24. *Tale sorveglianza può comprendere una o più delle seguenti misure, stabilite dall'autorità dovrebbe essere regolarmente sottoposta a revisione.*

- i. L'obbligo di presentarsi regolarmente in un luogo stabilito;*
- ii. L'obbligo di comunicare immediatamente ogni cambiamento di domicilio, di luogo di lavoro o di assegnazione secondo le modalità e nei tempi stabiliti;*
- iii. Il divieto di lasciare il luogo di residenza o ogni altro territorio senza autorizzazione;*
- iv. Il divieto di avvicinarsi alla vittima o di contattare questa o i familiari di essa, così come qualunque altra persona stabilita;*
- v. Il divieto di recarsi in determinati quartieri, luoghi o edifici;*
- vi. Il divieto di risiedere in determinati luoghi;*
- vii. Il divieto di svolgere determinate attività che possono fornire l'opportunità di commettere reati della stessa natura;*
- viii. Partecipazione a programmi di formazione o ad attività professionali, culturali, educative o di genere simile;*
- ix. Obbligo di partecipare a programmi di intervento e di sottoporsi regolarmente a valutazione, come stabilito;*
- x. Ricorso a dispositivi elettronici che permettono una sorveglianza continua (sorveglianza elettronica) congiuntamente ad una o più misure fra quelle sopra indicate;*
- xi. Altre misure previste dalla legislazione nazionale.*

Le regole che seguono sono dedicate al principio di valutazione del rischio durante l'applicazione di una condanna, valutazione che dovrebbe essere periodicamente ripetuta da personale formato. La Raccomandazione prosegue poi con la Parte IV sulla gestione del rischio e con la Parte V sul trattamento e le condizioni di detenzione dei delinquenti pericolosi.

Raccomandazione N° (2014) 4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla Sorveglianza Elettronica

II. Definizioni

"Sorveglianza elettronica" è un termine generico che si riferisce a forme di sorveglianza con le quali si controllano la posizione, i movimenti e lo specifico comportamento di persone nell'ambito della giustizia penale. Le forme attuali di sorveglianza elettronica si basano su tecnologia a radiofrequenze, biometria o tracciamento satellitare. Esse di solito prevedono uno strumento collocato addosso alla persona e sono controllate a distanza.

A seconda delle giurisdizioni nazionali, la sorveglianza elettronica si può usare in una o più delle seguenti modalità:

- durante la fase pre-processuale del procedimento penale;*
- come condizione per sospendere o per eseguire una condanna detentiva;*
- come misura a sé stante per controllare l'esecuzione di una condanna penale o di una misura in area penale esterna;*
- in combinazione con altri interventi del servizio sociale [della giustizia];*
- come misura precedente alla scarcerazione;*
- nell'ambito di una liberazione condizionale dal carcere;*
- come misura intensiva di guida e controllo per determinati tipi di delinquenti dopo la loro scarcerazione;*
- come strumento per controllare i movimenti interni di condannati detenuti in carcere e/o entro i perimetri delle carceri aperte;*
- come mezzo per proteggere vittime di specifici reati dai soggetti imputati o condannati per quei reati.*

In determinati paesi, nei quali la sorveglianza elettronica è usata come modalità di esecuzione di una condanna detentiva, coloro che sono sottoposti alla sorveglianza elettronica sono considerati dalle autorità come detenuti.

In determinati paesi, la sorveglianza elettronica è gestita direttamente dai servizi carcerari, dai servizi di probation, dalle forze di polizia o da altri organismi pubblici competenti, mentre in altri essa è gestita da società private ai sensi di un contratto con un organo statale per la fornitura di servizi.

In alcuni paesi, all'imputato o al condannato che indossa il dispositivo si chiede di contribuire ai costi dell'uso di esso, mentre in altri i costi della sorveglianza elettronica sono coperti solamente dallo Stato.

In alcuni paesi, la sorveglianza elettronica può essere usata in caso di imputati o condannati di minore età mentre in altri essa non è applicabile ai minorenni.

I.2. VERSO UN DIRITTO PENALE EUROPEO?

Il 15 e 16 Ottobre 1999 il Consiglio europeo si è riunito a Tampere in via straordinaria per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea. Tra gli altri, viene dunque approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, di importanza fondamentale ai fini della materia dell'esecuzione penale nelle sue possibili modalità. Per l'effettiva implementazione di questo principio, che di certo poggia su di una fiducia reciproca tra Stati membri aventi caratteristiche spesso anche molto disomogenee, le conclusioni caldeggiavano l'adozione di un programma di misure da parte della Commissione e del Consiglio d'Europa. Tale programma, adottato il 29 novembre 2000, pone in luce una serie di problematiche che devono essere prese in considerazione in via prioritaria ove si voglia giungere ad un effettivo riconoscimento delle decisioni in materia penale; per quanto a noi interessa in questa sede, tra di esse spiccano:

- l'individualizzazione della sanzione, che implica una valutazione sui precedenti penali del reo e dunque sulla recidiva;
- l'applicazione di misure provvisorie ai fini della confisca o della restituzione alle vittime;
- l'applicazione delle decisioni relative alle persone (arresto o misure di cautelari non detentive);
- la considerazione delle decisioni di avvio di azioni penali in altri Stati membri,

- l'applicazione delle pene detentive, delle sanzioni pecuniarie, della confisca dei beni o del ritiro della patente di guida,
- il trasferimento delle persone condannate allo scopo di favorire il reinserimento sociale,
- qualsiasi decisione presa nell'ambito del controllo post-penale (misure di sorveglianza o liberazione condizionale) (Consiglio dell'Unione europea, 2001).

Appare evidente quanto la soluzione di tali questioni sia ambiziosa: si tratterebbe in sostanza della creazione di meccanismi che possano applicarsi ai casi concreti, da individuarsi tramite studi di fattibilità volti ad esplorare la (in) esistenza di strumenti omogenei che possano facilitare da un lato lo scambio di informazioni e dall'altro l'adozione di modelli operativi e strutturali comuni e/o centrali.

DECISIONE QUADRO: atto giuridico che può essere adottato dal Consiglio dell'Unione europea per il perseguimento della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (c.d. terzo pilastro). Tale strumento è volto al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti con riferimento al risultato, lasciando alle autorità nazionali la scelta di forme e mezzi.

Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

Questa decisione consente ad uno Stato membro di infliggere la pena detentiva imposta da un altro Stato membro ad un individuo residente sul suo territorio, descrivendo le modalità secondo le quali i Paesi dell'Unione Europea riconoscono ed eseguono le reciproche sentenze penali. Essa istituisce inoltre un sistema di trasferimento dei detenuti UE verso il Paese di cui sono cittadini o nel quale risiedono abitualmente o verso un altro Paese dell'Unione con il quale abbiano stretti legami, affinché possano scontare la pena detentiva.

Onde sgombrare il campo da possibili equivoci terminologici, giova riportare integralmente le definizioni forniteci dalla stessa decisione-quadro:

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Definizioni

a) «sentenza»: una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica;

b) «pena»: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale;

c) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;

d) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione.

La decisione chiarisce il suo scopo come quello di stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena. L'ambito applicativo della decisione non si estende né alle sanzioni pecuniarie, né alle decisioni di confisca, su cui già ulteriori decisioni-quadro hanno voluto impattare. Importante è poi rilevare che la decisione-quadro in questione si applica qualora il condannato si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione.

Capo II – Riconoscimento delle sentenze ed esecuzione delle pene

Vengono qui definiti i criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro: qualora l'interessato si trovi nello stato di emissione o nello stato di esecuzione una sentenza ed il relativo certificato possono essere trasmessi a:

- Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive; o
- Stato membro che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena a causa di un ordine di espulsione o di allontanamento collegato alla sentenza;
- Qualsiasi altro Stato membro la cui autorità abbia dato il consenso alla trasmissione della sentenza.

In ogni caso, obiettivo primario è il reinserimento, le cui concrete possibilità possono essere verificate mediante consultazioni tra Stato di emissione e Stato di esecuzione. Lo Stato di emissione trasmette la documentazione ad un solo stato di esecuzione per volta.

In tutti i casi in cui la persona condannata si trova ancora nello Stato di emissione, le viene offerta la possibilità di esprimere la propria opinione oralmente o per iscritto. La competente autorità dello

Stato di esecuzione riconosce la sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della pena, a meno che non invochi i motivi di rifiuto espressamente previsti dalla decisione.

Vengono elencati diversi reati che, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, danno luogo al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della pena irrogata anche senza verifica della doppia incriminabilità del fatto: partecipazione ad un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode, riciclaggio di proventi di reato, falsificazione e contraffazione di monete, criminalità informatica, criminalità ambientale, favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, furto organizzato o a mano armata, traffico illecito di beni culturali, truffa, racket ed estorsione, contraffazione e pirateria di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento, traffico illecito di sostanze ormonali, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, traffico di veicoli rubati, violenza sessuale, incendio doloso, reati di competenza della Corte penale internazionale, dirottamento di aereo o nave e sabotaggio. Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se essa è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non può essere inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Se invece la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può adattarla alla pena o alla misura prevista

dalla propria legislazione per reati simili. La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata.

L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena in una serie di casi, ad es. se il certificato è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza, o se la pena è caduta in prescrizione nello stato di esecuzione, o se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, in base alla legislazione dello stato di esecuzione, non poteva considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza, o ancora se alla data di ricezione della sentenza da parte dell'autorità competente dello Stato d'esecuzione la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi. A meno che non esistano motivi di rinvio della decisione sul riconoscimento di una sentenza e l'esecuzione di una pena, essa viene presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato.

Segue una serie di disposizioni che regolamentano il transito ed il trasferimento tra Stato di emissione e Stato di esecuzione.

Capo III - Disposizioni finali

La decisione-quadro si applica dal 5 Dicembre 2011.

**Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio
del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e
alle decisioni di sospensione condizionale in vista della
sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e
delle sanzioni sostitutive**

Tale decisione quadro è nata per l'esigenza di ricercare norme comuni per il caso che una pena non detentiva che comporta la sorveglianza di misure di sospensione condizionale o di sanzioni sostitutive

sia stata irrogata nei confronti di una persona che non ha una residenza legale o abituale nello Stato di condanna. Essa estende il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie sull'attuazione di pene non detentive, definendo le regole che ciascun Paese dell'Unione deve rispettare per riconoscere le sentenze e monitorare le misure di sospensione condizionale e le sanzioni alternative irrogate da altri Paesi dell'Unione. Lo scopo del reciproco riconoscimento delle sentenze che irrogano pene non detentive è non solo quello di rendere maggiormente effettivo il reinserimento sociale del reo, consentendogli di mantenere fra l'altro i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche quello di monitorare in modo migliore le misure in questione, così da prevenire la recidiva, tenendo in debita considerazione la protezione delle vittime della società. Vi sono vari tipi di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive che sono comuni agli Stati membri e che tutti gli Stati membri sono in linea di massima disposti a monitorare. Le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive che, in linea di principio, è obbligatorio monitorare comprendono fra l'altro disposizioni riguardanti il comportamento (quali l'obbligo di smettere di consumare alcolici), la residenza (quali l'obbligo di cambiare il luogo di residenza per motivi di violenza domestica), l'istruzione e la formazione (quali l'obbligo di seguire un «corso di guida sicura»), le attività ricreative (quali l'obbligo di smettere di praticare o seguire un determinato sport) e le limitazioni o le modalità dell'esercizio di un'attività professionale (quali l'obbligo di cercare un'attività professionale in un altro ambiente di lavoro). Si potrebbe ricorrere, ove opportuno, al monitoraggio elettronico per sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali.

Lo Stato membro in cui la persona è condannata può trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale allo Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale ai fini del relativo riconoscimento e della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ivi contenute.

La Decisione enuncia poi che uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale se la sentenza in questione è stata emessa contro una persona che non è stata riconosciuta colpevole, come nel caso di una persona inferma di mente, e la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale preveda cure mediche/terapeutiche che lo Stato membro di esecuzione non può sorvegliare in relazione a tali persone secondo la legislazione nazionale. Se le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive includono un lavoro o una prestazione socialmente utile, lo Stato di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di rifiutare il riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale qualora il lavoro o la prestazione socialmente utile siano in linea di principio espletati in un arco di tempo inferiore a sei mesi.

Anche in questo caso giova riportare testualmente le definizioni enunciate dalla Decisione.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

1. *«sentenza» una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione che stabilisce che una persona fisica ha commesso un reato e impone:*

a) una pena detentiva o una misura privativa della libertà, se è stata concessa una liberazione condizionale sulla base di tale sentenza o di una successiva decisione di sospensione condizionale;

b) una sospensione condizionale della pena;

c) una condanna condizionale;

d) una sanzione sostitutiva;

2. *«sospensione condizionale della pena» una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa*

condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un'autorità competente;

3. «condanna condizionale» una sentenza in cui l'imposizione della pena sia stata condizionalmente differita imponendo una o più misure di sospensione condizionale o in cui una o più misure di sospensione condizionale siano imposte invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un'autorità competente;

4. «sanzione sostitutiva» una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un'istruzione;

5. «decisione di sospensione condizionale» una sentenza o una decisione definitiva di un'autorità competente dello Stato di emissione presa sulla base di tale sentenza

a) che assicura la liberazione condizionale, o

b) che impone misure di sospensione condizionale;

6. «liberazione condizionale» una decisione definitiva di un'autorità competente o derivante dalla legislazione nazionale per la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva o della misura privativa della libertà, attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale;

7. «misure di sospensione condizionale» gli obblighi e le istruzioni imposti da un'autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o a una liberazione condizionale.

Viene poi definito un catalogo di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive che ricadono nell'ambito applicativo della decisione-quadro:

- a) obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità;
- b) divieto di frequentare determinate località, posti o zone definite dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
- c) obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
- d) istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale;
- e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità;
- f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
- g) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato;
- h) obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell'osservanza di tale prescrizione;
- i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;
- l) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate;
- m) obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione.

Vengono definiti i criteri per la trasmissione di una sentenza: l'autorità competente dello Stato di emissione può procedere alla trasmissione all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, nei casi in cui quest'ultima sia ritornata o voglia ritornare in detto Stato. L'autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta della persona condannata, trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest'ultima autorità. La procedura per la trasmissione delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale prevede che ad esse venga allegato il certificato standard, il cui modello viene fornito in appendice alla stessa decisione-quadro.

Essa prosegue poi ricalcando sostanzialmente la struttura della Decisione 909, elencando dunque i medesimi reati come quelli che danno luogo al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della pena irrogata anche senza verifica della doppia incriminabilità del fatto e stabilendo i principi che devono guidare l'adattamento delle sentenze, nonché quelli che possono fondare il rifiuto del riconoscimento.

Più breve è invece il termine entro il quale deve avvenire la decisione sul riconoscimento della sentenza o della decisione di sospensione condizionale, che qui è di sessanta giorni.

La competenza a decidere su tutte le questioni connesse all'esecuzione della sanzione alternativa o alla sospensione condizionale è dello Stato di esecuzione.

Articolo 14 - Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una

misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.

Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:

a) la modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva, o la modifica della durata del periodo di sospensione condizionale;

b) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;

c) l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di sanzione sostitutiva o condanna condizionale.

Il termine entro cui gli Stati dovevano conformarsi alle disposizioni quadro era fissato al 6 Dicembre 2011.

Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

Essa vuole promuovere il ricorso a misure non detentive come alternativa alla detenzione cautelare, tramite il reciproco riconoscimento di misure cautelari nel corso del procedimento penale.

La Decisione esplicita il rischio di una disparità di trattamento tra chi risiede nello Stato del processo e chi no, che corre il rischio di essere posto in custodia cautelare in attesa di processo anche laddove un residente non lo sarebbe: per evitare tale disparità di trattamento, devono essere adottate idonee misure.

Gli obiettivi specifici della Decisione sono definiti all'art. 2, che li individua in:

- a) assicurare il regolare corso della giustizia e, in particolare, la comparizione dell'interessato in giudizio;*
- b) promuovere durante il procedimento penale, ove opportuno, il ricorso a misure non detentive per le persone che non sono residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento;*
- c) migliorare la protezione delle vittime e dei cittadini in generale.*

Anche in questo caso, giova riportare integralmente alcune definizioni:

Articolo 4 - Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

- a) «decisione sulle misure cautelari» una decisione esecutiva emessa durante il procedimento penale da un'autorità competente dello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali e che impone ad una persona fisica, come alternativa alla detenzione cautelare, una o più misure cautelari;*
- b) «misure cautelari» gli obblighi e le istruzioni imposti a una persona fisica conformemente al diritto interno e alle procedure dello Stato di emissione.*

Viene poi chiarito l'ambito applicativo della Decisione:

Articolo 8 – Tipi di misure cautelari

1. *La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure cautelari:*

- a) obbligo della persona di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;*

b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;

c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

e) obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;

f) obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati.

2. *In sede di attuazione della presente decisione quadro o in una fase successiva, ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio le misure cautelari, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, che è disposto a sorvegliare. Le misure possono comprendere in particolare:*

a) divieto di esercitare determinate attività connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore;

b) divieto di guida di veicoli;

c) obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione;

d) obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione;

e) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti in relazione con il o i presunti reati.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, notiamo una sostanziale simmetria con quanto già visto con riferimento al reciproco riconoscimento di sentenze e decisioni che irrogano pene detentive o sanzioni alternative. Infatti, la decisione sulle misure cautelari può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui l'interessato risiede legalmente e abitualmente nei casi in cui l'interessato, informato delle misure in questione, acconsenta a ritornare

in detto Stato. L'autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta dell'interessato, trasmettere la decisione sulle misure cautelari all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest'ultima autorità. La decisione viene trasmessa unitamente al certificato firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione. Lo Stato in cui l'interessato risiede ha a disposizione venti giorni per riconoscere la decisione.

Anche i criteri per l'adattamento delle misure cautelari, l'elenco dei reati per i quali la decisione sulle misure cautelari viene riconosciuta senza verifica della doppia incriminabilità, nonché quello dei motivi che possono fondare il rifiuto del riconoscimento, sono sostanzialmente mutuati dalle Decisioni già esaminate.

Tale decisione si applica dal 1° dicembre 2012.

Questi tre importanti strumenti vogliono dunque contribuire alla creazione di un sistema europeo che, animato dalla fiducia tra sistemi giudiziari nazionali, possa pervenire efficacemente ad una riduzione delle sanzioni e misure detentive, con conseguente ampio ricorso alle alternative alla detenzione, la cui importanza viene in luce non solo in fase esecutiva, ma anche in fase cautelare. Apparirà dunque evidente l'importanza di conoscere e comparare i sistemi propri dei diversi Stati membri.

Per quanto riguarda l'effettivo grado di implementazione delle tre Decisioni-quadro da ultimo analizzate, utili indicazioni ci vengono offerte dalla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene de-

tentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare.

Il termine temporale fissato per il recepimento delle tre decisioni-quadro, che ricordiamo essere vincolanti in quanto a risultato da conseguire ma non in quanto a forme e mezzi di attuazione, era spirato rispettivamente da due anni (con riferimento alla decisione-quadro sul trasferimento dei detenuti e a quella sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive) e da un anno (con riferimento alla decisione-quadro sull'ordinanza cautelare europea) al momento della stesura della Relazione. Nonostante i tempi stabiliti siano ormai trascorsi, lo stato di effettivo recepimento delle Decisioni, così come fotografato dal documento di lavoro allegato alla Relazione della Commissione, sembra non ancora soddisfacente: solo 18 Stati membri hanno recepito la decisione sul trasferimento dei detenuti, 14 quella sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive e 12 quella sull'ordinanza cautelare europea (Tabella I.2.1).

Stando alla Relazione della Commissione del Febbraio 2014, tra i Paesi oggetto della nostra ricerca, solo Regno Unito ed Italia hanno recepito entro il termine la Decisione 909 sul trasferimento dei detenuti; gli stessi Paesi però non hanno poi implementato le altre due decisioni. La Bulgaria ha invece recepito unicamente la Decisione 947 sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive, circa quattro mesi dopo il termine stabilito. Olanda e Croazia sono invece da considerarsi i Paesi virtuosi, avendo recepito tutti gli strumenti analizzati, che devono considerarsi componenti di una strategia volta a rendere maggiormente accessibili anche a gruppi vulnerabili (in particolare, gli stranieri) le misure alternative, in tutte le fasi del processo.

Tabella I.2.1. Stato dell'arte dell'implementazione delle decisioni-quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2008/829/GAI

	FD 2008/909/JHA on transfer of prisoners	FD 2008/947/JHA on probation and al- ternative sanctions	2008/829/JHA on european su- pervision order
	Deadline for implemen- tation: 5.12.2011	Deadline for implementa- tion: 6.12.2011	Deadline for imple- mentation: 1.12.2012
AT	YES (01.01.2012)	YES (01.08.2013)	YES (01.08.2013)
BE	YES (18.06.2012)	YES (23.06.2012)	NO
BG	NO	YES (14.03.2012)	NO
CZ	YES (01.01.2014)	YES (01.01.2014)	YES (01.01.2014)
CY	NO	NO	NO
DE	NO	NO	NO
DK	YES (05.12.2011)	YES (05.12.2011)	YES (01.12.2012)
EE	NO	NO	NO
EL	NO	NO	NO
ES	NO	NO	NO
FI	YES (05.12.2011)	YES (05.12.2011)	YES (01.12.2012)
FR	YES (07.08.2013)	NO	NO
HR	YES (01.07.2013)	YES (01.07.2013)	YES (01.07.2013)
HU	YES (01.01.2013)	YES (01.01.2013)	YES (01.01.2013)
IE	NO	NO	NO
IT	YES (07.09.2010)	NO	NO
LT	NO	NO	NO
LU	YES (01.03.2011)	NO	NO
LV	YES (01.07.2012)	YES (01.07.2012)	YES (01.07.2012)
MT	YES (01.01.2012)	NO	NO
NL	YES (01.11.2012)	YES (01.11.2012)	YES (01.11.2013)
PL	YES (01.01.2012)	YES (01.01.2012)	YES (01.12.2012)
PT	NO	NO	NO
RO	YES (25.12.2013)	YES (25.12.2013)	YES (25.12.2013)
SE	NO	NO	NO
SI	YES (20.09.2013)	YES (20.09.2013)	YES (20.09.2013)
SK	YES (01.02.2012)	YES (01.02.2012)	YES (01.07.2013)
UK	YES (05.12.2011)	NO	NO
TOT.	18 MS	14 MS	12 MS

Fonte: Commission Staff working document, Table "State of play" and "Declarations" SWD(2014)34 final, 5.12.2014.

Il recepimento degli strumenti analizzati è di fondamentale importanza perché costituisce la base per un'effettiva collaborazione tra gli Stati membri, che potrebbe condurre a maggiori opportunità di reinserimento, essendo che si enfatizzano i legami territoriali.

• • •

Dopo la disamina del quadro comunitario, apparirà evidente quanto l'obiettivo che gli strumenti europei perseguono sia quello del ravvicinamento delle legislazioni. Tale armonizzazione dei quadri nazionali deve naturalmente seguire alcune direttrici, espressione di una serie di esigenze che si sostanziano nella sicurezza della società, nella riparazione verso la vittima e nel reinserimento di chi ha commesso reato – da realizzarsi nella (e con la) società stessa.

Inoltre, l'Europa ci chiede di ampliare il ventaglio delle misure e sanzioni alternative e di prevederle in ogni fase del processo penale. Le alternative alla detenzione, così per come sono state definite a livello comunitario, devono non solo tenere in considerazione le esigenze sopra descritte, ma anche essere accessibili ad un numero quanto più ampio di soggetti. Tenendo fermo il principio dell'individualizzazione del trattamento, appare chiara la necessità che gli Stati membri pensino ad una serie di interventi e misure extramurarie da indirizzare a quelli considerati come gruppi vulnerabili: anticipando parzialmente quanto si vedrà infra, notiamo che questo è quanto accaduto ad esempio con riferimento ai minori, che godono di una posizione particolare in tutti i Paesi analizzati. Interventi *ad hoc* vengo-

no sviluppati con riferimento a tossicodipendenti ad alcolodipendenti, per i quali il corretto rispetto delle prescrizioni assume qualificazioni giuridiche di volta in volta differenti. Come invece si è avuto modo di notare, un'area nella quale sarebbe possibile apportare miglioramenti è quella della detenzione degli stranieri, anch'essi da considerarsi gruppo vulnerabile e con una minor possibilità di accesso alle misure e sanzioni alternative alla detenzione.

CAPITOLO II

LO STATO DELL'ARTE

Il presente capitolo fornisce una descrizione delle misure e sanzioni alternative negli Stati membri coinvolti nel progetto. Le pagine seguenti considerano anche le modalità di esecuzione penale per gruppi vulnerabili quali giovani autori di reato, e programmi specifici per tossicodipendenti. Lo scopo del capitolo è quello di offrire una panoramica dei sistemi nazionali di *probation* e delle misure alternative in prospettiva comparata. L'analisi terrà in considerazione anche i fattori che influenzano il successo o il fallimento nella loro implementazione, nonché il loro impatto nel ridurre il rischio di reiterazione di reato e la loro relazione con la recidiva.

II.1. BULGARIA

Grazie alla collaborazione di D. Chankova, S. Milusheva, R. Velinova, S. Nikolov, S. Ivanov, Fondazione SVCCC (BG).

II.1.1. Il sistema penitenziario in Bulgaria

Il quadro legislativo del sistema penitenziario bulgaro si fonda sulle leggi seguenti:

- Codice penale (CC);
- Codice di procedura penale (CPC);
- Legge sull'esecuzione delle sanzioni penali e sulla detenzione preventiva (LEPSDC): fornisce principi generali, come l'esercizio del controllo sul comportamento del condannato, la differenziazione ed individualizzazione degli effetti dell'esecuzione della

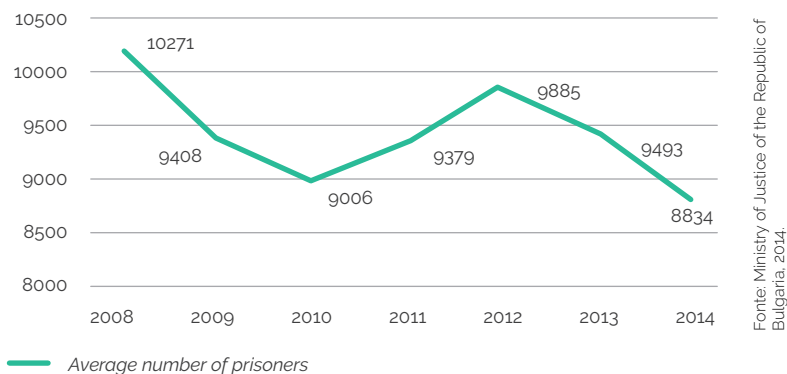
sanzione penale; umanità; divieto di tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; controlli indipendenti sulle attività delle Autorità, interazioni tra enti statali e organizzazioni non governative, etc. (Yordanova & Markov, 2011);

- Regolamento per l'applicazione della (RALEPSDC).

I cambiamenti democratici avvenuti a partire dagli anni '90 e l'accesso in Unione europea hanno costituito la base anche per lo sviluppo di standard penitenziari, purtroppo non completamente raggiunti. Inoltre, la questione penitenziaria esiste tuttora.

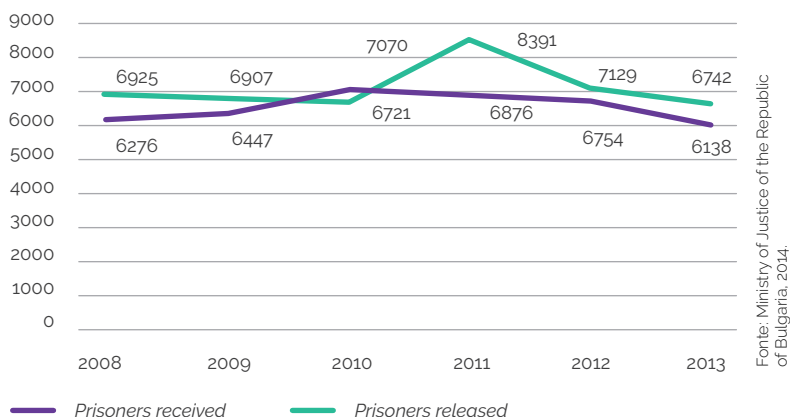
La **detenzione** è stata per anni la pena più applicata in Bulgaria. Il Codice penale prevede due sanzioni privative della libertà oltre alla detenzione: l'**ergastolo** e l'**ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata**, introdotto dopo l'abolizione della pena di morte nel 1998: la Bulgaria è uno dei pochi Paesi europei in cui esiste questa sanzione penale. Per quanto riguarda l'ergastolo, il Codice penale bulgaro prevede la possibilità di una sua sostituzione con la detenzione per trenta anni, se la persona condannata ha scontato almeno venti anni di pena. Il Grafico II.1.1 mostra il trend dei detenuti in Bulgaria nel periodo oggetto della ricerca.

Grafico II.1.1. *Numero medio dei detenuti in Bulgaria nel periodo 2008-2013*



Dopo un incremento nel periodo 2010-2012, il numero dei detenuti sembra diminuire. Il Grafico II.1.2 mostra il trend degli ingressi negli istituti penitenziari ed il numero di liberazioni nel quadro temporale oggetto della ricerca.

Grafico II.1.2 Numero dei detenuti entrati ed usciti dagli istituti penitenziari in Bulgaria nel periodo 2008-2013



Le pene detentive vengono eseguite all'interno di carceri e riformatori, come di *prison hostel* ad essi annessi. La Corte stabilisce il regime iniziale dell'esecuzione penale e il tipo di istituto penitenziario: carcere, riformatorio o *prison hostel*, a seconda di dove la persona debba essere collocata inizialmente. Nella maggior parte dei casi, vi sono possibilità di modifica di detto regime e di trasferimento da un istituto penitenziario all'altro (Yordanova & Markov, 2011). La legge stabilisce che le persone condannate vengano collocate nell'istituto penitenziario più vicino al loro indirizzo (art. 56.2 LEPSDC). Nonostante ciò, in gran parte dei casi la condizioni del sistema penitenziario bulgaro non consentono la pratica applicazione di questo principio, e nel 2010 il Consiglio dei Ministri ha evidenziato le conseguenze

negative derivanti da tale mancata applicazione. Inoltre, la legge bulgara prevede il principio di differenziazione e individualizzazione del trattamento penitenziario, a seconda di genere, età, natura del reato commesso e condanne precedenti. La Corte deve rispettare i seguenti criteri stabiliti per legge:

- ogni persona condannata per la prima volta alla detenzione non superiore a cinque anni per reati dolosi ed ogni persona condannata per reati colposi, scontano la loro pena all'interno di *prison hostels* aperti. C'è anche la possibilità di collocamento in carceri chiuse se la persona condannata è fuggita dalle Autorità o è stata inserita nell'elenco nazionale dei ricercati o se il reo soffre di dipendenza da alcol o da droghe o di seria patologia mentale;

- ogni condannato recidivo e ogni altro condannato non recidivo scontano le loro condanne in carcere o all'interno di *prison hostels* chiusi.

Carceri e *prison hostels* chiusi applicano regimi di bassa sicurezza, media sicurezza e sicurezza speciale. Le carceri aperte possono applicare solo regimi di minima sicurezza e bassa sicurezza.

Le pratiche notevoli in Bulgaria sono per lo più legate alla carcerazione e consistono in misure che abbreviano il periodo di detenzione. Il **lavoro volontario** è utilizzato per accorciare la pena detentiva, ed in questo senso può essere considerato un'alternativa alla detenzione. Tale effetto favorevole motiva il reo a lavorare. Anche lo **studio**, la formazione o il prendere parte a corsi di qualifica professionale, conducono alla riduzione della pena detentiva. Frequentare sedici moduli scolastici abbrevia la condanna di tre giorni. Gli esami annuali, biennali e di laurea equivalgono a cinque giorni lavorativi ciascuno. Per i detenuti che stanno sia studiando che lavorando, questi vengono

sommati, ma non possono superare i ventidue giorni al mese. Nell'anno scolastico 2013/2014, c'erano sette scuole e quattro sedi distaccate all'interno dei penitenziari bulgari. A settembre 2013, il numero totale dei detenuti che frequentavano la scuola era 1744 (102 detenuti in più rispetto all'anno precedente) (Graebisch & Burkhardt, 2014).

II.1.2. Alternative alla detenzione in Bulgaria

Il Servizio di *Probation* ha iniziato ad essere discusso intorno al 1994-1995, all'interno della profonda riforma del Sistema giudiziario. A partire dal 1995, grazie al supporto di esperti di altri Stati membri europei, all'aiuto finanziario fornito da organizzazioni quali Open Society Foundation, il British Council ed il Governo norvegese e alla grande collaborazione delle ONG, sono stati sviluppati diversi progetti che mirano ad aumentare i diritti dei detenuti e ad introdurre misure alternative. Dunque, è stata sviluppata una serie di progetti ed infine la *probation* è stata introdotta grazie alla Legge di emendamento del 27 settembre 2002. Successivamente, la Legge per l'esecuzione delle pene del 23 novembre 2004, insieme ad altri emendamenti al Codice penale, ha regolato la natura della *probation*, i meccanismi per la sua esecuzione e la sua implementazione (Rusinov, Karaganova & Manolcheva, 2008).

I compiti del Servizio di *probation* includono una valutazione del comportamento criminale del condannato.

Uno speciale metodo valutativo è utilizzato dai servizi penitenziari e di *probation* bulgari: *Offender Assessment System* (OAS). È basato sull'OASys del Regno Unito, adattato e validato con supporto di esperti britannici, ed attualmente in fase di standardizzazione. Esso analizza quattordici fattori ("zone") decritti come criminogeni, e può condurre a tre diverse conclusioni (basso rischio, medio rischio ed alto rischio) e ad informazioni qualitative e quantitative. Su questa

base, l'operatore del servizio di *probation*, in collaborazione col reo, prepara un programma che include tutti gli aspetti di esecuzione della misura (la cui intensità dipende dal rischio di recidiva) (Rusinov, Karaganova & Manolcheva, 2008).

Il Servizio di *probation* non ha l'onere di effettuare reports nella fase precedente la condanna; le sue maggiori attività sono collegate all'esecuzione della pena.

La legge bulgara prevede che i servizi di *probation* possano delegare l'esecuzione di particolari elementi delle misure alternative ad ONG o specialisti del settore. In ogni caso, la mancanza di standard porta ad una carente applicazione di tale previsione (Rusinov, Karaganova & Manolcheva, 2008).

In Bulgaria, il Servizio di *probation* si occupa di autori di reato adulti ma anche di minori (14-18 anni di età), per i quali sono sancite norme specifiche.

In Bulgaria, la *PROBATION* è un insieme di misure correzionali, educative e restrittive che mirano ed evitare la recidiva, coinvolgendo certi diritti ed interessi di colui che ha commesso il reato. La *PROBATION* consiste nell'imposizione di condizioni ed obblighi che il condannato deve rispettare (altrimenti, può essere imposta la carcerazione).

La *probation* consiste nella combinazione di due o più misure indicate nell'art. 42a CC (analizzate sotto), che possono essere suddivise in tre gruppi:

- misure volte a controllare il condannato;
- misure di supporto;
- misure riparative.

Nello specifico, le misure di *probation* sono:

1. Registrazione obbligatoria dell'indirizzo. Questa è una misura restrittiva volta alla supervisione e al controllo del reo.

2. Incontri periodici obbligatori con l'operatore del servizio di *probation*. Anche questa è una misura restrittiva, ma include anche alcuni elementi di supporto.

Richiedere al reo di risiedere all'indirizzo specificato e di incontrare l'operatore del servizio di *probation* sono misure che devono sempre essere incluse nella *probation*.

3. Restrizione nella libertà di movimento, che può includere il divieto di frequentare certi luoghi pubblici e ricreativi, divieto di lasciare un paese o una città determinati per più di 24 ore senza il consenso dell'operatore di *probation*, o divieto di lasciare casa per certi periodi durante il giorno o la notte.

Sebbene la legge bulgara preveda il monitoraggio elettronico, la sua pratica implementazione è al primo stadio. Il monitoraggio elettronico può essere applicato a persone condannate alla *probation* per facilitare le misure della registrazione obbligatoria dell'indirizzo e della restrizione nella libertà di movimento. La registrazione obbligatoria in questi casi è controllata da un software di riconoscimento vocale telefonico. Nel 2010, i Ministeri della giustizia britannico e bulgaro hanno implementato congiuntamente un progetto pilota di sei mesi per il monitoraggio elettronico, che purtroppo non ha avuto ulteriori sviluppi. Come riportato dai media, 10 persone condannate alla *probation* sono state poste sotto monitoraggio elettronico nel 2014 (Graebisch & Burkhardt, 2014). I dati forniti dal Ministero della Giustizia (Giugno 2014) mostrano un aumento dell'applicazione del monitoraggio elettronico, che rimane però carente.

4. Partecipazione a corsi di formazione, che possono promuovere uno stile di vita rispettoso della legge.

Questa misura consiste nella partecipazione a corsi di formazione professionale e/o a programmi ad influenza correzionale. Questi ultimi possono essere:

- programmi di sviluppo personale, inclusi corsi di alfabetizzazione, di sviluppo delle abilità di ricerca del lavoro, di comunicazione positiva con i servizi sociali e con la polizia;
- programmi correzionali volti a modificare i valori ed il comportamento del reo o ad aiutarlo a superare una dipendenza.

Durante l'implementazione di questi programmi di formazione professionale, il servizio di *probation* può collaborare con istituzioni statali, ONG e volontari (Rusinov, Karaganova & Manolcheva, 2008).

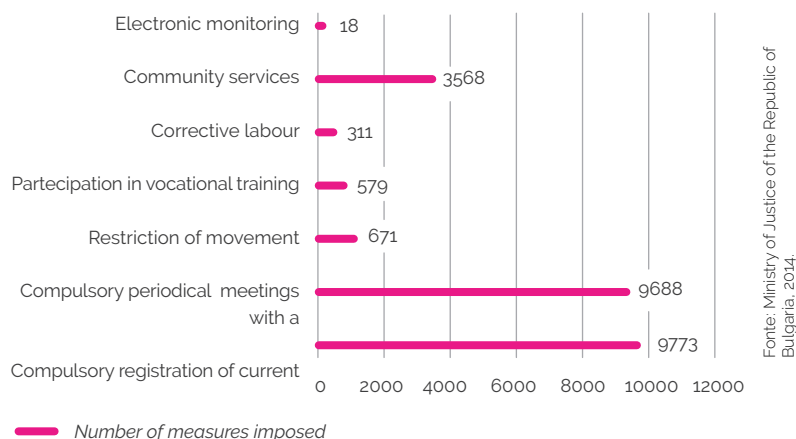
Queste prime quattro misure possono durare da sei mesi a tre anni.

5. Lavoro correzionale: è una misura ristorativa per la riparazione del danno causato dal reato. È applicata quando il reo è occupato e comporta una riduzione del salario dal 10 al 25% a favore dello Stato. Se il condannato rimane disoccupato, il lavoro correzionale è sostituito dal lavoro di pubblica utilità (un giorno del rimanente lavoro correzionale corrisponde ad un'ora di lavori di pubblica utilità).

6. Lavoro di pubblica utilità (anche senza restrizione di movimento). Questa misura non è applicabile ai minori di anni 16. Può durare da 100 a 320 ore, ma non per più di tre anni consecutivi. Il lavoro di pubblica utilità può avere luogo conformemente alla selezione effettuata dal *Probation Council*; comunque gli enti non possono essere privati, ma è richiesto che il 50% del capitale sia di proprietà statale

o regionale (Rusinov, Karaganova & Manolcheva, 2008). Il grafico II.1.3 mostra il numero delle summenzionate misure imposte all'interno di programmi di *probation* a Giugno 2014.

Grafico II.1.3. Numero delle misure imposte all'interno dei programmi di *probation* in Bulgaria a Giugno 2014



Le misure di *probation* possono essere imposte alle persone che hanno commesso crimini aventi un impatto pubblico relativamente basso, nei confronti dei quali il Codice penale prevede la pena della detenzione fino a tre anni. Esse possono essere stabilite come pena singola, ma anche come sostituzione della detenzione e pena complementare in caso di liberazione condizionale dal carcere.

La *probation* può essere imposta a detenuti condizionalmente liberati, dopo che hanno scontato metà o – in casi particolarmente seri – due terzi del loro periodo di detenzione, e se hanno dimostrato buona condotta e partecipazione attiva nelle attività formative, educative e lavorative (Rusinov, Karaganova & Manolcheva, 2008).

La *probation* sembra essere in aumento e più applicata che in passato: il Ministero della giustizia bulgaro ha rilevato che nel periodo 2005-2013 la *probation* ha rappresentato approssimativamente il 50% della totalità delle pene; inoltre i dati riferiti a Giugno 2015 mostrano un'ampia applicazione delle misure, la cui imposizione sembra aver superato il numero delle effettive condanne detentive.

Grafico II.1.4. Numero dei detenuti e delle persone in regime di *probation* in Bulgaria a Giugno 2014.



In Bulgaria, la *probation* può essere revocata al ricorrere di determinate condizioni: se il reo commette un altro crimine di natura generale (un crimine procedibile *ex officio*) prima della fine del periodo di *probation* e viene nuovamente condannato alla detenzione, eseguirà sia la pena sospesa che quella nuova. Se la persona che sta scontando la *probation* commette un reato colposo, la Corte può stabilire che la pena sospesa non venga eseguita in tutto o in parte. Se l'interessato, senza giustificato motivo, interrompe il trattamento impostogli dalla Corte, quest'ultima ordinerà l'esecuzione della intera pena sospesa (Graebisch & Burkhardt, 2014).

La *probation* sembra anche essere più economica della detenzione, dato che il Ministero della giustizia riferisce che il costo di un detenuto è di 700 BGN (€ 358,09, *ndr*) al mese, mentre quello di una persona che sta eseguendo una misura di *probation* è di 220 BGN (€ 112,54, *ndr*) (Ministry of Justice of the Republic of Bulgaria, 2014).

Altre misure alternative (oltre alla *probation*, che può includere gli elementi di cui sopra) sono:

- confisca della proprietà: consiste nella confisca della proprietà in favore dello Stato, e dunque non è applicabile se il condannato è sprovvisto di proprietà e non può influire sui bisogni minimi necessari per vivere;
- multa: è comparata alle entrate economiche, alle proprietà e agli obblighi familiari del condannato e non può essere inferiore a 100 BGN (€ 51,16, *ndr*);
- interdizione dai pubblici uffici, dall'esercizio di una determinata professione o attività, decadimento dei titoli onorari, perdita delle onorificenze militari e censura pubblica. Quest'ultima misura consiste nell'ammonire pubblicamente il reo tramite la stampa o altri mezzi indicati dalla Corte.

È importante ricordare che la *probation* è la sanzione alternativa più importante prevista dal Codice penale, che consiste in separate misure. Inoltre, essa può essere comminata congiuntamente ad altre pene, quali censura pubblica, interdizione e multa.

Nella fase precedente la condanna, le alternative alla detenzione che possono trovare applicazione sono:

- 1.** Obbligo di firma;

2. Cauzione;

3. Arresti domiciliari, che vengono applicati quando c'è la possibilità di reiterazione di reato o pericolo di fuga.

Il Codice penale bulgaro elenca nel Capitolo VII alcune situazioni che possono fondare l'esenzione dall'esecuzione della pena imposta:

- pena della *probation*;
- liberazione anticipata;
- grazia.

II.1.3. Gruppi (di detenuti) specifici e vulnerabili in Bulgaria

Sembra importante in questa sede anche analizzare le misure alternative e i regimi detentivi speciali previsti per gruppi specifici e vulnerabili.

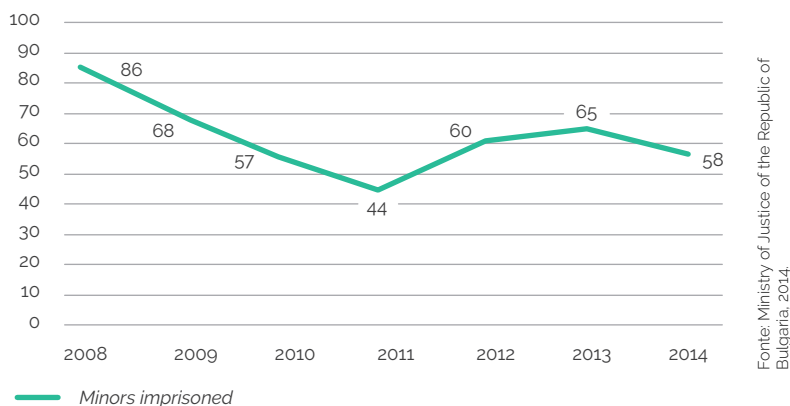
Il Capitolo VII del Codice penale bulgaro fornisce regole speciali per i **minori** che abbiano commesso reato. La legge bulgara suddivide i minori in due fasce d'età: da 14 a 16 e da 16 a 18 anni.

Le pene che possono essere applicate ai minori sono:

- detenzione;
- *probation*;
- censura pubblica;
- interdizione dall'esercizio di una professione o attività.

I minori privati della libertà vengono collocati all'interno di riformatori, distinti per ragazzi e ragazze.

Grafico II.1.5. Numero di minori detenuti in Bulgaria nel periodo 2008-2014



A confronto con il gruppo generale degli uomini adulti, i minori hanno alcuni diritti aggiuntivi, come un maggior contatto con il mondo esterno, più possibilità di stare in spazi aperti, più visite da parte dei parenti e di ONG, etc. Ciò perché la carcerazione è specificamente improntata ad una loro riabilitazione e ad una vita rispettosa della legge all'esterno del carcere. Andare a scuola abbrevia la durata della carcerazione, poiché tre giorni di scuola riducono la pena detentiva di un giorno. I giovani che frequentano la scuola possono anche lavorare fino a tre ore al giorno (Markov, Yordanova, Ilcheva & Doichinova, 2013).

Per quanto riguarda le misure alternative, i minori possono essere condannati alla *probation*. Possono anche essere ammessi a beneficiare della misura dopo aver espiato un terzo della pena detentiva (Graebisch & Burkhardt, 2014).

La legge per la prevenzione della delinquenza giovanile, adottata nel 1958 (durante l'inizio del regime comunista), giocò un ruolo fonda-

mentale nello sviluppo delle misure e sanzioni alternative in Bulgaria. Diverse parti di questa legge hanno di fatto introdotto e regolato l'uso di un'ampia varietà di sanzioni e misure applicabili nei confronti dei giovani – misure che non venivano comminate da una Corte e che venivano eseguite principalmente all'interno della comunità o di istituzioni scolastiche.

Nonostante ciò, la *probation* per i giovani è stata inizialmente sperimentata grazie a quattro progetti pilota finanziati dal governo norvegese in collaborazione con lo *United Nations Development Programme*, che ha avuto luogo nel 2002-2004 in Blagoevgrad, Bourgas, Gabrovo and Vidin (Rusinov, Karaganova & Manolcheva, 2008).

La *probation* nei confronti dei minori è implementata attraverso una procedura speciale, da un operatore del servizio specializzato in collaborazione con un ispettore del Child Pedagogic Office.

Questi operatori, in collaborazione col Child Protection Department e con un consulente pedagogista sviluppano i programmi per il controllo della misura di *probation* e l'impatto trattamentale. Vengono dunque elaborati un piano individuale per l'esecuzione delle misure imposte ed un programma per l'influenza correzionale nella comunità. In ogni caso, il lavoro correzionale non può essere comminato nei confronti di giovani con età inferiore ad anni 16 (Rusinov, Karaganova & Manolcheva, 2008).

Le donne sono collocate in carceri e in *prison hostels* separati. Esse possono essere assegnate al regime di sicurezza speciale solo allo stadio iniziale dell'esecuzione.

L'unico istituto penitenziario femminile in Bulgaria è ubicato a Sliven, e include un riformatorio per minori autrici di reato e due dormitori aperti.

Grafico II.1.6. Numero di donne detenute in Bulgaria nel periodo 2008-2014

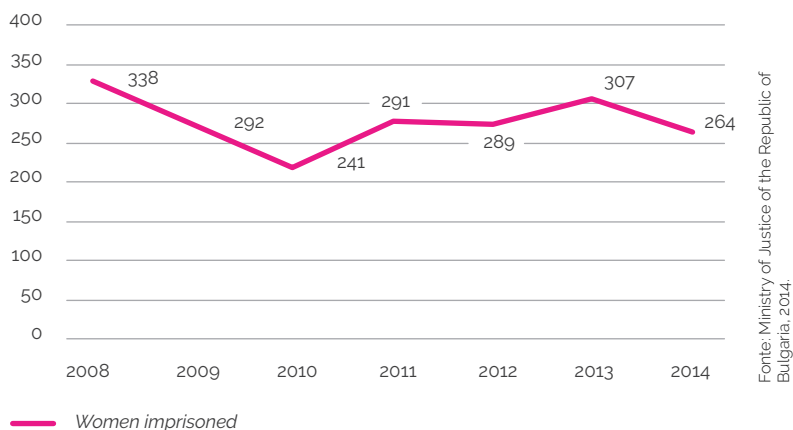


Grafico II.1.7. Numero di uomini e donne detenuti in Bulgaria nel periodo 2008-2013



Inoltre, come espressione di umanità, la legge bulgara contempla eccezioni per persone vulnerabili che siano assegnate al regime di sicurezza speciale: le **donne in-**

cinta o puerpere e coloro che sono **gravemente malati** possono essere posti sotto il regime di media sicurezza con il consenso del Direttore del carcere o del riformatorio. Questi soggetti vulnerabili hanno il diritto di permanere in aree aperte almeno due ore al giorno (una in inverno). La legge bulgara riconosce alla madre l'opportunità di posticipare l'esecuzione della pena detentiva fino al compimento di un anno di età del bambino. Se questa regola non è applicabile, i bambini della madre detenuta possono stare con lei presso l'infermeria del carcere fino ad un anno di età.

I cittadini stranieri che non risiedono stabilmente in Bulgaria devono scontare la pena detentiva in carceri o *prison hostels* appositamente designati: questa statuizione mira a proteggerli dagli effetti negativi che potrebbero derivare dal loro status di stranieri. Infatti, essi sono particolarmente vulnerabili a causa della loro mancata conoscenza della lingua e del sistema bulgaro, dell'isolamento dalle rispettive famiglie e comunità, della discriminazione, etc. Dev'essere comunque notato che il principio del collocamento nell'istituto penitenziario più vicino all'indirizzo di residenza del detenuto, spesso non trova applicazione (Markov, Yordanova, Ilcheva & Doichinova, 2013).

In Bulgaria, se il reo straniero è condannato e la Corte ritiene che non possa permanere all'interno del Paese per scontare la pena, può avere luogo l'espulsione. Il Ministro dell'Interno gestisce istituti specifici per il collocamento temporaneo degli stranieri che sono stati colpiti da un ordine di espulsione. I cittadini stranieri possono essere detenuti in questi istituti per un periodo di sei mesi, che in casi eccezionali può essere esteso fino a dodici mesi (Graebisch & Burkhardt, 2014).

Il numero dei cittadini stranieri detenuti è variato tra 165 e 262 persone in un periodo di dieci anni (2003-2013) (Markov, Yordanova, Ilcheva & Doichinova, 2013).

Come detto in precedenza, regole specifiche sono dettate anche con riferimento agli **autori di reato alcol-dipendenti, tossicodipendenti o con patologia mentale**: la Corte può decidere di detenerli in un carcere od *hostel* chiuso anziché in uno aperto, anche se sono condannati per la prima volta per un periodo non superiore a cinque anni o per reati colposi. Inoltre, il Codice penale bulgaro richiede espressamente che siano messe a disposizione cure mediche per i detenuti affetti da psicopatologia o da altro disturbo, come per condannati tossicodipendenti (art. 40.4 CC).

Le persone affette da queste problematiche dovrebbero anche essere collocate in speciali unità separate, che possano facilitare tali trattamenti (Yordanova & Markov, 2011). In ogni caso, il Codice penale bulgaro non prevede misure alternative specifiche per coloro che soffrono di tossicodipendenza. I detenuti dipendenti da sostanze sono circa il 20% (Ministry of Justice of the Republic of Bulgaria, 2014). Conformemente alla nuova legge, i rei tossicodipendenti possono essere trattati negli ospedali penitenziari all'interno delle unità psichiatriche, ma la distinzione tra pazienti psichiatrici e tossicodipendenti è spesso poco chiara.

Lo psichiatra del carcere e l'assistente sociale determinano quale programma il reo deve intraprendere al fine di trattare la dipendenza. Inoltre, un trattamento obbligatorio per dipendenza da alcool o droghe può essere applicato a chi sia detenuto.

Il trattamento obbligatorio è una misura coercitiva che la Corte impone congiuntamente alla sanzione e non sostituisce la pena. Esso viene imposto per un periodo determinato e la specifica misura dipende dal tipo di sanzione imposta. Le persone sottoposte a trattamento obbligatorio sono soggette a valutazioni periodiche in merito alle loro condizioni, anche perché se la misura non è più necessaria, termina (Graebisch & Burkhardt, 2014).

Il Ministero della Giustizia riferisce che nel 2013, nelle carceri bulgare sono stati implementati sette progetti di riabilitazione da droghe, i quali hanno coinvolto 82 detenuti. Questi programmi erano a breve termine, a causa del carico di lavoro di psicologi e assistenti sociali e ai requisiti tecnici per la loro implementazione.

Sostanze stupefacenti o medicinali con effetti stupefacenti sono forniti, solo con riferimento alla dose giornaliera, a coloro che ne necessitano. Questa regola si applica anche al trattamento metadonico per detenuti tossicodipendenti.

All'interno delle carceri esiste il trattamento sostitutivo, messo a disposizione dallo Stato tramite il National Narcotics Centre. Inoltre, sono disponibili programmi di sostituzione anche nel quadro di progetti di ONG, che uniscono alla sostituzione metodologie psicologiche e di riduzione del danno. Purtroppo, sembra che essi non siano sostenibili (Markov, Yordanova, Ilcheva & Doichinova, 2013).

Bisogna notare che la legge bulgara non prevede specifiche misure alternative per reati droga-correlati: tutti questi sono puniti con la detenzione o con la multa, e non con la *probation*. Essa può sostituire la detenzione nei casi meno gravi. In ogni caso, vi è un gran numero di pene sospese (Graebisch & Burkhardt, 2014).

I detenuti con patologia mentale vengono trasferiti nel carcere di Lovech, dove è situato l'ospedale psichiatrico specializzato: qui lo psichiatra e lo psicologo somministrano test utili per la diagnosi. Se il

sospetto di malattia mentale viene confermato, il detenuto viene inviato alla clinica psichiatrica nel carcere di Lovech (Markov, Yordanova, Ilcheva & Doichinova, 2013). Quando il tossicodipendente è condannato alla *probation*, può essere imposto un programma specifico per superare la dipendenza. Questo può essere implementato anche grazie a collaborazione, supporto e coinvolgimento di ONG (Graebisch & Burkhardt, 2014).

II.1.4. Focus su... La prospettiva delle vittime

Il servizio di *probation* bulgaro non si relaziona con le vittime di reato, sebbene la riparazione verso di esse sia un punto fondamentale dei piani d'azione adottati. A partire dal 1999, è stata applicata la possibilità di terminare un procedimento penale con la firma di un accordo. Le statistiche mostrano che durante il 2007-2008, circa 6500 casi o più di un quarto dei procedimenti penali sono terminati con un accordo. Questo procedimento (che contiene alcuni elementi di mediazione) consente di meglio osservare gli interessi della vittima: ad es. se c'è stato danneggiamento della proprietà, l'accordo è consentito solo se i danni vengono riparati (CPC).

Bisogna rilevare che in Bulgaria c'è una Legge sulla mediazione che la definisce come un metodo alternativo di risoluzione delle controversie giudiziarie e non giudiziarie (Rusinov, Karaganova & Manolcheva, 2008).

II.1.5. Focus su... Recidiva

Come descritto nella Premessa metodologica, secondo la legge bulgara sussiste recidiva quando vi è un individuo condannato per un determinato reato, che commette un ulteriore reato, indipendente da quello precedente.

Ci sono tre tipologie di recidiva:

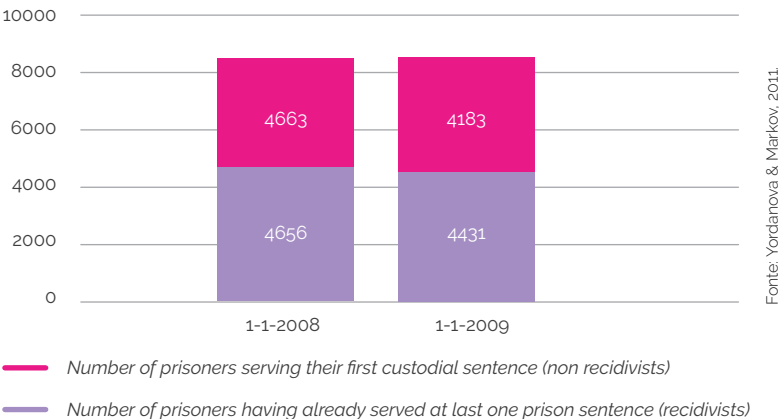
- 1. Generale,
- 2. Speciale,
- 3. Pericolosa.

La qualificazione di "recidivo pericoloso" comporta alcuni effetti sfavorevoli, quali una diminuzione dell'ambito riabilitativo (art. 30) e un iniziale regime di esecuzione penale severo e rigoroso, dopodiché generale ma non leggero. Per i recidivi c'è anche uno speciale regime, che include sei mesi in cella di isolamento.

Inoltre, anche se il reo restituisce o risarcisce la proprietà rubata, la pena non viene modificata. L'istituto della liberazione condizionale anticipata non è applicabile se il reo è un recidivo pericoloso.

La recidiva è un importante indicatore dell'effettiva risocializzazione del reo, e dunque dell'efficacia della sanzione. Come vediamo nel Grafico Il.1.8, il numero dei recidivi in carcere sembra alto.

Grafico Il.1.8. *Numero dei detenuti recidivi in Bulgaria nel periodo 2008-2009*



II.2. SPAGNA

Grazie alla collaborazione di C. Martinez e J. Ollero, Federación Andaluza Enlace (ES)

II.2.1. Il sistema penitenziario spagnolo

Il Sistema penitenziario spagnolo è basato sulle seguenti leggi e normative:

- Costituzione Spagnola,
- Codice penale spagnolo, modificato più volte, tra cui anche nel 1995 e nel 2015 (CC);
- Legge generale penitenziaria (LOGP) del Settembre 1979;
- Decreto Regio 190/96 del 9 Febbraio, cosiddetto Regolamento Penitenziario (PR).

Queste leggi descrivono il sistema penitenziario spagnolo come ispirato ai criteri dell'individualizzazione e della progressione per gradi. Individualizzazione significa che la storia delinquenziale e la personalità del reo sono tenute in considerazione nella sua assegnazione all'appropriato regime penitenziario.

La progressione evidenzia la flessibilità del sistema: ogni detenuto può progredire fino al cosiddetto terzo grado (regime aperto), ma anche peggiorare il suo regime in caso di comportamento negativo. Solitamente, all'inizio dell'esecuzione, il comitato di valutazione assegna il secondo grado al detenuto; solo in casi eccezionali (ad es. se mostra comportamento violento) egli è posto in primo grado (Ministerio del Interior - Secretaría General Técnica, 2014).

In Spagna possiamo distinguere:

- **Carceri ordinarie;**

- **Centri di Integrazione Sociale (SIC).** Questi centri accolgono detenuti che scontano la pena in regime aperto o che sono in uno stato avanzato del processo di integrazione. Attraverso i SIC sono gestite anche le misure alternative che non richiedono l'ingresso in istituto, inclusi i lavori di pubblica utilità, la sospensione condizionale della pena e gli arresti domiciliari. Esse conducono anche il monitoraggio delle *probation*. I SIC, ove possibile, sono ubicati in aree urbane o semi-urbane, vicine ad ambienti sociali che sono familiari ai condannati, per rendere più facile la loro reintegrazione sociale tra persone libere. L'ambiente aperto richiede l'accettazione volontaria dell'interessato ed è basato sul principio della fiducia, tanto che i detenuti sono liberi di gestire fuori dal centro i propri impegni lavorativi e trattamentali. I SIC giocano di base un ruolo residenziale, ma offrono anche interventi e attività trattamentali, lavori sociali e laboratori produttivi. Tutti sono dotati di sistemi di sicurezza. La tecnologia offre la possibilità di controllare in remoto la mobilità dei detenuti e dunque la possibilità di combinare sia una maggiore libertà ed integrazione sociale dei detenuti, sia la domanda sociale di sicurezza sociale (braccialetto o cavigliera collegata ad un rilevatore telefonico, segnalatore personale tramite GPS, sistema di riconoscimento vocale, etc.);

- **Unità per madri;**

- **Ospedali psichiatrici penitenziari;**

- **Unità per dipendenti** (Ministerio del Interior - Secretaría General Técnica, 2014).

Dato che il sistema spagnolo è ispirato all'individualizzazione, il trattamento viene assegnato tenendo in considerazione una valutazione globale della personalità del reo, della natura del reato, etc. Alcuni importanti programmi sono descritti nella tabella II.2.1.

Tabella II.2.1. *Importanti programmi implementati nelle carceri spagnole per gruppi target specifici*

Aggressors in the family	<i>Inmates who have committed crimes of intimate partner violence (IPV)</i>	<i>It is done in a group and therapy continues over a year.</i>	<i>Implemented in 41 prison (2010)</i>
Control of sexual assault	<i>Inmates who have committed sexual offenses against women or children.</i>	<i>Psychotherapeutic intervention continues for two years.</i>	<i>Implemented since 2005, is conducted in 29 centres</i>
Foreign prison population	<i>Foreign national prisoners</i>	<i>Includes three major areas of intervention: the education (regulated teaching, language skills, vocational training and health education); basic knowledge of legal matters, socio-cultural characteristics of Spain and cross-cultural activities; education in values and cognitive skills.</i>	<i>Implemented in 20 institutions.</i>
Suicide prevention	<i>Prison population (at risk of suicide)</i>	<i>It aims prevent suicidal attempts. It is a comprehensive protocol, used by technicians to identify the social or personal situations that may pose a high risk of suicide. It is complemented with the figure of "assigned inmate support" (peer-to-peer support)</i>	<i>In three years it has achieved good results, reducing by almost half the number of deaths. It is implemented in all prisons.</i>

People with physical, sensory or intellectual disability.	<i>People with disabilities</i>	<i>It includes early detection of cases, allocation to departments or centres without architectural constraints and the processing of official certificates. In the case of mentally handicapped inmates the intervention is oriented to basic skills training to achieve autonomy.</i>	<i>Introduced in 35 centres. Program for mental disabilities is in cooperation with FEAPS . Federation of Organizations for Persons with Intellectual Disabilities</i>
Internal departments closed regime	<i>Persons imprisoned in closed regime</i>	<i>It aims to integrate the inmate into an ordinary system of regular living. It conducts formative, leisure and sports and therapeutic treatment</i>	
Intervention with youth.	<i>Youth imprisoned</i>	<i>Comprehensive intervention including academic training and employment, leisure, culture and sport, hygiene and health education. It also deals with social and family aspects of youth. It contains a specific program called Pro Social Thought, based on cognitive strategies.</i>	<i>Introduced in 2007, it is implemented in 23 centres in which this type of population exists.</i>

<i>Animal-assisted therapy (TACA).</i>	<i>Inmates with an unstable personality (impulsivity, poor self-esteem, low levels of empathy) and a deficit in self-care behaviour.</i>	<i>It is based on the hypothesis that animal contact produces substantial improvements in the physical and psychological condition of people with problems.</i>	<i>Introduced in 2007 in collaboration with an association that provides both animals and resources for their care and attention. It exists in 14 prisons.</i>
<i>Conflict resolution.</i>	<i>Inmates who manifest problems of cohabitation.</i>	<i>It aims that the solve these problems peacefully, with the support of a mediator</i>	<i>Introduced since 2007 at 11 centres.</i>
<i>Comprehensive care for the mentally ill.</i>	<i>Inmates with mental illness</i>	<i>It provides specialized care with a special emphasis on occupational and therapeutic activities.</i>	

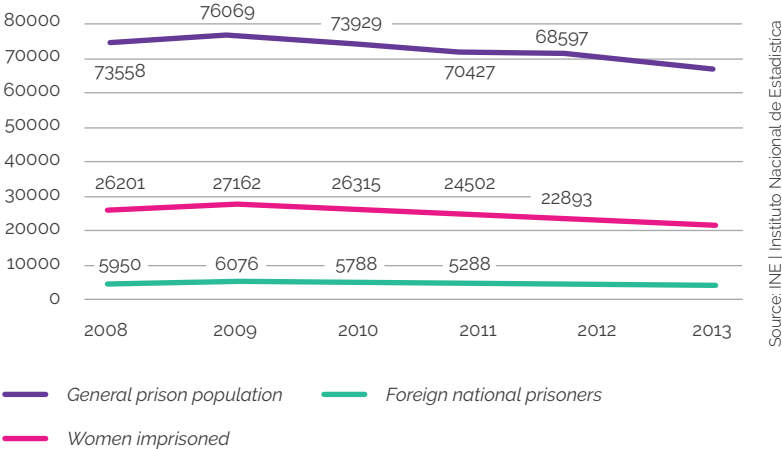
Source: Ministerio del Interior - Secretaría General Técnica, 2014.

Un altro importante strumento nel sistema penitenziario spagnolo è il lavoro: l'Agenzia autonoma per il **lavoro** penitenziario e la formazione per l'impiego ha la responsabilità di mettere a disposizione dei detenuti le risorse necessarie perché essi possano migliorare la loro formazione lavorativa. Tutte le carceri hanno laboratori in cui i detenuti possono effettuare attività lavorativa retribuita. Questa attività è considerata un impegno speciale ai sensi dello Statuto dei lavoratori (Legge 8/1980, 10 Marzo). Nel 2010 più di 12300 detenuti erano impiegati nei laboratori produttivi interni. Ciò significa che il 40,5% della popolazione penitenziaria lavora internamente. L'attività lavorativa nei laboratori del carcere è autofinanziata per quanto non sostenuto dal budget statale (Ministerio del Interior - Secretaría General Técnica, 2014).

Le organizzazioni non governative ed il volontariato giocano un importante ruolo nel Sistema penitenziario spagnolo, sia quando il reo è in carcere, sia quando sta

eseguendo una misura alternativa. Nel 2009, più di 581 organizzazioni hanno partecipato in questa attività e circa 6000 collaboratori sono entrati in carcere per sviluppare programmi formativi per l'inserimento lavorativo, la reintegrazione sociale, il trattamento sanitario o per le tossicodipendenze, le attività educative, etc. (Ministerio del Interior - Secretaría General Técnica, 2014).

Grafico II.2.1. *Popolazione penitenziaria (generale, donne, stranieri) in Spagna nel periodo 2008-2013*



Come mostra il Grafico II.2.1, la popolazione penitenziaria è diminuita di circa 10000 unità dal 2009 al 2013. Le donne in carcere rappresentano una percentuale maggiore, a confronto con altri Stati europei. Inoltre, gli stranieri rappresentano circa un terzo della popolazione penitenziaria: insieme a donne, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici e minori, possono essere considerati soggetti vulnerabili. Dunque, in considerazione dei loro specifici bisogni, le pagine seguenti si concentreranno anche su questo gruppo

target. In ogni caso, dobbiamo ricordare i programmi descritti nella Tabella II.2.1, dedicati ad autori di reato in situazioni di vulnerabilità.

La Tabella II.2.2. mostra la popolazione penitenziaria suddivisa per Regione.

Tabella II.2.2. *Popolazione penitenziaria in Spagna nel periodo 2008-2013, suddivisa per Regione*

REGION	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Andalucía	16635	17495	17215	16174	15767	15190
Aragón	2557	2644	2587	2478	2239	2273
Asturias	1623	1547	1537	1444	1437	1385
Baleares	2090	1937	1865	1771	1790	1715
Canarias	3297	3198	3029	3567	3708	3587
Cantabria	780	724	682	671	649	644
Castilla y León	7431	7021	6877	5757	5414	5299
Castilla La Mancha	2353	2227	2185	1968	1967	1885
Cataluña	10041	10531	10526	10497	10041	9797
Comunidad Valenciana	7205	8240	7768	7397	7185	6940
Extremadura	1437	1408	1427	1317	1263	1213
Galicia	5084	4904	4410	3701	3639	3688
Madrid	9379	10515	10341	9503	9161	8916
Murcia	979	967	886	1610	1656	1637
Navarra	265	250	235	251	317	313
País Vasco	1405	1472	1436	1441	1404	1377
Rioja, La	414	405	366	371	369	372
Ceuta y Melilla	583	594	557	554	591	534
TOTAL	73558	76079	73929	70472	68597	66765

Fonte: INE | Instituto Nacional de Estadística

La popolazione penitenziaria è per la maggior parte composta da persone di 31-40 anni, che rappresentano circa un terzo del totale dei detenuti: nel 2013, vi erano 22517 persone di età compresa tra i 31 ed i 40 anni nelle carceri spagnole, e 3117 di loro erano in detenzione preventiva (INE | Instituto Nacional de Estadística).

Con riguardo agli illeciti commessi dalla popolazione penitenziaria, i dati forniti dall'Istituto di Statistica Nazionale (INE) mostrano al primo posto reati contro la proprietà e contro l'ordine socio-economico (2008:22354; 2009:23015; 2010:22779; 2011:22302; 2012:20762; 2013:20927), seguiti da crimini contro la salute pubblica (2008:14752; 2009:16349; 2010:16227; 2011:14903; 2012:14520; 2013:13808).

Il Segretariato Penitenziario Generale Spagnolo stima il costo giornaliero per ogni detenuto in € 53,00 nel 2013: dopo il picco del 2011 (64,99%), esso sembra decrescere. Il costo può essere più alto in Catalogna: qui i dati sono disponibili solo per il 2009 e 2010 e c'è un'importante differenza rispetto a quanto avviene nell'Amministrazione centrale (2009: Catalogna: € 88,29 , Amministrazione centrale € 50,27 ; 2010: Catalogna: € 76,43, Amministrazione centrale: € 49,97).

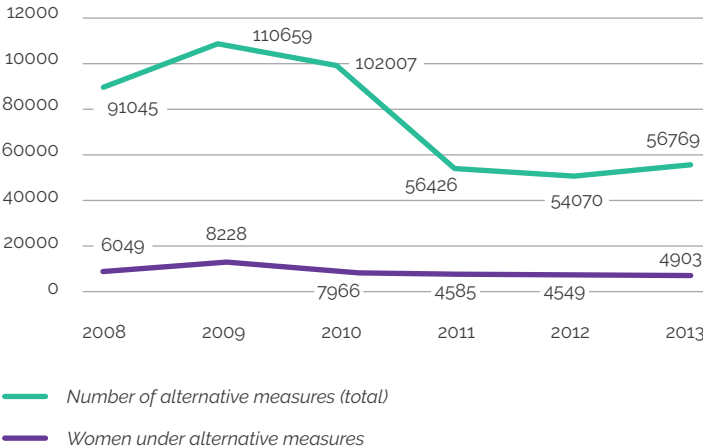
II.2. Sanzioni alternative in Spagna

Il sistema penitenziario spagnolo indica diverse sanzioni alternative analizzate nel prosieguo, che possono essere imposte solo dopo una condanna penale definitiva. La Corte può concedere al condannato alcune di queste alternative, se tutti i requisiti stabiliti per legge sussistono. Inoltre, una volta ammessovi, il reo deve rispettare le prescrizioni imposte dal giudice, altrimenti

egli potrà ordinare l'esecuzione della pena originaria. Il Grafico Il.2.2 fornisce il numero delle misure alternative in Spagna (popolazione generale e donne) nel quadro temporale oggetto della ricerca, mentre la Tabella Il.2.3 mostra le misure alternative suddivise per Regione.

Per quanto riguarda l'età degli autori di reato sottoposti a sanzione alternativa, la maggior parte della popolazione penitenziaria ha età compresa tra i 21 e i 30 anni (2013:17362) e tra i 31 e i 40 (2013:17280).

Grafico Il.2.2. *Numero delle misure alternative (totali e donne) in Spagna nel periodo 2008-2013*



Fonte: INE | Instituto Nacional de Estadística

Tabella II.2.3. Misure alternative in Spagna nel periodo 2008-2013, suddivise per regione

REGION	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Andalucía	17826	20567	16970	9608	9726	10084
Aragón	2416	2767	2613	1690	1712	1623
Asturias	1985	2474	2426	1388	1261	1174
Baleares	3408	4302	3910	2682	2412	2316
Canarias	7294	8402	6399	4708	4578	5110
Cantabria	1459	1804	1454	892	820	708
Castilla y León	2743	3621	4293	2346	2289	2291
Castilla La Mancha	2822	4459	4119	2008	2189	2094
Cataluña	12505	14279	13254	7062	5763	6581
Comunidad Valenciana	11399	14759	14562	10460	9904	10325
Extremadura	1666	2343	2272	1524	1548	1623
Galicia	5498	6868	6718	3804	3570	3842
Madrid	8474	10093	9942	1687	1584	2287
Murcia	5616	6745	5667	2753	2525	2556
Navarra	1540	1609	1528	641	653	589
País Vasco	3624	4646	4781	2590	2982	3102
La Rioja	537	612	768	498	451	385
Ceuta	16	51	120	41	79	55
Melilla	217	258	211	44	24	24
TOTAL	91045	110659	102007	56426	54070	56769

Fonte: INE | Instituto Nacional de Estadística

Sospensione della pena (art. 80-86 CC). Generalmente, si applica a coloro che hanno commesso reato per la prima volta e che sono stati condannati a non più di due anni di carcere. Inoltre, è necessario che la persona condannata adempia gli obblighi civili che discendono dal reato. Ecce-

zionalmente, essa si applica anche a chi è già condannato, solo se ha riparato il danno causato dal reato. Il periodo di sospensione può durare da due a cinque anni. Durante questo periodo, il soggetto è obbligato a rispettare le prescrizioni impostegli dal giudice, che sono volte ad evitare la commissione di ulteriori crimini e promuovono la riabilitazione. Se il reo non rispetta le prescrizioni, dovrà scontare la pena originaria. Se invece il termine trascorre senza infrazioni, la Corte deve dichiarare l'estinzione definitiva della pena detentiva originale.

Non sono previsti particolari requisiti per la sospensione della sentenza nei confronti di **autori di reato che soffrono di patologia mentale seria ed incurabile**.

La **sospensione della pena nei confronti di tossicodipendenti** in trattamento di disintossicazione ha requisiti meno stringenti, così che può essere applicata anche ad autori di reato recidivi con lunghe pene. D'altro canto, è molto stringente con riguardo alle prescrizioni che il reo deve rispettare. Inoltre, sebbene possa essere applicata per condanne fino a cinque anni, molte persone col profilo di tossicodipendente che hanno commesso il reato a causa della loro dipendenza (piccoli crimini di droga al dettaglio) non possono accedere a questa possibilità. Inoltre, il periodo di sospensione andrà da tre a cinque anni, dunque il limite minimo è più alto di quanto non sia per la sospensione generica. In aggiunta alle obbligazioni previste per la sospensione generica, il reo tossicodipendente sarà anche impegnato in un trattamento specifico, che è la condizione per la prosecuzione del periodo di sospensione: se abbandona il trattamento di disintossicazione, dovrà scontare la pena originaria.

La sospensione della pena può essere soggetta ai seguenti divieti od obblighi (artt. 82-84 CC):

- Divieto di avvicinarsi alla vittima, a membri della sua famiglia o a persone specificate dalla Corte;
- Divieto di frequentare determinate persone;
- Divieto di frequentare determinati luoghi;
- Obbligo di risiedere ad un indirizzo specificato;
- Obbligo di frequentare un programma formativo o professionale (educativo, lavorativo, culturale, di educazione sessuale o stradale, etc.);
- Altre obbligazioni che il giudice ritenga necessarie per la riabilitazione del reo;
- Implementazione di un accordo, risultante dalla mediazione;
- Pagamento di una multa;
- Lavori di pubblica utilità.

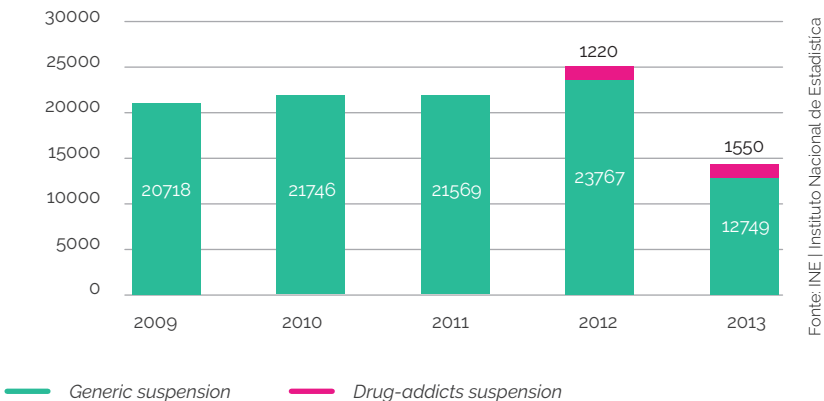
Possiamo dire che il nuovo Codice penale spagnolo ha unitificato nell'art. 80 le misure prima indicate negli artt. 80 (sospensione della pena generica), 87 (sospensione della pena nei confronti di tossicodipendenti) e 88 (sostituzione della pena).

La **sostituzione della pena (art. 88 vecchio CC)** era applicabile a condanne fino ad un anno (eccezionalmente fino a due) e il condannato non poteva essere delinquente abituale (aver commesso tre o più reati della stessa indole, ed essere stato per questi condannato, in un periodo non superiore a cinque anni). Inoltre, la detenzione può essere sostituita con la multa o con i lavori di pubblica utilità. La Corte poteva imporre una serie di prescrizioni come in caso di una sospensione. In caso di andamento negativo, il giudice ordinava l'esecuzione della pena originariamente sospesa, detraendo il periodo scontato in misura alternativa.

La **sospensione della pena generica (art. 80 vecchio CC)** è stata la misura alternativa più applicata fino a Luglio 2015. I giudici e i tribunali potevano sospendere l'esecuzione della detenzione non superiore a due anni quando era ragionevole che l'esecuzione della pena non fosse necessaria a prevenire la commissione di ulteriori reati. Per prendere questa decisione, il giudice e il tribunale dovevano valutare le circostanze del reato, le condizioni personali del reo, il suo background, il suo comportamento dopo il fatto, i suoi sforzi per riparare il danno, le sue condizioni familiari e sociali, etc. Le condizioni necessarie per sospendere l'esecuzione della pena erano le seguenti: che la persona fosse un autore di reato primario, che la pena o la somma delle pene imposte non eccedesse i due anni e che gli obblighi civili derivanti dal reato fossero soddisfatti,

La **sospensione speciale nei confronti di tossicodipendenti** consisteva nella sostituzione della pena con il trattamento della tossicodipendenza. Il tribunale poteva ordinare la sospensione dell'esecuzione della detenzione non superiore a cinque anni se il condannato aveva commesso il crimine a causa della tossicodipendenza ed aveva deciso di intraprendere un trattamento per la dipendenza.

Grafico II.2.3. *Numero di sospensioni delle pene in Spagna (generiche e nei confronti di tossicodipendenti) nel periodo 2009-2013*



Lavori di pubblica utilità (art. 49 CC). Questa sanzione è prevista per reati minori e come sostituto della detenzione fino ad un anno (eccezionalmente fino a due) per la commissione di contravvenzioni. Consiste nell'impegno in attività di interesse sociale o, ove possibile, nella partecipazione in vari laboratori e programmi educativi o terapeutici.

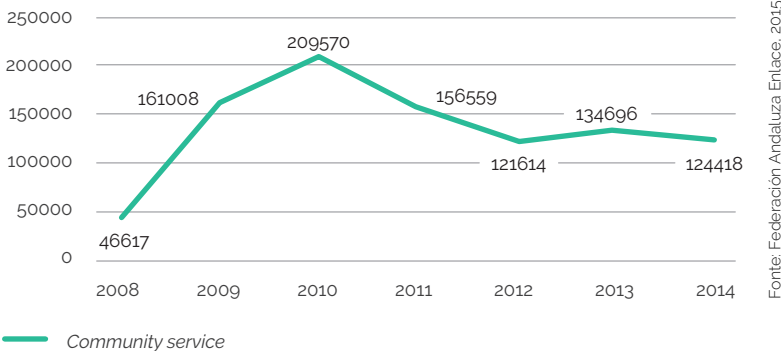
Per come regolamentata, questa sanzione è difficilmente applicabile a reati tradizionalmente associati con problemi di tossicodipendenza.

Questa misura richiede il consenso preventivo del detenuto. Essa ha il valore di una riparazione simbolica e consiste nello svolgere attività utili alla società. Il lavoro di pubblica utilità è messo a disposizione dalle autorità statali, regionali e locali, che a tal fine stabiliscono accordi tra loro stesse o con realtà pubbliche e private che svolgano attività di pubblica utilità. In quest'ambito, il contributo della comunità con risorse umane e finanziarie è basilare. L'amministrazione penitenziaria coordina il sistema giudiziario e le risorse sul territorio; inoltre, è responsabile della supervisione e del controllo dell'esecuzione delle pene, mentre le organizzazioni forniscono attività e sedi. Nel 2008 c'erano 305 organizzazioni che collaboravano in quest'ambito. L'accordo di collaborazione firmato dalla Federazione spagnola delle amministrazioni locali e provinciali (*Federación Española de Municipios y Provincias* | *FEMP*) è stato un importante raggiungimento, perché esso promuove e coordina le attività con le amministrazioni locali che offrono sedi per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità. Le aree di azione sono: trattamenti per la tossicodipendenza; intervento con persone mentalmente malate; intervento con autori di violenza domestica; supporto a persone condizionalmente liberate, offerta di lavori di pubblica utilità, etc. (Espartero, 2008). Il condannato può proporre al servizio penitenziario di impegnarsi in una attività specifica. L'esecuzione di questa condanna sarà

ispirata ad un principio di flessibilità per riconciliare, per quanto possibile, il normale sviluppo delle attività quotidiane dei condannati con l'esecuzione della pena. Il lavoro di pubblica utilità è un'attività complementare, non retribuita, che non sostituisce il lavoro o compete col mercato del lavoro. Esso ha anche un fine riparativo.

I lavori di pubblica utilità sono per lo più utilizzati per reati relativi alla sicurezza stradale (Ministerio del Interior - Secretaría General Técnica, 2014). Il lavoro di pubblica utilità può essere imposto come pena principale per alcuni reati o, più frequentemente, come sostituto di una pena pecuniaria. La durata giornaliera non può eccedere due ore e non può essere imposto per più di 180 giorni (Espartero, 2008). I lavori di pubblica utilità hanno uno scopo benefico comune e possono consistere nel riparare il danno o nel fornire supporto e assistenza alla vittima; e nella partecipazione a workshop o programmi professionali, lavorativi, culturali, etc. Chi sta eseguendo questa misura deve investire un certo tempo nello sviluppo dell'attività assegnatagli. Tra i tanti vantaggi di questo tipo di sanzione, c'è la promozione di valori quali la solidarietà, la responsabilità ed il bene comune.

Grafico II.2.4. *Numero dei lavori di pubblica utilità in Spagna nel periodo 2008-2013*



Liberazione condizionale (artt. 90-93 CC e 192-201 Regole penitenziarie). Liberazione condizionale significa che il reo sconta la parte finale della pena fuori dal carcere, ma deve rispettare diverse prescrizioni. La liberazione condizionale può essere concessa agli autori di reato che siano stati classificati in terzo grado, che abbiano espiato almeno tre quarti della loro pena e che abbiano dimostrato buona condotta. Non si può dar luogo alla liberazione condizionale se il condannato non ha soddisfatto gli obblighi civili derivanti dal reato. Inoltre, il giudice può decidere di concedere la liberazione condizionale anche ai detenuti che abbiano espiato almeno due terzi della pena e che durante la carcerazione abbiano partecipato ad attività lavorative, culturali, professionali e formative, che siano in terzo grado e abbiano dimostrato buona condotta. Eccezionalmente, la liberazione condizionale può essere concessa agli autori di reato che sono in carcere per la prima volta e per una condanna fino a tre anni, che abbiano espiato almeno metà della loro pena, che siano in terzo grado e che abbiano mostrato comportamento positivo. Altri soggetti che possono essere ammessi alla liberazione condizionale sono particolarmente vulnerabili.

Se il reo commette un nuovo reato o non rispetta alcune delle prescrizioni, sarà nuovamente incarcerato. L'autore di reato cui sia stata revocata la liberazione condizionale, scontrerà in carcere la totalità della pena, da quando la liberazione condizionale è stata concessa (egli/ella "perderà" il tempo passato in liberazione condizionale).

Terzo grado (art. 72 Legge penitenziaria generale e artt. 80-88, 100 e 182 delle Regole penitenziarie). Insieme alla liberazione condizionale, è conosciuto come opzione prevista all'interno del sistema penitenziario. Questo è il regime

detentivo meno severo, conosciuto anche come regime aperto. Include differenti livelli di flessibilità, che vanno da permessi di un giorno o di un fine settimana, a più lunghi permessi all'interno di centri di disintossicazione. Per ottenere questo regime è necessario aver scontato un periodo minimo in carcere, che varia a seconda del caso specifico.

II.2.3. Gruppi vulnerabili

Gli autori di reato con seri disturbi mentali rappresentano uno dei gruppi vulnerabili. Il Codice penale spagnolo prevede **misure di sicurezza** per quegli autori di reato che sono stati giudizialmente dichiarati non responsabili delle loro azioni. Inoltre, essi non possono scontare le pene detentive in regime ordinario, ma dovrebbe esser loro imposta una misura di sicurezza. Il codice penale include misure detentive (come l'internamento in un ospedale psichiatrico) e misure non detentive (come in trattamento medico). La permanenza di un paziente all'interno dell'ospedale psichiatrico penitenziario non può eccedere, in ogni caso, la pena massima stabilita dalla sentenza. Dobbiamo ricordare che le problematiche psichiatriche sono un'importante questione anche in carcere, dove troviamo persone che il giudice ha ritenuto in grado di comprendere le conseguenze e l'illegalità del reato.

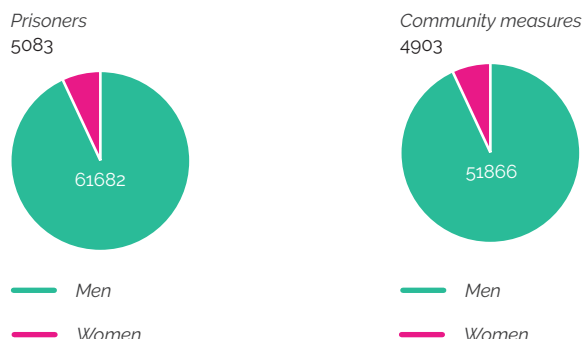
Gli ospedali psichiatrici giudiziari sono centri specializzati per autori di reato con disturbi mentali cui sia stata imposta una misura di sicurezza. Il giudice ha ritenuto queste persone non penalmente responsabili a causa della patologia mentale che non consente loro di comprendere l'illegalità e le conseguenze del reato. In questi centri l'assistenza sanitaria è l'attività primaria ed è gestita da un team multidisciplinare (psichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori, etc.) responsabile del processo di riabilitazione del reo secondo il modello di intervento

bio-psicosociale. L'obiettivo primario di questi ospedali è la stabilizzazione psicopatologica dei pazienti e la riduzione della loro pericolosità. Per raggiungere questo obiettivo, oltre ad un programma estensivo di attività riabilitative – cura psichiatrica e psicologica, terapia occupazionale, attività educative e formative, sport, uscite terapeutiche, assistenza alle famiglie, etc. – è essenziale la collaborazione con istituzioni sanitarie e sociali responsabili della prosecuzione del trattamento e del monitoraggio della patologia mentale. Il Segretariato Penitenziario Generale ha due ospedali psichiatrici, situati ad Alicante e Siviglia (Ministerio del Interior - Secretaría General Técnica, 2014).

L'autore di reato **tossicodipendente** può essere condannato con alcune di queste misure, se il tribunale ritiene che non fosse responsabile a causa della sua dipendenza. Inoltre, essi possono essere condannati all'internamento in un centro di disintossicazione o a seguire un trattamento riabilitativo. Maggiori dettagli circa questo gruppo specifico verranno riportati nel prossimo paragrafo.

Ci sono anche soggetti vulnerabili che, in considerazione della loro specifica situazione, possono aver accesso alla liberazione condizionale: ci riferiamo ad **anziani** (ultra-settantenni) e a **persone con malattie gravi ed incurabili**. È ben noto che le **donne** costituiscono una minoranza nella totalità della popolazione penitenziaria, e che i loro bisogni spesso non trovano la giusta risposta nell'ambiente penitenziario. Il Grafico II.2.5 fornisce una comparazione del numero delle donne detenute e di quelle che stanno scontando una sanzione alternativa: a confronto col primo anno del periodo oggetto della ricerca, vediamo una lieve diminuzione della percentuale delle donne all'interno delle carceri spagnole (2008:8,1%; 2013:7,6%), mentre per quanto riguarda le misure alternative detta percentuale è in crescita (2008:6,6%, 2013:6,8%).

Grafico II.2.5. Donne detenute e sottoposte a misure alternative in Spagna nel 2013



Source: INE | Instituto Nacional de Estadística

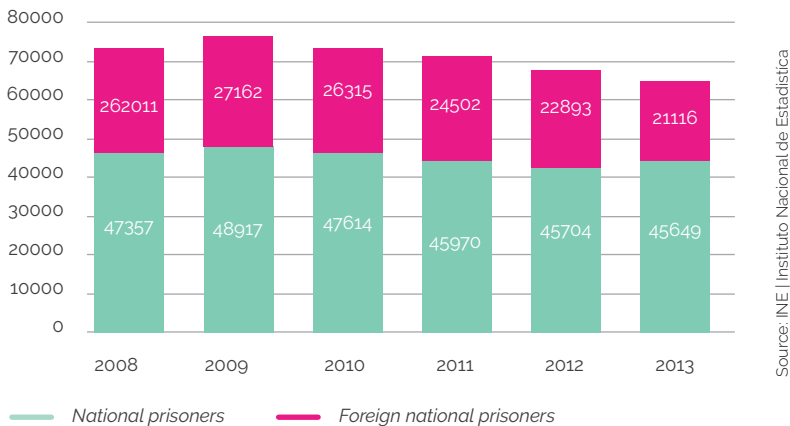
Tra le donne, le madri di minori rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile con bisogni specifici e fondamentali. Le leggi spagnole consentono alla madre di tenere il bambino presso di sé fino al compimento del terzo anno di età.

A Dicembre 2005, il Governo spagnolo adottò il Piano per la creazione e l'ammortizzazione delle carceri dal 2006 al 2012 e decise la costruzione di cinque nuovi istituti penitenziari dedicati alle madri di minori. Il design e la dotazione di questi istituti sono stati realizzati per rispondere ai particolari diritti e bisogni dei bambini e delle loro madri: fanno colazione insieme, i bambini possono frequentare la scuola, ci sono aree per giochi all'aria aperta, etc. Nel carcere di Madrid IV, vi è anche un **unità familiare**, per i casi in cui entrambi i genitori del minore sono detenuti: qui possono vivere insieme fino a che il bambino non compie tre anni (Ministerio del Interior - Secretaría General Técnica, 2014).

Un'importante questione è relativa agli stranieri. Dal 2000 al 2009, i cittadini stranieri detenuti in Spagna sono

aumentati del 302,3% (Fernández Arévalo, 2015). La sanzione imposta ai cittadini stranieri può essere sostituita con l'espulsione. Come possiamo vedere nel Grafico II.2.6, il numero di detenuti stranieri sta diminuendo dal 2009.

Grafico II.2.6. *Detenuti stranieri e spagnoli in Spagna nel periodo 2008-2013*

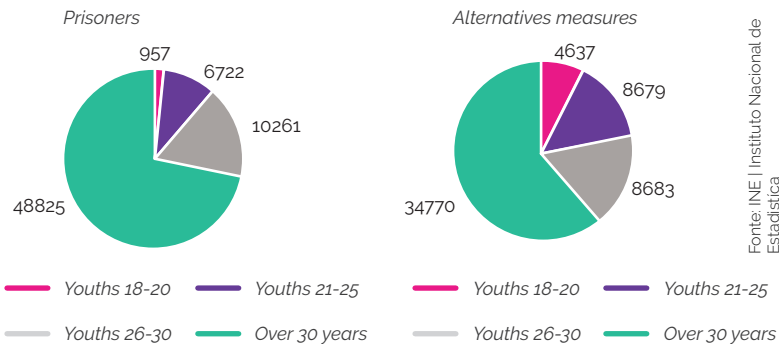


I **giovani** rappresentano un altro gruppo vulnerabile: le normative spagnole stabiliscono che essi devono essere separati dai detenuti più anziani, ma nella pratica può accadere che vivano assieme (Aranda Ocaña, 2013).

Il Grafico II.2.7 mostra il numero di giovani autori di reato in carcere e in misura alternativa nel 2013: i giovani tra i 18 e i 20 anni di età rappresentano l'1,4% della popolazione penitenziaria, mentre i giovani tra i 21 e i 25 e tra i 26 e i 30 anni sono, rispettivamente, il 10% e il 15,3%. Con riferimento alle misure alternative, vediamo un più alto numero di persone di 18-20 (8,1%) e 26-30 anni (15,2%). A confronto con il primo anno del periodo considerato da questa ricerca (2008), possiamo vedere alcuni cambia-

menti: i giovani di 18-20 anni in carcere sono passati dal 2,4% all'1,4%, mentre quelli in misura alternativa hanno avuto un lieve aumento (da 7,7% a 8,1%). Il numero di giovani adulti tra i 21 e 25 anni e tra i 26 e i 30 sta diminuendo sia in carcere che nelle misure alternative.

Grafico II.2.7. Numero di giovani (età 18-20, 21-25, 26-30) in carcere e in misura alternativa in Spagna nel 2013



Dunque, se consideriamo i giovani adulti come gruppo vulnerabile, dobbiamo dare anche maggiore attenzione ai **minori** che hanno commesso reato. Nel sistema spagnolo, i minori sono imputabili a partire da quando hanno 14 anni. Quando il tribunale impone una misura, l'Istituzione di servizio sociale è responsabile della sua implementazione. Con riguardo ai minori, il sistema spagnolo prevede diverse possibilità. Se il giudice ritiene insufficienti le altre misure, può essere imposta quella detentiva. In questo caso, il grado di restrizione della libertà varia a seconda del tipo di custodia: infatti essa può avere luogo all'interno di un centro chiuso, di un centro semi-aperto o di uno aperto. Inoltre, se il giovane reo è un tossico-

dipendente e soffre di patologie psichiatriche, gli può essere imposta una custodia terapeutica (Rechea Alberola & Fernández Molina, 2004). Vi sono poi misure che possono essere considerate come intermedie tra quelle detentive e quelle di comunità: sono la detenzione nei fine settimana (i giovani devono rimanere presso le loro abitazioni o presso determinati centri per 36 ore durante il fine settimana), il trattamento terapeutico in comunità (che richiede il consenso del reo) e la frequentazione di un centro diurno. La sanzione alternativa più importante tra quelle che possono essere comminate ai giovani è la *probation*. Il giudice ne decide la durata, solitamente non superiore a due anni, e indica le condizioni che il reo deve rispettare: ad es. frequentare la scuola, partecipare ad una formazione educativa o professionale, non recarsi in certi luoghi, etc. (Rechea Alberola & Fernández Molina, 2004). Un'altra misura alternativa applicata ai minori è il lavoro di pubblica utilità: se possibile, il reo deve prestare attività non retribuita durante il suo tempo libero, e questo strumento riparativo è particolarmente utile per accrescere la responsabilizzazione del minore. Inoltre, la misura imposta può consistere nel vivere con un'altra persona, con un'altra famiglia o con un altro gruppo educativo. Infine, vi sono alcune misure restrittive, come il ritiro della patente o del porto d'armi. Come possiamo notare, queste misure sono quasi le stesse di quelle previste come condizioni per la sospensione della pena con riferimento agli adulti.

I Grafici II.2.8 e II.2.9 mostrano rispettivamente il numero di minori in carcere e quello di coloro che scontano una pena alternativa, suddivisi per età. Il Grafico II.2.10 confronta il numero dei minori in carcere e in misura alternativa.

Grafico II.2.8. *Minori detenuti in Spagna nel periodo 2008-2013, suddivisi per età (anni 14, anni 15, anni 16, anni 17)*

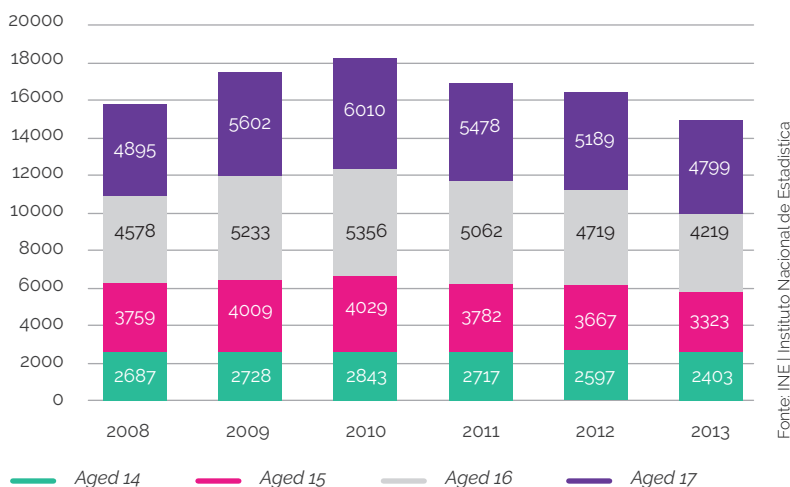


Grafico II.2.9. *Minori sottoposti a misura alternativa in Spagna nel periodo 2008-2013, suddivisi per età (anni 14, anni 15, anni 16, anni 17)*

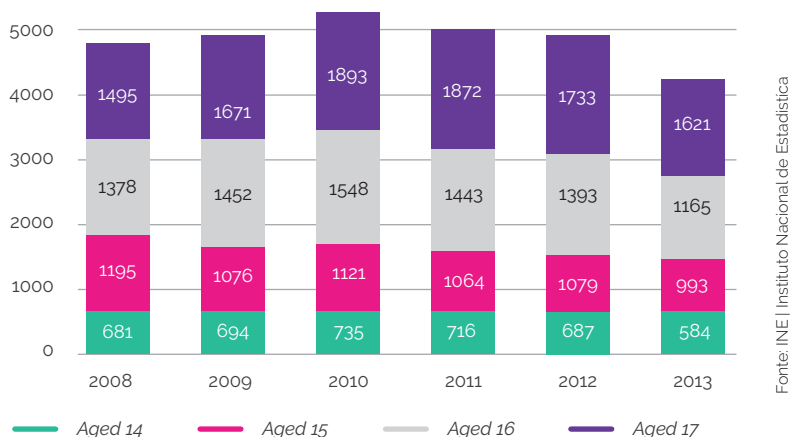
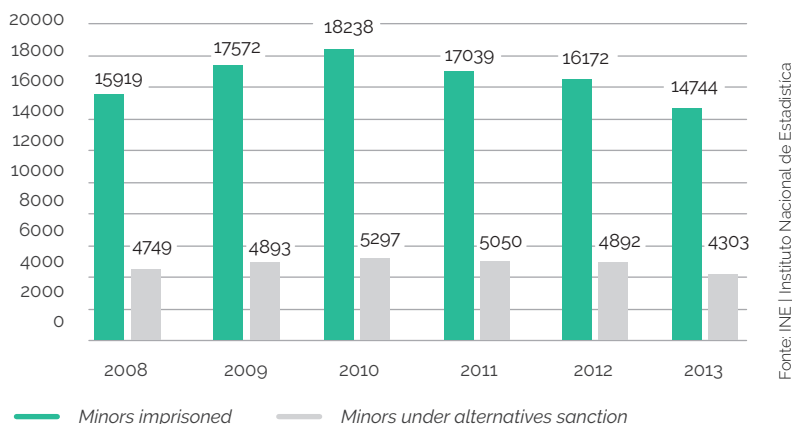


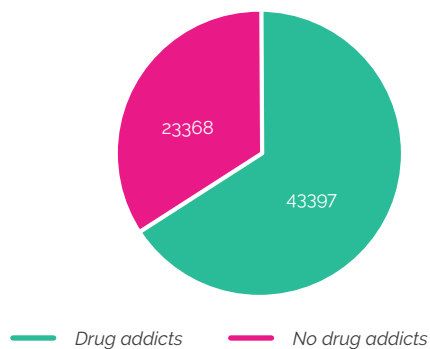
Grafico II.2.10. *Minori detenuti e minori in misura alternativa in Spagna nel periodo 2008-2013*



II.2.5. Focus su... Tossicodipendenti come gruppo vulnerabile

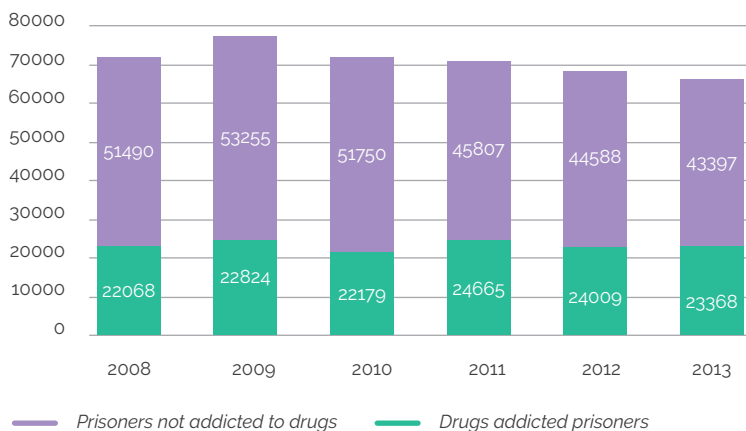
I tossicodipendenti sono un gruppo vulnerabile con bisogni specifici connessi alla loro dipendenza, che spesso commettono reati droga-correlati. In Spagna, i detenuti che soffrono di tossicodipendenza sono un gran numero, come mostra il Grafico II.2.11: nel 2013 il 64,9% dei detenuti era tossicodipendente. In questi anni, il numero di questi soggetti vulnerabili in carcere sembra diminuire. Infatti la percentuale di tossicodipendenti in carcere rimase al 69,9% dal 2008 al 2010, e nel 2011 cominciò a scendere.

Grafico II.2.11. Numero dei detenuti tossicodipendenti in Spagna nel 2013



Fonte: INE | Instituto Nacional de Estadística

Chart II.2.12. Numero dei tossicodipendenti e non tossicodipendenti in Spagna nel periodo 2008-2013



Fonte: INE | Instituto Nacional de Estadística

Se parliamo di problemi di tossicodipendenza, possiamo dire che il trattamento precoce delle persone da un punto di vista bio-psico-sociale riduce le probabilità che l'autore di reati droga-correlati mantenga la dipendenza. Analogamente, intervenire sulle cause che hanno portato le persone a delinquere riduce il tasso di recidiva. In questo

senso le istituzioni e i professionisti nell'ambito delle tossico-dipendenze hanno invocato per decenni l'attenzione sui servizi educativi, sociali e sanitari e sulle misure alternative alla detenzione, quale miglior modalità per prevenire il crimine e per ridurre la recidiva connessa all'abuso di droghe illegali.

È importante notare che quasi l'80% dei detenuti proviene da condizioni di povertà e marginalità sociale, non ha scolarizzazione primaria o altre formazioni o esperienze lavorative. Inoltre, queste persone sono private della libertà personale per lo più a causa di crimini contro la proprietà (più della metà del totale) e di vendita di droga al dettaglio (più del 20% del totale). Concentrarsi sulla risocializzazione di coloro che hanno commesso il reato significa prevenire future reiterazioni di reato. Bisogna dunque ricordare il bisogno di massimizzare ogni sforzo umano, istituzionale e finanziario all'interno del trattamento di persone con problematiche di dipendenza.

Nelle carceri spagnole, vi sono anche interventi di riduzione del danno, come lo scambio di siringhe (per prevenire malattie trasmissibili) e distribuzione di metadone (Aranda Ocaña, 2013).

Le unità per dipendenti sono, insieme ai CIS, strutture aperte utilizzate dalle autorità penitenziarie per raggiungere l'obiettivo della reintegrazione sociale del reo. Sono unità residenziali collocate all'esterno delle carceri, in aree urbane, prive di ogni segno che distingua la loro natura. Queste unità hanno una duplice funzione. Da un lato, completano il lavoro di riabilitazione iniziato in carcere con attività che promuovano empowerment e solidarietà, e dall'altro consentono ai detenuti di creare o rinforzare legami familiari e abitudini lavorative. Esse forniscono al reo l'accesso ad attività educative e formative e, quando necessario, a trattamenti medici e psicologici. La gestione di questi centri è condotta in via preferenziale e direttamente da associazioni e ONG che collaborano sotto la supervisione del Servizio penitenziario (Ministerio del Interior - Secretaría General Técnica, 2014).

Le alternative alla detenzione, con un alto potenziale risocializzante, sono lo strumento migliore e maggiormente effettivo dal bilanciamento costi-efficacia per rispondere al crimine funzionale. Esse possono condurre ad un risparmio di circa € 1000 al mese a persona, nel caso più costoso (*probation* con trattamento della tossicodipendenza in un centro chiuso) o di circa € 2000 al mese quando la pena detentiva è sostituita dalla multa.

Il sistema spagnolo prevede **alternative alla custodia cautelare (detenzione preventiva) per autori di reato tossicodipendenti**: l'art. 508.2 CPC stabilisce che, quando il tribunale considera la necessità di dar luogo alla custodia cautelare, c'è la possibilità di sostituire la carcerazione con l'ammissione in un centro di trattamento delle tossicodipendenze. I requisiti sono:

- che l'imputato fosse in trattamento di disintossicazione da droghe;
- che la carcerazione possa frustrare i risultati di tale trattamento;
- che i fatti oggetto del processo siano avvenuti prima dell'inizio di tale trattamento;
- che l'imputato entri in un centro ufficiale o in un'organizzazione riconosciuta per continuare il suo trattamento.

Come condizione, chi è sottoposto a questa misura alternativa non può lasciare il centro senza autorizzazione del tribunale.

Come abbiamo detto, la maggior parte delle alternative alla detenzione nei confronti di tossicodipendenti, sono relative alla fase esecutiva.

II.3. CROAZIA

Grazie alla collaborazione di L. Malatesti, Università di Rijeka (HR), M. Barić, D. Todosiev e J.Špero, Ministero della Giustizia della Repubblica Croata (HR).

II.3.1 Sistema penitenziario e di *probation* in Croazia

La Croazia entrò nell'Unione europea il 1° giugno 2013 e il sistema di giustizia penale croato fu impegnato in una serie di riforme in vista dell'Accesso. Non vi è abbondante letteratura internazionale in merito agli argomenti della nostra ricerca, anche perché il servizio di *probation* è stato recentemente istituito. Sembra dunque ancor più importante fornire un quadro che tenga in debita considerazione il sistema penitenziario in questo Stato membro.

La base legislativa del Criminal Justice System croato fu modificata da una serie di riforme, ed in particolare:

- il Codice penale (CC) del 2011 (con modifiche nel 2012, e nel 2015);
- il Codice di procedura penale del 2008 (con modifiche nel 2009 e nel 2011);
- la Legge sull'esecuzione delle pene detentive del 1999 (con modifiche nel 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011 e 2013);
- la Legge sulle contravvenzioni del 2007;
- la Legge sulla *probation* del 2009.

Sistema penitenziario

Il sistema penitenziario croato include: una Direzione generale, 12 carceri, 8 penitenziari (uno dei quali è un ospedale penitenziario), 2 istituti correzionali per giovani, un entro

diagnostico ed un centro formativo. Le maggiori responsabilità della Direzione generale del sistema penitenziario possono essere riassunte come segue:

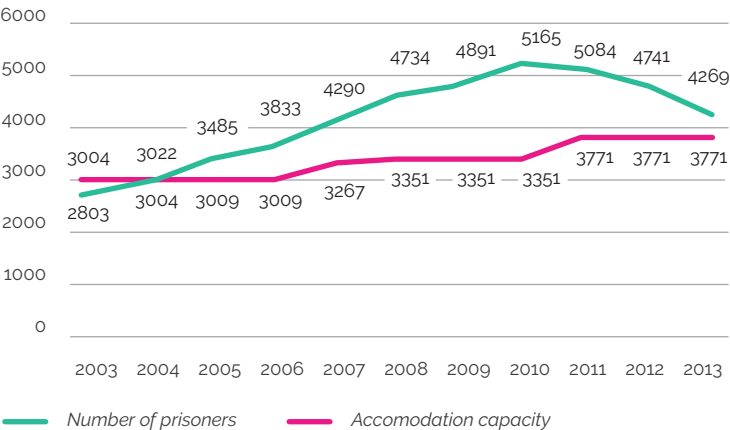
- decidere sulla collocazione dei detenuti in carceri o penitenziari specifici (su proposta del centro diagnostico di Zagabria);
- decidere sul trasferimento/ricollocazione dei detenuti da un istituto penitenziario ad un altro (su proposta del direttore del carcere);
- stabilire i bisogni formativi dello staff penitenziario;
- organizzazione dell'implementazione di speciali programmi di trattamento per vari gruppi di detenuti;
- unificazione del lavoro e del trattamento nei penitenziari, nelle carceri, e negli istituti correzionali giovanili;
- monitoraggio e ispezione del lavoro all'interno di penitenziari, carceri, istituti correzionali per giovani e sul trattamento di detenuti adulti e minori.

I penitenziari e le carceri si distinguono per la popolazione che vi è detenuta: in particolare, le carceri sono destinate alla detenzione preventiva (custodia cautelare), per pene detentive fino a sei mesi comminate in procedimenti penali, per contravvenzioni o in altri procedimenti e anche per la sostituzione di una multa con la pena detentiva. Le carceri possono essere soltanto chiuse, ma possono anche avere reparti semi-aperti o aperti. I penitenziari sono dedicati all'esecuzione di pene detentive più lunghe di sei mesi e di misure di sicurezza imposte dai tribunali congiuntamente a pene detentive (ad es. trattamento obbligatorio per dipen-

denza da alcool e/o da droghe e trattamento psichiatrico obbligatorio). A seconda del livello di sicurezza e di limitazione di movimento, i penitenziari possono essere chiusi (4), semi-aperti (3) o aperti (1). La detenzione giovanile viene scontata in uno speciale reparto del carcere di Požega, mentre le misure correzionali giovanili hanno luogo nei due Istituti correzionali giovanili. Ciascun detenuto condannato a più di sei mesi è ammesso al centro diagnostico, che è responsabile della diagnosi, della valutazione del rischio, della proposta del carcere o del penitenziario e della proposta del programma penale individuale.

Il sovraffollamento nelle carceri è stato uno dei maggiori problemi del sistema penitenziario croato nelle scorse decadi, ma il numero dei detenuti sta lentamente diminuendo dal 2011. I dati raccolti a Febbraio 2015 rilevano una occupazione inferiore al 100%, ma un penitenziario e undici carceri ancora sovraffollate (occupazione dal 103,14% al 175,45%). Al 24 Febbraio 2015, la capacità regolamentare era di 3900 posti e i detenuti erano 3863. L'istituto correzionale giovanile non è affetto da sovraffollamento (122 posti disponibili e 66 giovani detenuti, occupazione al 54,1%).

Grafico Il.3.1. *Numero dei detenuti e capacità detentiva in Croazia nel periodo 2003-2013*



Fonte: Ministry of Justice of the Republic of Croatia

Il sistema penitenziario croato segue il concetto riabilitativo. La Legge per l'esecuzione delle pene detentive ha l'obiettivo di condurre il reo verso la vita libera conformemente alla legge e alle regole sociali. La riabilitazione si basa sull'individualizzazione delle pene. Il programma generale di trattamento include lavoro, istruzione e organizzazione del tempo libero. Sono previsti anche specifici programmi di trattamento per gruppi vulnerabili:

- tossicodipendenti (comunità terapeutica modificata e programma CB PORTO's);
- alcolodipendenti;
- persone affette da SPTS;
- sex offenders (programma CB PRIKIP);
- autori di reati violenti (ART);
- autori di reati stradali;
- detenuto quale genitore.

Riassumendo, il programma individuale di esecuzione di una pena detentiva può comprendere collocamento in reparto, lavoro, attività nel tempo libero, procedure specifiche (ad es. trattamento psichiatrico o per alcol/tossicodipendenza obbligatorio, aiuto sociale, psicologico e psichiatrico, programmi di trattamento specifici per rispondere ai bisogni del reo), istruzione e formazione professionale, contatti con il mondo esterno, incentivi e benefits, misure di sicurezza speciali, preparazione alla liberazione e assistenza successiva al rilascio. Esso può essere modificato a seconda del comportamento del detenuto, della valutazione del rischio e dei progressi raggiunti durante la detenzione. Il lavoro non è un obbligo, bensì un diritto dei detenuti, che sono incoraggiati a lavorare per acquistare e mantenere competenze pro-

fessionali, così come per soddisfare i loro bisogni. I detenuti possono lavorare all'interno o all'esterno del carcere, a seconda delle loro capacità fisiche e competenze acquisite, così come delle opportunità disponibili. La formazione professionale è organizzata durante il lavoro dei detenuti e certificata riconoscendo il lavoro e l'esperienza acquisita. Grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche, sono disponibili programmi d'istruzione verificati (ad es. scuola elementare e scuola superiore), e i detenuti possono frequentare anche una scuola superiore dopo una valutazione del rischio (Barić M., 2015).

Il servizio di *probation* in Croazia

Il sistema di *probation* nella Repubblica croata è un servizio giovane. La Legge sulla *probation* del 1990 la definisce come «libertà condizionale e controllata del reo durante la quale gli operatori di *probation* pongono in essere attività volte a ridurre il rischio di recidiva» (Simpraga, Maloić, & Ricijaš, 2014). Questa legge venne emanata con lo scopo di proteggere la società dai reati, risocializzare gli autori e di reato e di reintegrarli nella comunità. La completa professionalizzazione del servizio è iniziata nel 2009, ma i primi uffici di *probation* sono divenuti operativi a partire dal 2011. Questi uffici sono emanazioni del Ministero della Giustizia. Inizialmente erano denominati Direzioni per la *probation*; poi, a Marzo 2010, sono stati rinominati Direzioni per la *probation* e per il supporto delle vittime e dei testimoni. Nel 2013 ha avuto luogo una più ampia riforma della legge penale (sanzioni e procedure), con l'implementazione di un nuovo Codice penale, un nuovo Codice di procedura penale e una nuova Legge sulla *probation*. Vi sono 12 uffici, oltre all'Ufficio Centrale che svolge le attività amministrative e tecniche correlate alle attività di *probation*, alle risorse umane, alla pianificazione e programmazione delle dotazioni e delle risorse finanziarie necessarie per il lavoro,

alla programmazione, agli investimenti, alla stesura di regolamenti, all'esecuzione e al controllo amministrativo.

Il servizio realizza il lavoro di *probation* in collaborazione con la comunità, al fine di proteggere la società dagli autori di reato e di ridurre la loro recidiva attraverso la reintegrazione nella comunità. La *probation* in Croazia è diversa da quella presente all'interno del sistema anglosassone. La Repubblica è stata impegnata in una serie di riforme prima dell'ingresso nell'Unione europea, e ciò ha costituito la base per un sistema di *probation* professionale, costruito conformemente alle migliori prassi europee ed internazionali e alle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa (Špero, 2015). Il servizio di *probation* è coinvolto in ogni fase del procedimento penale, con diversi compiti. Nella fase precedente il processo, esso è competente per il controllo del rispetto delle prescrizioni che derivano dalla decisione del Pubblico Ministero, relazionando allo stesso, anche al fine della decisione in merito alla misure di controllo e protezione. Durante il processo penale, il servizio di *probation* costruisce la relazione pre-sentenza per il tribunale. Le sue attività fondamentali sono relative alla fase esecutiva, sia di pene detentive che di sanzioni alternative. Può essere coinvolto nel controllo di protezione stabilito dal tribunale e gioca un ruolo importante nell'implementazione del lavoro di pubblica utilità, organizzando le attività e supervisionandole. Altre funzioni sono collegate all'esecuzione di una pena detentiva, come la stesura di una relazione per carceri e penitenziari e per tribunali al momento della decisione sul termine di una pena e sulla liberazione condizionale, o sul controllo imposto con la liberazione condizionale o sulla fine di una pena detentiva (Špero, 2015).

In un breve periodo, il servizio di *probation* croato è divenuto un'organizzazione efficace con una struttura definita,

che monitora un crescente numero di autori di reato sul territorio e che trova crescente riconoscimento nell'opinione pubblica.

Il.3.2. Misure di comunità in Croazia

Le misure di comunità in Croazia sono definite dal Codice di procedura penale e dalla Legge sulla *probation* come prescrizioni che il Pubblico Ministero (nella legislazione croata: Avvocato di Stato) può imporre ad un imputato come condizione alternativa ad ulteriori procedimenti penali (rinuncia condizionale). Esse vengono sempre applicate con il consenso del condannato, data la presunzione d'innocenza in questa fase processuale. Le sanzioni di comunità sono, conformemente al Codice penale, sia un'alternativa alla sospensione della sanzione pecuniaria sia a quella della pena detentiva (fino ad un anno). Esse assurgono anche a rango di condizione per la liberazione dal carcere (Sučić, Ricijaš & Glavak-Tkalić, 2014).

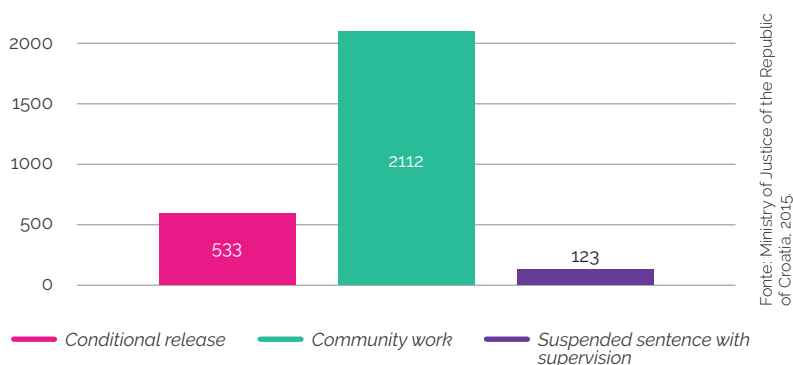
Il Codice penale considera le seguenti *community sanctions*:

- Sospensione della pena. Questa sospensione incondizionata e priva di sorveglianza non rientra nella competenza del servizio di *probation*.
- Sospensione della pena con sorveglianza (questa è *probation*). Può essere imposta la vigilanza se il tribunale ritiene che il condannato necessiti di ausilio. Parliamo generalmente di detenuti che hanno commesso crimini contro il matrimonio, la famiglia ed i giovani, nonché reati elencati dalla Legge sulla protezione dalla violenza domestica.

Il Codice di procedura penale (art. 457) stabilisce che dopo la pronuncia di una sentenza di sospensione della pena (con o senza sorveglianza di protezione e/o specifiche prescrizioni) il giudice deve informare la persona condannata sul significato della pena e sulle obbligazioni che deve rispettare. Il giudice informa anche tutte le parti in merito al loro diritto di appello (Sučić, Ricijaš & Glavak-Tkalić, 2014).

- Lavoro di pubblica utilità. È una sanzione alternativa a pene detentive brevi (nello specifico, fino ad un anno di carcere). Può essere applicata solo con lo specifico consenso del reo. Un giorno di carcere è sostituito da due ore di lavoro di pubblica utilità, quindi il massimo è 730 ore. Solitamente queste misure alternative vengono in luce per reati minori, in particolare per detenzione di stupefacenti, furti di lieve entità e alcune fattispecie di illeciti stradali. Il lavoro di pubblica utilità è non retribuito e non può essere utilizzato per trarne un profitto finanziario.

Grafico II.3.2. Misure di comunità in Croazia a Febbraio 2015



Le *community sanctions* sono il lavoro di pubblica utilità e la sospensione della pena, mentre la sorveglianza di protezione e/o prescrizioni specifiche possono essere applicate se ritenute necessarie durante il procedimento. In questo

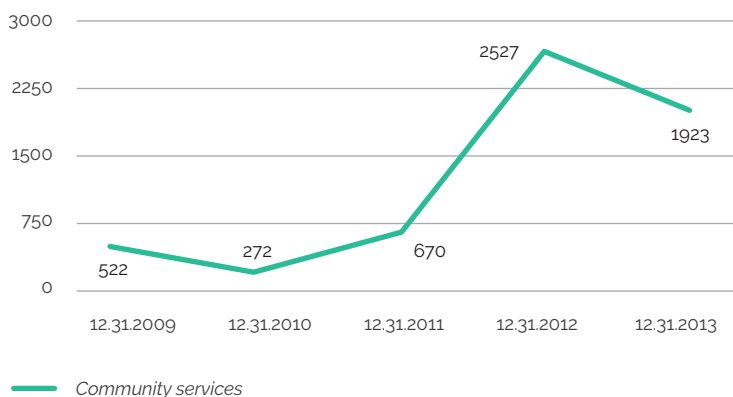
caso parliamo di misura di comunità o di misura alternativa, in quanto la persona non è condannata in via definitiva. In particolare, i **lavori di pubblica utilità** possono sostituire la pena detentiva fino ad un anno o la pena pecuniaria. In aggiunta al lavoro di pubblica utilità, il tribunale può ordinare la sorveglianza o specifiche prescrizioni. Quando il Tribunale pronuncia la sospensione della pena, il reo può evitare l'esecuzione della condanna detentiva se durante il periodo di *probation*. La *probation* può durare da uno a cinque anni. Insieme alla sospensione della pena, il tribunale può imporre la sorveglianza protettiva e prescrizioni specifiche. La **liberazione condizionale** consiste nell'uscita del detenuto dal carcere prima della conclusione definitiva della pena.

Ai sensi della Legge sulla *probation*, una persona può essere coinvolta nell'esecuzione di sanzioni di *probation* solo con il suo consenso (Regola 6), in quanto sia la sospensione della pena (con o senza sorveglianza) sia il lavoro di pubblica utilità rappresentano alternative alle pene detentive e pecuniarie (Šimpraga, Maloić, & Ricijaš, 2014). Una sanzione o misura di comunità può essere comminata solo quando sia noto quali condizioni o prescrizioni possono essere appropriate e se il reo sia preparato a rispettarle e a collaborare (Sučić, Ricijaš & Glavak-Tkalić, 2014).

La nuova normativa che introduce la *probation* e le sanzioni alternative non si concentra sull'autore di reato, ma contempla anche interventi nei confronti di vittime di reato, in quelli dei membri delle loro famiglie e delle famiglie del reo. Lo scopo della Legge sulla *probation* è la protezione della comunità sociale dal reo, la sua risocializzazione e reintegrazione nella comunità come anche quello di offrire supporto in favore delle vittime di reato, delle loro famiglie e delle famiglie degli autori di reato (Šimpraga, Maloić, & Ricijaš, 2014).

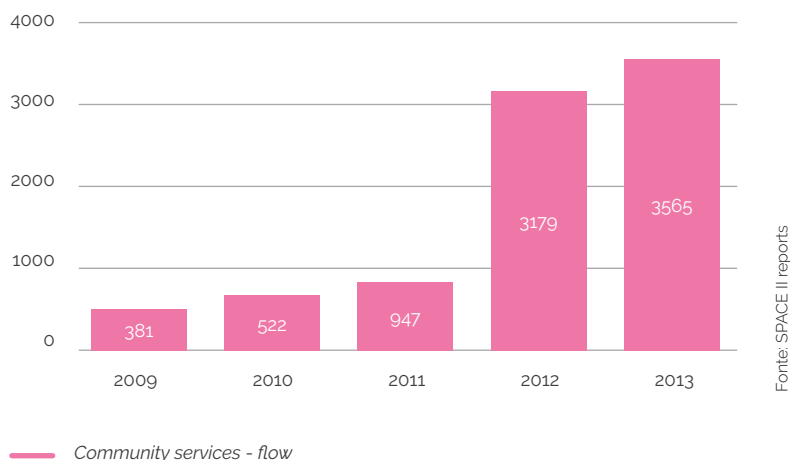
Lavoro di pubblica utilità. È una sanzione che il tribunale può imporre sostituendo la condanna alla detenzione non superiore ad un anno o la multa. Questa sanzione consiste sul piano pratico in un'attività lavorativa non retribuita in favore della collettività. Come possiamo vedere nei Grafici II.3.3 e II.3.4 l'applicazione dei lavori di pubblica utilità sta crescendo nel corso degli anni. Il codice penale stabilisce espressamente che la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività possa essere effettuata solo col consenso del condannato (artt. 43.2, 55.4 CC). Il consenso del condannato è importante anche per assicurare la sua collaborazione con l'operatore di *probation* incaricato del controllo durante l'esecuzione della misura. Il lavoro di pubblica utilità viene svolto all'interno di istituzioni, associazioni ed enti pubblici che conducono principalmente attività umanitarie o ambientali, o che agiscono nell'interesse generale e locale, in favore della collettività e della Repubblica croata.

Grafico II.3.3. Numero dei lavori di pubblica utilità in Croazia (stock: 31 Dicembre) nel periodo 2009-2013



Fonte: SPACE II reports

Grafico II.3.4. Numero dei lavori di pubblica utilità in Croazia (flow: intero anno) nel periodo 2009-2013



Una pena può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità in due casi:

1. Se il tribunale decide di sostituire immediatamente la pena della detenzione con il lavoro di pubblica utilità (art. 55 CC):

Il tribunale può sostituire con il lavoro di pubblica utilità una pena pecuniaria dell'ammontare di trecentosessantacinque unità giornaliere o della detenzione fino ad un anno. La pena detentiva fino a sei mesi è solitamente sostituita con i lavori di pubblica utilità; può essere fatta eccezione se la misura alternativa non sembra in grado di assicurare il fine della pena. Quando il tribunale sostituisce la multa con il lavoro di pubblica utilità, il criterio stabilito consiste nel sostituire l'ammontare di una unità giornaliera con quattro ore di lavoro; quando il lavoro di pubblica utilità sostituisce la detenzione, un giorno in carcere corrisponde a quattro ore di lavoro.

2. Se la pena pecuniaria non viene eseguita (insolvenza del condannato), essa può essere sostituita dall'esecuzione del lavoro di pubblica utilità fino a tre mesi (art. 43 CC):

Se la multa non viene pagata o ottenuta forzatamente entro tre mesi, il tribunale consentirà al condannato di sostituire la pena pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, cosicché l'ammontare giornaliero è sostituito con quattro ore di lavoro; in ogni caso i lavori di pubblica utilità non possono superare le settecentoventi ore.

Dopo il consenso del condannato, se anche l'Autorità competente ha prestato il suo consenso, il lavoro di pubblica utilità può essere eseguito tenendo in considerazione le capacità del reo, con particolare riguardo alle sue condizioni personali e lavorative, abilità e competenze. La durata del lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore ad un mese o superiore a due anni. Se il reo non svolge completamente l'attività non retribuita senza giustificato motivo (ad es. motivi di salute), il giudice determina l'esecuzione della pena originariamente sostituita.

Liberazione condizionale. Il Codice penale, la Legge sull'esecuzione delle pene detentive e la legge sulla Probation regolano la liberazione condizionale e la sorveglianza dei detenuti condizionalmente liberati. La liberazione anticipata è possibile nella seconda metà della pena. Il detenuto può iniziare il procedimento di liberazione condizionale facendone richiesta al direttore del carcere e proponendo la liberazione anticipata (Šimpraga & Vukota, 2010). Questa misura può durare da due a cinque anni. La sorveglianza può essere anche più breve, a discrezione del tribunale. Il giudice può imporre diverse prescrizioni al reo. Esse consistono sostanzialmente nello svolgere lavori concernenti le proprie specifiche compe-

tenze professionali, nell'impegnarsi in un programma di trattamento della tossicodipendenza (specifico per chi soffre di dipendenza da alcol o da droghe); nel partecipare ad un trattamento psicosociale per il comportamento violento; nel relazionare regolarmente al servizio di *probation* in merito alle circostanze che potrebbero favorire un futuro comportamento delinquenziale (Šimpraga, Maloić, & Ricijaš, 2014). Le finalità di queste prescrizioni sono la prosecuzione del trattamento e la prevenzione della recidiva. La sorveglianza condotta dal *probation officer* durante la liberazione condizionale comporta una maggiore sicurezza per la società e una maggiore reintegrazione di chi ha commesso reato.

Da Giugno 2009 a Marzo 2010 ha preso vita un progetto pilota di liberazione condizionale sorvegliata in due penitenziari, nell'ambito del progetto SPF di supporto all'introduzione del servizio di *probation* nella Repubblica croata in collaborazione tra il Sistema dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della *probation* e del supporto alle vittime e ai testimoni, insieme a partner inglesi. Nell'ambito di questo progetto, è stato modificato il formulario per la procedura di liberazione anticipata, sono state raccolte le relazioni degli operatori sugli ambienti in cui si collocavano i detenuti dopo la liberazione e gli strumenti dello *Offenders Assessment System* sono stati applicati ad un campione di 29 detenuti in due penitenziari (Šimpraga & Vukota, 2010).

Attualmente la liberazione condizionale è più utilizzata rispetto agli anni precedenti (1649 casi seguiti nel 2013). Il servizio di *probation* è competente per la sorveglianza delle persone condizionalmente liberate, ed insieme al reo (ex-detenuto) pone in essere il programma individualizzato di controllo e di prescrizioni imposte quali condizioni. Questo programma terrà in considerazione anche la personalità del reo, la sua vita precedente ed in particolare le prece-

denti condanne, le circostanze familiari, le circostanze del reato ed il comportamento successivo alla sua commissione, e specialmente la relazione del reo con la vittima ed il tentativo di riparare il danno verso la parte offesa.

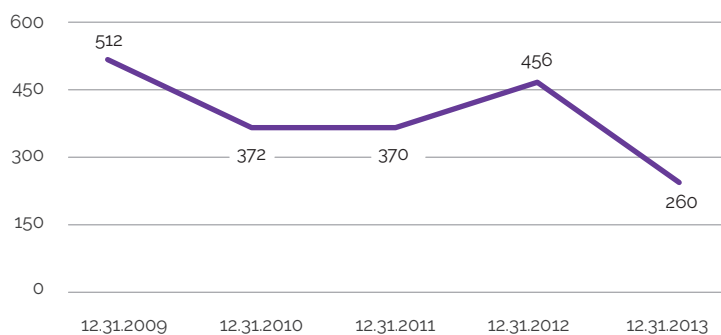
Sospensione della pena detentiva con *probation*. Il giudice può stabilire delle condizioni per la sospensione della pena per un periodo determinato. La persona è stata condannata alla detenzione, ma l'esecuzione della pena resta sospesa e l'interessato è sottoposto all'obbligo di conformarsi alle condizioni impostegli (art. 56 CC).

La Legge sulla *probation* e l'Ordinanza sui metodi di conduzione del lavoro di *probation* definiscono nel dettaglio le procedure per creare programmi di trattamento individuali:

- questo programma deve basarsi sulla valutazione del rischio e deve essere redatto entro 30 giorni dalla prima relazione del reo al servizio;
- definirà la frequenza dei contatti e delle relazioni al servizio di *probation* (frequenza minima: una volta ogni 14 giorni durante il primo anno, ed una volta al mese successivamente);
- l'operatore informerà il reo sulla finalità del programma in modo semplice e comprensibile;
- il reo riceverà un estratto del programma;
- il programma verrà regolarmente valutato e, se necessario, cambiato;
- il reo deve firmare il programma a riprova del suo consenso (Sučić, Ricijaš & Glavak-Tkalić, 2014).

Nei casi in cui gli autori di reato non concordano con il contenuto del programma o non intendono rispettare le prescrizioni, il servizio di *probation* deve informare il tribunale, che valuterà la possibile imposizione di una pena detentiva.

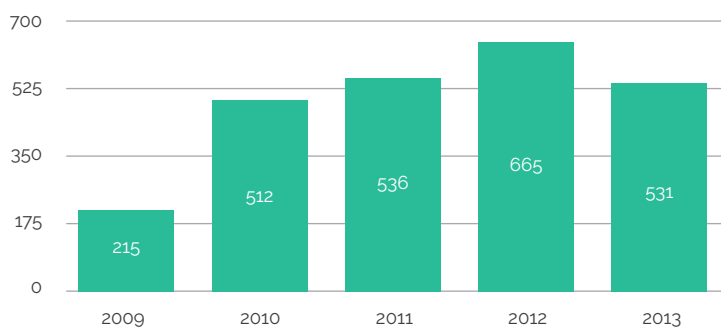
Grafico II.3.5. Numero delle pene detentive sospese con probation (stock: 31 December) in Croazia nel periodo 2009-2013



Fonte: SPACE II reports

— Suspended prison sentence with probation

Grafico II.3.6. Numero delle pene detentive sospese con probation (flow: intero anno) in Croazia nel periodo 2009-2013



Fonte: SPACE II reports

— Community services - flow

II.3.3. Gruppo specifico: minori autori di reato

Il sistema giuridico croato tiene in particolare considerazione i bisogni del giovane, ciò che si evince anche dal fatto

che si raccomanda di applicare la sorveglianza protettiva a tutti gli infraventicinquenni che siano stati condannati ad una pena detentiva superiore a sei mesi.

La legge distingue tre gruppi di giovani autori di reato:

- minori (da 14 a 16 anni);
- minori di età superiore (da 16 a 18 anni);
- giovani adulti (da 18 a 21 anni).

In Croazia, le carceri minorili sono solo per coloro di età superiore, per un massimo di cinque anni (o dieci in casi gravi ed eccezionali); inoltre il giovane può rimanere nel carcere minorile fino al compimento del ventitreesimo anno di età. I minori possono essere condannati solo con misure educative, che possono essere pronunciate anche nei confronti di minori di età superiore.

La *probation* si fonda sulla partecipazione del minore al processo di trasformazione del suo comportamento sociale da inaccettabile ad accettabile per la società.

I minorenni commettono per lo più crimini contro la proprietà e reati droga-correlati; una percentuale minore è quella relativa ai delitti violenti. Altri reati sono riguardano l'ordine pubblico, l'autenticità dei documenti, la sicurezza stradale, etc. (Ricijaš).

Le misure educative comprendono:

- **misure di avvertimento** (ammonimento giudiziale, speciali prescrizioni per massimo un anno, collocamento in un centro disciplinare da 15 giorni a 3 mesi);

- **misure di (controllo e vigilanza)**, con o senza relazioni giornaliere all'istituto correzionale, da 6 mesi a 2 anni);
- **misure istituzionali** (collocamento in istituto correzionale/centro di riabilitazione, da 6 mesi a 2 anni; collocamento speciale in istituto correzionale per massimo 3 anni) (Ricijaš).

La *probation* per i minori

Per quanto riguarda i reati commessi da minori, la Repubblica croata ha una lunga storia di gestione di misure simili a quelle di *probation*. Per i giovani, la liberazione condizionale con *probation* è stata stabilita nel 1918 e la *probation* come sanzione a sé stante per i minorenni è stata istituita nel 1959. Essa rappresenta il 50% di tutte le pene comminate nei confronti di autori di reato infradiciottenni e dunque è una sanzione molto importante in Croazia. Il Centro di Servizio Sociale è responsabile dell'implementazione della pena ed il Tribunale minorile della sua sorveglianza. Con riferimento ai giovani, la *probation* può durare da 6 mesi a 2 anni e durante questo percorso le prescrizioni giocano un ruolo importante, essendo orientate agli specifici fattori di rischio che contribuirono alla commissione del reato o ai fattori di rischio dinamico che predicono la recidiva.

Nel programma di *probation* per minori possono essere ricomprese diverse prescrizioni:

- scusarsi con la vittima;
- riparare il danno causato dal reato, nel modo in cui il minore può (la Legge stabilisce che il giovane non può lavorare più di 60 ore e che deve risarcire il danno entro tre mesi);
- frequentare regolarmente la scuola;

- svolgere regolarmente la propria attività lavorativa;
- intraprendere i corsi professionali che preferisca e che siano in linea con le sue capacità;
- accettare un lavoro e portarlo avanti;
- svolgere lavori di pubblica utilità (la Legge stabilisce che il giovane non può lavorare per più di 120 ore e che deve terminare il lavoro di pubblica utilità entro sei mesi);
- evitare certi luoghi (bar e locali);
- intraprendere procedure mediche o un programma di trattamento della tossicodipendenza (questa prescrizione può avere luogo solo in caso di accettazione da parte dei genitori o del legale rappresentante);
- partecipare a counseling individuale o di gruppo;
- intraprendere seminari di qualifica;
- divieto di lasciare certi luoghi di residenza senza la specifica approvazione del Centro di Servizio Sociale;
- andare a scuola guida per testare la conoscenza delle regole stradali (Ricijaš).

Il Centro di Servizio Sociale ha compiti simili a quelli del Servizio di *Probation* per adulti. Esso effettua la valutazione, stende il programma di trattamento individuale, fornisce relazioni mensili, relaziona al tribunale ogni tre mesi, ha competenza in merito alle attività lavorative, ricreative, tra pari, di contrasto alle sostanze e agli altri fattori di rischio per la recidiva. Al termine del periodo di *probation*, l'operatore sociale stenderà la relazione conclusiva per il tribunale. Se il giovane ha rispettato le prescrizioni, la *probation* termina e non ci sarà menzione nel casellario penale.

II.4. ITALIA

Grazie alla collaborazione di A. Centuori, Associazione Libra Onlus (IT).

II.4.1. Sistema penitenziario e di *probation* in Italia

Il sistema penitenziario e di esecuzione penale esterna in Italia si fonda sulle seguenti normative:

- Costituzione della Repubblica Italiana del 1948;
- Codice penale del 1930, il cui testo è stato ampiamente modificato da diverse riforme intervenute durante gli anni;
- Codice di procedura penale del 1988, che pure è stato oggetto di molte modifiche;
- Legge 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario (OP), che ha anche il merito di aver introdotto le misure alternative alla detenzione; anch'esso è stato più volte emendato (Legge 663/86, Legge 168/98, Legge 67/2014)
- Il Regolamento penitenziario 230/2000, che definisce dettagliatamente alcuni aspetti relativi all'esecuzione delle pene;
- Legge 67/2014, che ha recentemente introdotto la *probation* anche in fase antecedente alla condanna.

La situazione di sovraffollamento degli istituti di pena che ha caratterizzato gli anni dal 2009 al 2012 ha iniziato a risolversi a partire dal 2012-2013, e per il vero il numero dei detenuti in Italia è in fase calante anche successivamente al quadro temporale considerato dall'analisi (pop.deteuta 2014-2015).

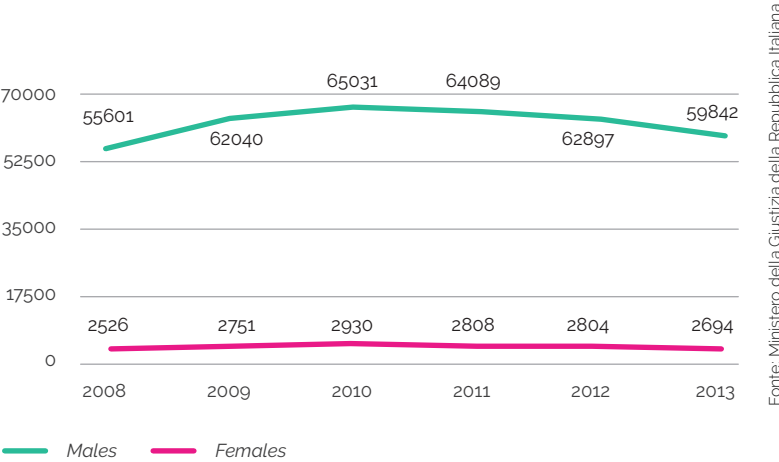
I dati ufficiali mostrano che anche in Italia la percentuale delle donne sul totale della popolazione detenuta è stabile

in tutto l'arco di tempo considerato, ma è minore se confrontato con quella di altri Paesi europei (2013:4,3%).

Una questione rilevante è quella degli stranieri, che come vedremo quando ci occuperemo dei gruppi vulnerabili, rappresentano circa un terzo delle persone reclusi.

Il sistema penitenziario italiano si basa su una serie di strumenti per il trattamento del reo: religione, istruzione e lavoro, attività ricreative e sportive, contatti con il mondo esterno e con la famiglia.

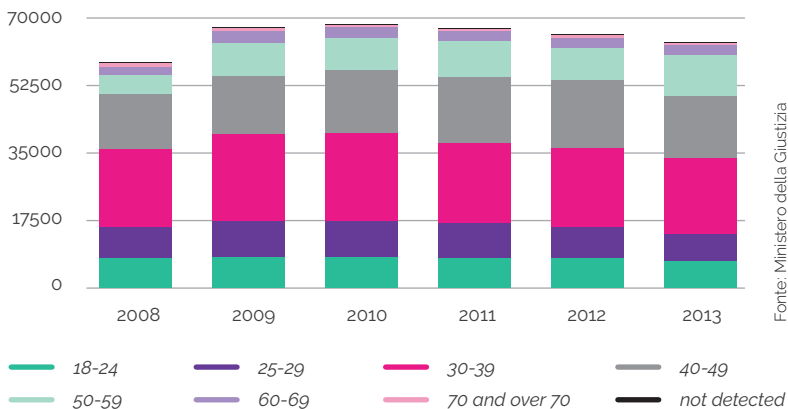
Grafico Il.4.1. *Popolazione penitenziaria in Italia nel periodo 2008-2013*



Con riferimento all'età delle persone detenute, la fascia di età più rappresentata è quella degli adulti tra i 30 e i 39 anni, seguita da coloro che hanno tra i 40 ed i 49 anni, che insieme rappresentano oltre il 50% del totale della popolazione penitenziaria. Vediamo inoltre che mentre il valore percentile del target 30-39 è in lieve calo (2008:32,7%; 2013:31,2%), quello delle persone che hanno

età compresa tra 40 e 49 anni è in aumento (2008:22,4%; 2013:25,5%). In discesa è anche il numero, sia in termini assoluti che percentuali, dei giovani di 18-24 anni detenuti nelle carceri italiane. Per la suddivisione dei detenuti per fascia d'età nell'arco temporale oggetto della ricerca, si veda il Grafico II.4.2.

Grafico II.4.2. *Detenuti suddivisi per classi di età in Italia nel periodo 2008-2013*



Anche nel contesto intramurario esistono strumenti dal potenziale rieducativo, che con le misure alternative condividono le finalità risocializzative. Uno di questi è sicuramente quello noto come **art. 21 (esterno) OP**. Esso definisce una modalità di esecuzione della pena detentiva che consente di uscire dall'istituto per svolgere attività lavorativa o formativa. Possono accedervi i condannati definitivi che hanno commesso reati comuni senza alcuna limitazione relativa al periodo trascorso in carcere; solo qualora si tratta di reati particolarmente-

te gravi è prevista l'espiazione di un terzo della pena per accedervi (in caso di ergastolo, il condannato deve aver eseguito almeno dieci anni di pena). Si tratta di un provvedimento concesso dal direttore ed approvato dal magistrato di sorveglianza.

II.4.2. Misure alternative in Italia

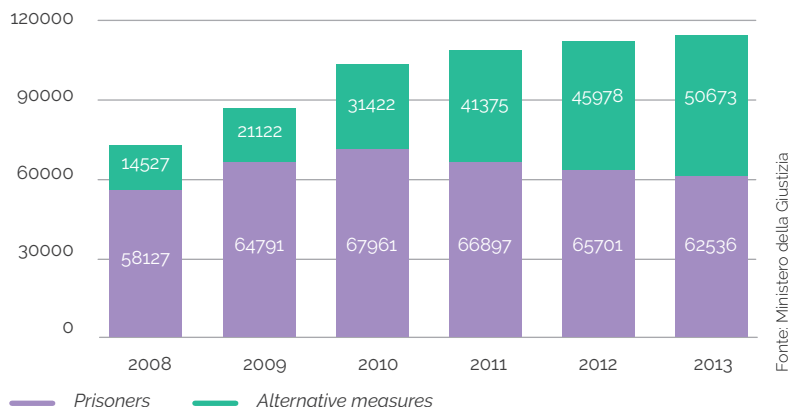
Con le misure alternative alla detenzione, introdotte sin dal 1975 e con possibilità applicative via via sempre maggiori, l'ordinamento penitenziario ha voluto mettere in risalto la finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.).

Gli enti preposti alla gestione delle sanzioni di comunità sono gli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE), organi periferici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero di Giustizia istituiti nel 1975. A questi uffici di *probation* competono diversi compiti, tra cui quello di favorire il reinserimento sociale dei condannati che scontano la pena in misura alternativa.

È importante notare che i compiti dell'UEPE sono aumentati notevolmente dopo l'entrata in vigore della L. 67/2014, in quanto essa ha introdotto la possibilità, per l'imputato, di richiedere la sospensione della pena a fronte di un progetto – steso con l'UEPE – di messa alla prova. Per la prima volta in Italia l'Ufficio è competente anche per coloro che non sono condannati, neppure in primo grado. Si tratta sostanzialmente della c.d. *probation* giudiziale già nota in altri Paesi e al sistema minorile.

Come possiamo vedere dal Grafici II.4.3 e successivi, in Italia il numero dei detenuti è in fase calante, mentre stanno aumentando le persone che scontano la pena in misura alternativa.

Grafico II.4.3. Numero dei detenuti e delle persone in misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) in Italia nel periodo 2008-2013



È importante ricordare che oggi è possibile accedere alle misure alternative sia dal carcere, che dalla libertà, così da evitare al condannato gli effetti negativi dell'ambiente intramurario (Fossa & Gatti, 2011).

Una distinzione dell'ordinamento italiano è quella tra le **misure alternative** da un lato e le **sanzioni sostitutive**, anche se ai sensi di questa ricerca si tratta in ogni caso di *alternative (community) sanctions*.

Le **sanzioni sostitutive** sono state introdotte con la Legge di depenalizzazione 689/1981. Esse sono vere e proprie sanzioni penali che vengono applicate in sostituzione della pena detentiva direttamente dal giudice di cognizione al momento della pronuncia della sentenza di condanna (D'Onofrio & Sartori, 2004). Si tratta di sanzioni che vengono in luce di fronte a pene detentive brevi e, precisamene, sono:

- **Semidetenzione:** il condannato alla pena detentiva non superiore a due anni ha l'obbligo di trascorrere all'interno dell'istituto di pena almeno dieci ore al giorno;
- **Libertà controllata:** essa lascia maggiore libertà al condannato ad una pena detentiva non superiore ad un anno e consiste nell'obbligo di rimanere nel comune di residenza e di presentarsi all'Autorità Pubblica almeno una volta al giorno;
- **Pena pecuniaria sostitutiva:** sostituisce una pena detentiva non superiore a sei mesi;
- **Lavoro di pubblica utilità sostitutivo** (art. 105 L. 689/1981). Esso sostituisce pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato;
- **Espulsione dello straniero**, che analizzeremo nell'ambito delle misure specifiche previste con riferimento a gruppi vulnerabili.

Le **misure (pene) alternative** attualmente esistenti nell'ordinamento italiano sono invece disciplinate nell'Ordinamento penitenziario.

Di particolare importanza è la misura alternativa dell'**affidamento in prova ai servizi** sociali (art. 47.1 OP): questa, fino all'entrata in vigore della legge che l'ha consentita anche in fase antecedente la condanna, era l'unica forma di *probation* nota al sistema di giustizia penale per adulti in Italia. Si tratta di una misura alternativa permette al condannato di espiare la propria pena, non superiore ai tre anni, al di fuori dell'istituto. L'affidamento in prova viene concesso quando si ritiene che contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che commetta altri

reati. In casi particolari si applica anche al condannato ad una pena detentiva fino a quattro anni. In ogni caso tale misura non viene concessa a chi sia socialmente pericoloso. Si svolge completamente sul territorio e intende evitare al condannato i danni che possono derivare dal contatto con l'istituto penitenziario e dalla privazione della libertà. Tale misura alternativa consiste sostanzialmente nell'espiazione della pena inflitta (o residua) in regime di libertà assistita e controllata. L'UEPE, in collaborazione con l'interessato, stende il programma di trattamento: qui sono indicate le attività che il reo dovrà svolgere, le prescrizioni cui attendersi e i controlli cui sarà sottoposto, oltre alle modalità di riparazione del danno causato dal reato. L'esito positivo del periodo trascorso in affidamento estingue la pena, mentre l'andamento negativo (mancato rispetto delle prescrizioni, commissione di ulteriori reati, etc.) ne comporta la revoca e dunque il ripristino della sanzione detentiva.

Come accennato in precedenza, questa è la sanzione alternativa che maggiormente si avvicina alla *probation* (*post-sentence*) anglosassone, mentre la nuova figura di sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti può essere assimilata alla *pre-trial probation*. Oltre ad essere la misura meno afflittiva, essa può essere modulata sul caso specifico, individualizzando il trattamento, tanto che fin dalla sua introduzione è stata definita come «fiore all'occhiello» dell'ordinamento penitenziario (Bricola, 1976).

Altra misura alternativa largamente applicata è la **detenzione domiciliare ordinaria** (art. 47^{ter} OP). In questo caso il condannato alla pena detentiva non superiore a quattro anni, la eseguirà all'interno della propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora. Rispetto alla *probation*, è meno strutturata nelle modalità trattamentali, sebbene vi sia un affievolimento della distinzione in concreto tra af-

fidamento in prova e detenzione domiciliare, poiché vengono riconosciute sempre maggiori possibilità di recarsi all'esterno del domicilio per esigenze di studio e lavoro anche al detenuto domiciliare. La Legge 199/2010 ha consentito l'accesso alla misura ai condannati che devono scontare una pena non superiore a diciotto mesi, anche come residuo di maggior pena, a meno che non si tratti di reati che suscitano particolare allarme sociale, quali terrorismo, associazione per delinquere, prostituzione minorile, sequestro di persona a scopo di estorsione, etc., che vi sia pericolo di fuga o rischio di recidiva.

Anticipando quanto vedremo più avanti, ricordiamo che alla detenzione domiciliare ordinaria possono essere ammessi anche soggetti nei confronti dei quali il carcere avrebbe effetti particolarmente negativi: ci riferiamo a giovani, anziani e madri di minori di anni 10. A queste ultime, come vedremo, è dedicata una figura di detenzione domiciliare speciale.

Grafico Il.4.4. *Uomini e donne in misura alternativa (detenzione domiciliare e affidamento in prova) in Italia nel periodo 2008-2013*

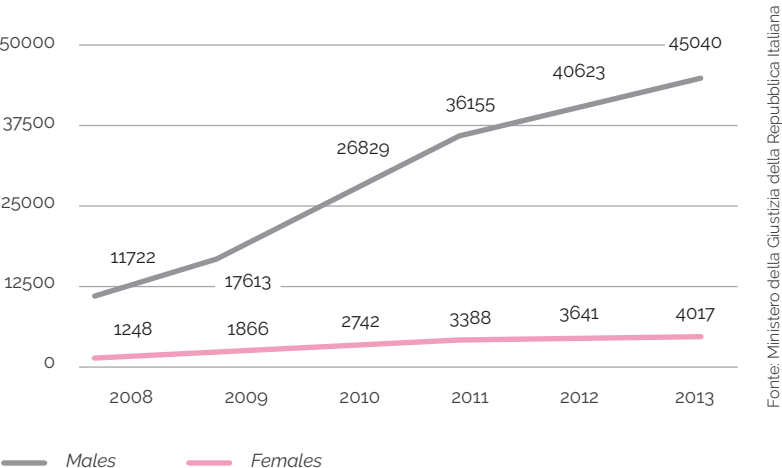
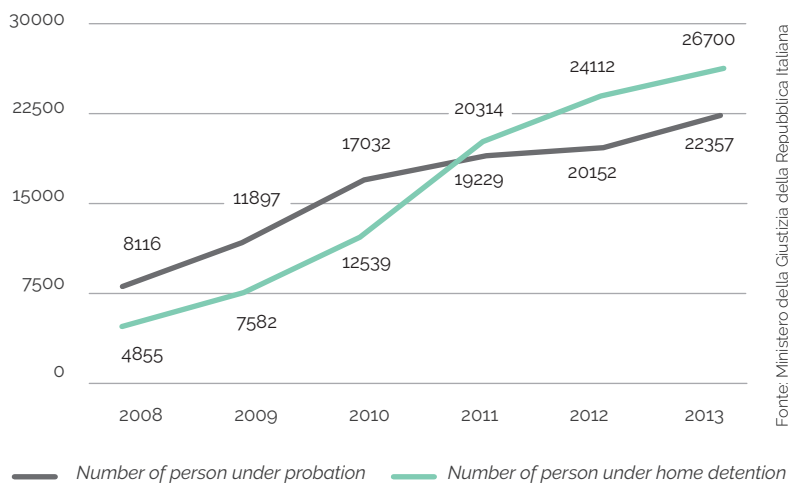


Grafico II.4.5. Numero delle persone sottoposte ad affidamento (probation) e detenzione domiciliare in Italia nel periodo 2008-2013



Molto meno applicata è la **semilibertà** (art. 48 OP). Essa consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto penitenziario per svolgere attività lavorative e/o formative utili al reinserimento sociale attraverso un programma di trattamento supervisionato dal direttore del carcere. Questa rientra nelle misure attenuative dell'esecuzione penale, perché sono meno restrittive della detenzione classica, e permettono di coltivare interessi e attività all'esterno del carcere per parte della giornata. Possono accedervi i condannati con pena non superiore a sei mesi, ma anche tutti i condannati che abbiano scontato in carcere metà della loro pena (o due terzi nei casi più seri), nonché i condannati ad una sanzione non superiore a tre anni, anche prima della metà della pena.

Rispetto alla popolazione penitenziaria, la percentuale delle donne sul totale delle persone sottoposta a misura alternativa è più alta, anche se in calo: secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, esse sono passate dal 12,3% del totale dei detenuti domiciliari nel 2008 all'8,6 nel 2013. Minore è invece il numero di donne in semilibertà (2008:3,5%; 2013:3%).

Per quanto riguarda l'età delle persone che vi sono sottoposte, anche in questo caso vediamo gli adulti tra i 30 ed i 40 anni come la fascia più rappresentata; le percentuali sono di difficile comparazione con quelle riferite alle persone detenute, sia perché i ranges di età sono differenti tra i due sistemi, sia perché quelli riferiti alle misure di comunità variano nell'arco di tempo considerato.

Sta recentemente aumentando l'applicazione del **lavoro di pubblica utilità**. Esso consiste nell'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso enti pubblici o privati che siano convenzionati con il tribunale territorialmente competente. Data l'importanza che la misura sta assumendo anche nel contesto italiano, si rinvia la trattazione della misura al paragrafo dedicato. Basta qui rilevare che, tra le qualificazioni che il lavoro di pubblica utilità assume, troviamo anche quella di sanzione sostitutiva e misura alternativa; oppure esso può essere parte di una altra misura alternativa (ad es. affidamento in prova al servizio sociale) o ancora di una pena detentiva.

Come già accennato, l'istituto della **sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti (giudiziale)** è di recentissima introduzione nell'ordinamento italiano. In questo caso l'imputato richiede al giudice di sospendere il processo, impegnandosi a collaborare per l'esecuzione

della misura. Essa consiste nello svolgimento, sotto la supervisione di UEPE, di condotte dirette a riparare le conseguenze dannose o pericolose del reato attraverso il risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, nella mediazione con la vittima del reato, in attività di volontariato, nell'osservanza di prescrizioni concernenti la dimora, la libertà di movimento, la frequentazione di locali e la prestazione di lavori di pubblica utilità, che sono la condizione necessaria per accedere a questa misura. Può esservi ammesso l'imputato di reati puniti fino a 4 anni di detenzione o di altri reati specificati (e.g. furto aggravato, ricettazione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale). La misura può essere concessa una sola volta, ed in ogni caso non ai delinquenti abituali o a coloro cui sia già stata revocata.

II.4.3. Gruppi vulnerabili

Tra i gruppi vulnerabili troviamo senz'altro gli stranieri, che anche in Italia rappresentano una percentuale consistente. Abbiamo già accennato ad una misura sostitutiva *ad hoc*, ovvero all'**espulsione dello straniero** (art. 16 D.Lgs. 286/1998). Il giudice, con la sentenza di condanna per un reato non colposo commesso dallo straniero privo del permesso di soggiorno, se non vi sono i requisiti per la sospensione condizionale della pena, può sostituire la pena detentiva non superiore a due anni con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. La normativa detta poi una serie di criteri di esclusione.

Anche **tossicodipendenti e alcol dipendenti** sono considerati soggetti vulnerabili, tanto che nei loro confronti è prevista una figura di **affidamento in prova speciale**: il condannato tossicodipendente o alcol dipendente può esservi ammesso se intraprende o prosegue un percorso terapeutico.

tico. Si tratta di una misura alternativa a pene detentive fino a sei anni. È una misura che non può essere concessa alla persona più di due volte. Altra figura di affidamento in prova speciale cui possono accedere persone in condizioni di particolare fragilità è quella prevista con riferimento a **soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria** che svolgono o intendono svolgere programmi di cura e assistenza (art. 47^{quater} OP). Essi possono accedere anche alla **detenzione domiciliare** in casi particolari. Quest'ultima è una misura alternativa che può essere concessa per ragioni di umanità a persone con specifici bisogni, ovvero **anziani** (ultrasessantenni) e **giovani** (infraventunenni) per esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia.

La detenzione domiciliare ordinaria comprende anche il caso particolare delle **donne incinte o madri di bambini di età inferiore agli anni dieci**. Essa consiste nella possibilità di espiare la pena all'interno della propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, oppure anche all'interno di luoghi di cura, di assistenza, di accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. Inoltre l'art. 47-quinquies stabilisce, per le condannate madri di minori di anni dieci, la possibilità della **detenzione domiciliare speciale** in assenza dei requisiti per accedere alla detenzione domiciliare ordinaria. In ogni caso non deve sussistere rischio di recidiva e la madre deve aver espiato almeno un terzo della pena.

L'espiatione di tali limiti di pena può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non vi è pericolo di fuga e di recidiva, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o di cura, assistenza o accoglienza. Se ciò non è possibile, la pena può essere espiata nelle case famiglia protette. Tale possibilità è però esclusa nel caso di reati particolarmente gravi quali quelli di terrorismo, associazione per delinquere, prostituzione minorile, sequestro di persona a scopo di estorsione, etc.

È importante ricordare che la possibilità di accedere a tale misura è riconosciuta anche al **padre**, quando la madre sia deceduta o comunque assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli.

II.4.4. Focus su... Lavoro di pubblica utilità

Come già accennato, in Italia esistono diverse forme e qualificazioni giuridiche del lavoro di pubblica utilità. In ogni caso esso consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. L'attività si svolge nella provincia in cui il condannato risiede. Vediamo da vicino le diverse figure:

A) Lavoro di pubblica utilità sostitutivo per pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato (art. 105 L. 609/1991)

Può essere svolto anche presso organizzazioni o corpi di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale. Gli enti devono convenzionarsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il magistrato di sorveglianza. Può essere svolto per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato richieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

B) Lavoro di pubblica utilità come sanzione accessoria alla sentenza di condanna per discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici o religiosi (L. 205/1993)

Può essere svolto presso strutture pubbliche o enti ed organizzazioni private, fino ad un massimo di dodici ore settimanali. L'attività non retribuita può consistere in opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle or-

ganizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano all'odio o violenza per motivi razziali, etnici o religiosi; inoltre può essere svolta attività non retribuita in favore di organizzazioni che operino nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili quali portatori di handicap, tossicodipendenti, anziani, extracomunitari; infine può consistere in prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche.

C) Lavoro di pubblica utilità come sanzione accessoria alla sentenza di condanna per la contravvenzione del porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere fuori della propria abitazione, nonché per la partecipazione a manifestazioni pubbliche indossando caschi protettivi o a volto coperto, mediante l'impiego di qualunque mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive (L. 41/2007)

D) Lavoro di pubblica utilità come sanzione principale applicabile dal giudice di pace (art. 54 D.Lgs. 274/2000)

L'imputato deve chiedere al Giudice di poter essere ammesso alla misura.

Può durare da dieci giorni e sei mesi ed essere svolto per un massimo di sei ore settimanali, a meno che il condannato non faccia apposita richiesta al giudice (massimo di quaranta ore settimanali). L'attività lavorativa deve rispettare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

Secondo il Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 le prestazioni di lavoro possono riguardare:

- attività in favore di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

-finalità di protezione civile, anche di soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, prevenzione di incendi, salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, recupero del demanio marittimo, custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

- opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

- attività di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

L'art. 54 D.Lgs. 274/2000 ed il successivo D.M. 26 marzo 2001 restano importanti punti di riferimento per tutte le successive normative che trattano l'istituto dei LPU, che appunto richiamano tali norme...

E) Lavoro di pubblica utilità come condizione cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena (art. 165 CP)

F) Lavoro di pubblica utilità come sanzione alternativa per i c.d. reati di spaccio di lieve entità (art. 73 co. V bis DPR 309/90)

Deve trattarsi di reato minore droga-correlato commesso da tossicodipendente o comunque da assuntore di sostanze stupefacenti. Il reo dovrà farne richiesta e l'attività non retribuita avrà durata corrispondente a quella della sanzione detentiva erogata. Può essere svolto anche in favore di Comunità Terapeutiche. I lavori di pubblica utilità possono sostituire la pena non più di due volte. Se l'interessato viola obblighi inerenti l'attività, la sanzione sostitutiva viene revocata e si applica la pena detentiva.

G) Lavoro di pubblica utilità come sanzione amministrativa accessoria per reato non colposo commesso con violazione delle norme del Codice della strada (art. 224-bis D.Lgs. 205/1992)

In tal caso può durare da uno a sei mesi; se il reo è recidivo la durata non può essere inferiore a tre mesi. La prestazione massima giornaliera non può eccedere le otto ore.

H) Lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva della pena dell'arresto o dell'ammenda per guida in stato di ebbrezza (art. 186 comma 9 bis D.lgs. 205/1992)

I) Lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva della pena dell'arresto o dell'ammenda per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 186 comma 8 bis D.lgs. 205/1992)

Queste ultime due possibilità alternative sono state introdotte dalla L. 120/2010, che ha modificato il Codice della strada. Questa normativa dunque ha permesso un rapido aumento nell'applicazione dell'istituto, di fatto prima poco utilizzato.

In questi casi l'imputato non deve opporsi alla sostituzione e l'attività deve svolgersi principalmente nel campo dell'educazione e della sicurezza stradale (questa la previsione legislativa, che però trova scarsa applicazione nella pratica). Inoltre, essa può svolgersi anche presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Come accade anche negli altri Paesi, il territorio gioca un ruolo importante: l'attività non retribuita può svolgersi presso enti pubblici locali e organizzazioni private. Essi devono convenzionarsi con il Ministero della Giustizia o col Presidente del Tribunale per poter accogliere persone condannate al lavoro di pubblica utilità. La durata dell'attività viene determinata ragguagliando un giorno di arresto con 2 ore di lavoro di pubblica utilità. Per le pene pecuniarie, 250,00 €

equivalgono a 2 giorni di lavori di pubblica utilità. Se il condannato svolge positivamente il percorso, il reato si estingue e non vi sarà menzione nel casellario penale, se invece egli rifiuta di svolgere le prestazioni o non rispetta le prescrizioni, la pena sostitutiva verrà revocata e si applicherà la pena originale.

L) Lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva per tutti i reati commessi da tossicodipendente, ad esclusione di omicidio, gravi figure di rapina, estorsione e sequestro a scopo di estorsione (art. 73 comma V ter DPR 309/1990)

M) Lavoro di pubblica utilità come opportunità per detenuti ed internati (art 21 comma IV ter OP)

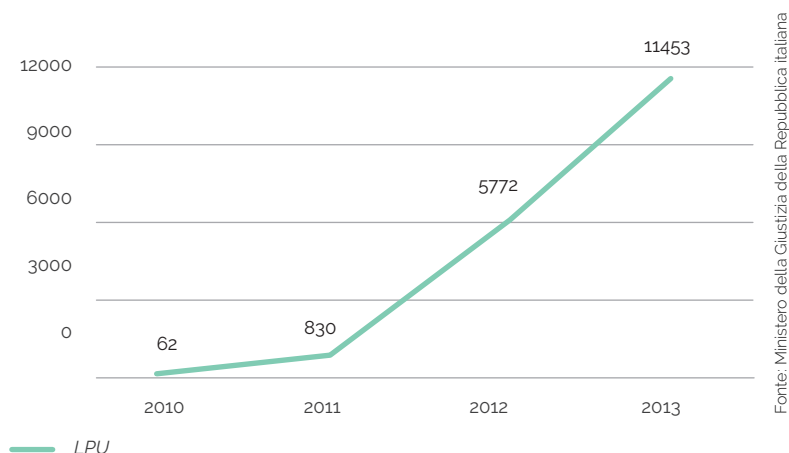
Essi, durante l'esecuzione della pena o della misura sicurezza, possono essere assegnati a prestare la propria opera volontaria e gratuita nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività.

N) Lavoro di pubblica utilità come condizione necessaria per la sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti (L. 67/2014)

Come si può vedere dal Grafico II.4.6 il lavoro di pubblica utilità ha conosciuto una rapida espansione a partire dal 2010, grazie alla legge di riforma del Codice della strada. I dati riferiti agli anni precedenti non sono rilevati.

Rispetto alle altre misure alternative, nei lavori di pubblica utilità troviamo una maggiore percentuale femminile, che nel 2013 si assesta al 9,8%: anche questo può essere spiegato col fatto che il reato di guida in stato di ebbrezza, che maggiormente pesa sul numero di misure imposte, è commesso dalle donne in percentuale maggiore di quanto non accada con riferimento ad altri illeciti.

Grafico II.4.6. Numero delle persone sottoposte a lavori di pubblica utilità in Italia nel periodo 2008-2013



II.5. OLANDA

Gran parte delle informazioni contenute in questo documento sono state reperite e tradotte dai siti www.kinderbescherming.nl, www.rijksoverheid.nl and www.reclassering.nl

Grazie alla collaborazione di S. Bogaerts e J.D. Schilder, Università di Tilburg (NL).

II.5.1. Sviluppo, funzionamento e competenze del Servizio di *Probation* in Olanda

Il Servizio di *probation* fu fondato su base volontaria nel 1823. Era denominato Società per il miglioramento morale dei detenuti (*Genootschap tot zedelijke verbetering dergevangenen*) e inizialmente impegnato nel fornire loro educazione e guida religiosa, considerati fattori potenzialmente influenti sulla recidiva. Nel 1910, dopo l'introduzione della sospensione della pena con *probation*, il Governo olandese cominciò la sua collaborazione formale, finanziando il Servizio. Diverse organizzazioni

impegnate in attività collegate alla *probation* a livello nazionale cominciarono a collaborare, e nel 1913 fondarono la Società del Servizio di Probation (*Vereniging van Reclasseringsinstellingen*). Il profilo professionale nel lavoro di *probation* è stato introdotto grazie alla Legge sulla *probation* del 1947, che ha richiesto agli operatori la formazione di assistenti sociali. Le più importanti riorganizzazioni del servizio furono nel 1986, 1995 e 2004: quest'ultima ha riconosciuto al Ministero della Giustizia una maggior funzione di coordinamento, istituendo la pratica della committenza da parte del Ministero. Ciò significa che esso può porre in essere i propri compiti solo se gli vengono commissionati dalla istituzioni che fruiscono di questi prodotti: il settore giudiziario, la Procura (*Openbaar Ministerie*) e il Servizio degli istituti di custodia (*Dienst Justitiële Inrichtingen*). Fuori dal quadro giudiziario, il Servizio di probation svolge anche attività per i governi comunali (Van Kalmthout and Tigges, 2008).

Lo scopo del Servizio di Probation durante gli scorsi anni è stato offrire contributi dimostrabili ad una società più sicura. Un obiettivo derivato da questo è la riduzione della recidiva: gli interventi del Servizio di Probation cambiano il reo così che egli non vuole più delinquere (Poort and Eppink, 2008).

Il Servizio svolge le seguenti attività:

- diagnosi e consulenza;
- controllo delle modalità delle sanzioni condizionali (ad es. pena detentiva sospesa, sospensione della custodia cautelare in carcere subordinata a determinate condizioni e detenzione per ingiunzione terapeutica);
- messa in atto di interventi comportamentali;

- messa in opera delle sanzioni consistenti in servizi per la comunità, in particolare il lavoro di pubblica utilità.

Le attività collegate all'esecuzione dei servizi per la comunità vengono effettuate da diverse fondazioni private: esse sono sovvenzionate e devono essere formalmente riconosciute dal Ministero della Giustizia. Il riconoscimento è concesso quando l'organizzazione ha dichiarato di volersi assumere la responsabilità di voler eseguire il lavoro definito dalle autorità.

Il quadro legislativo del Servizio di *Probation* olandese è compreso nel *Probation and After-Care Order* del 1995 (*Re-classeringsregeling*) come anche in una serie di leggi che disciplinano sanzioni specifiche che coinvolgono il Servizio. Questa legge specifica che le istituzioni di *probation* riconosciute dal Ministero della Giustizia sono competenti dell'esecuzione. La *probation* può essere usata con tutti gli autori di reato, indipendentemente dal crimine per cui sono imputati, che hanno commesso o per il quale sono condannati (Van Kalmthout and Tigges, 2008).

Il mutamento del comportamento criminale e la prevenzione della sua reiterazione costituiscono lo scopo centrale del *Probation Service*. Questo è un compito giudiziario. Questo è il motivo per cui il Servizio di *Probation* si concentra sui fattori criminologici, ovvero sui problemi che sono alla base del comportamento illecito. In molti casi, è coinvolto un insieme di fattori, ciò che rende preferibile un approccio integrato. Un esempio che può essere menzionato è il reo (tossicodipendente) abituale. In sempre più casi, sta emergendo che le limitazioni mentali combinate con altri problemi sono presenti in uno stile di vita che include comportamento criminale. In queste situazioni, spesso c'è già il coinvolgimento delle Istituzioni di salute mentale. Il valore aggiunto del Servizio di *Probation* in questi casi è il tentativo di andare oltre col processo in atto, col deterrente giudiziario come motivazione aggiun-

tiva. Migliorare la situazione anche di un solo utente contribuisce alla riduzione della recidiva in questo gruppo di persone.

Il fulcro del lavoro del Servizio olandese è la prevenzione della recidiva degli autori di reato conosciuti. Dunque, lo scopo del *Probation Service* è quello della prevenzione terziaria. Esso gioca un ruolo importante volto a fermare la violenza e cambiare le credenze ed attitudini del reo (Van Kalmthout and Tigges, 2008).

Tre organizzazioni olandesi sono impegnate nella gestione delle attività di *probation*, mettendo in atto la **supervision** e monitorando il reo:

- il Dipartimento di *Probation* dell'esercito della salvezza (*Reclassering Leger des Heils*). Questo ha un numero definito di gruppi target specifici, come senzatetto e minori;
- l'Organizzazione olandese per la riabilitazione (*Stichting Verslavingsreclassering or SvG*). Essa si occupa in particolare di tossicodipendenti che hanno commesso un reato direttamente collegato alla dipendenza da alcool, da droghe o da altre sostanze.
- la Fondazione olandese per la *Probation* (*Reclassering Nederland or RN*), che è la più grande delle tre organizzazioni di probation. Essa si concentra in particolare sulla prevenzione della recidiva e sulla risocializzazione.

SUPERVISION consiste solitamente in controllo e monitoraggio: incontri frequenti con l'ente che supervisiona, volti a controllare il comportamento dell'utente. Il monitoraggio è particolarmente individualizzato. Ci sono gruppi target specifici, come i tossicodipendenti, che ricevono anche cure speciali e trattamento clinico. Attualmente, la supervision è fornita allo stadio più precoce possibile. Il monitoraggio e le misure di welfare da utilizzare vengono definiti all'inizio del percorso. La ricerca mostra come parte dei

monitoraggi si rivela impossibile e dunque viene arrestata (il 12% dei casi di è stato cancellato nel 2004, per lo più per l'impossibilità di raggiungere il cliente o per la sua incapacità di rispettare gli appuntamenti. Vi è anche un gran numero di programmi iniziati ma terminati prematuramente (il 26% dei programmi di è stato cancellato nel 2004). In circa un terzo dei casi terminati anticipatamente, era stato commesso un nuovo reato La frequenza delle attività di controllo era maggiore nei programmi terminati prematuramente, in quanto utenti ad alto rischio di recidiva sono monitorati più frequentemente (Abraham, Van Dijk & Swan, 2007).

II.5.2 Alternative alla detenzione per adulti in Olanda

Pena del servizio alla comunità (*taakstraf*). Ora è una pena principale, inclusa nel Codice penale. Essa consiste in un lavoro di pubblica utilità (*werkstraf*), in un obbligo di formazione o in un insieme dei due. Contrariamente alla legge per i giovani, per gli adulti non vi è l'obbligo di istruzione, che è sostituito da un corso di cambiamento comportamentale.

- Lavoro di pubblica utilità

Con un lavoro di pubblica utilità, il reo è obbligato a svolgere attività non retribuita. Tipicamente si tratta di un'attività per istituzioni non commerciali, quali Comuni, ospedali o case di riposo. Il lavoro di pubblica utilità può durare fino ad un massimo di 240 ore. Il massimo è di 480 ore per l'ordine di formazione comportamentale (o per l'insieme di un ordine di lavoro con uno di formazione). Il lavoro di pubblica utilità può anche essere congiunto ad una pena pecuniaria o detentiva. Il lavoro di pubblica utilità può essere comminato quando la pena detentiva non supera i sei mesi.

- Training comportamentale

Per gli adulti, l'obbligo di istruzione è sostituito da diversi training comportamentali finalizzati a ridurre il comportamento criminale in futuro. Lo scopo di queste formazioni è che il reo riceva una panoramica dell'origine del comportamento criminale e la consapevolezza di dovere evitare la recidiva. I programmi sono basati su metodologie scientifiche ed una Commissione indipendente valuta tecniche e risultati. Per una descrizione dei programmi di formazione comportamentale in Olanda, si veda la Tabella II.5.1.

Multa. Può essere imposta per tutti i reati. La categoria del reato determina il massimo della multa. Il giudice o il PM determinano l'effettivo ammontare della multa. In alcuni casi, il reo è condannato a risarcire la vittima per il danno causato dal reato.

Confisca della proprietà. I guadagni criminali possono essere sottratti agli autori di reato. Gli esempi includono soldi, ma anche automobili o case. La giustizia può far ciò grazie alla Legge *Pluk-ze regeling*.

Ordinanza restrittiva. Chi causa seri inconvenienti può essere colpito da un ordinanza restrittiva. Ad esempio, chi commette crimini di vandalismo nell'ambito delle manifestazioni sportive, può essere assoggettato al divieto di recarsi allo stadio. Ancora, l'autore di violenza domestica può essere colpito da un'ordinanza restrittiva che gli vieta di avvicinarsi alle vittime.

Trattamento speciale per recidivi. La misura ISD (*Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders*) è pensata per adulti che sono stati condannati almeno tre volte nei cinque anni precedenti. Essi devono scontare la pena in una speciale

struttura per recidivi. Questi autori di reato spesso abusano di sostanze o hanno un disturbo psichiatrico. La misura ISD deve rompere il pattern di condanna, rilascio e recidiva. Essi ricevono un trattamento speciale per i loro problemi, ad esempio un training motivazionale, per un periodo di due anni.

Misura TBS. Alcuni autori di reato sono ritenuti (parzialmente) non imputabili del reato a causa di un disturbo mentale o di personalità e possono essere condannati alla misura del TBS (*Ter Beschikking Stelling*). Per proteggere la società, essi possono essere obbligati ad intraprendere un trattamento obbligatorio in un centro psichiatrico giudiziario o possono essere di un oggetto di una misura di TBS con alcune condizioni imposte. In tal caso, l'internamento non è necessario, ma il trattamento è obbligatorio. Per determinare se qualcuno necessita l'imposizione della misura, deve partecipare ad un'indagine condotta da esperti comportamentali quali psicologi e psichiatri. Senza questa indagine, il giudice non può imporre il TBS. Esso dura tutto il tempo necessario, finché c'è anche solo una piccola probabilità di recidiva.

Tabella II.5.1. Programmi di cambiamento comportamentale per adulti in Olanda

TOPIC	NAME	CONTENT	HOURS
Employment	Training Employment skills	Learn skills to increase the chance of successful job applications	64
Aggression	Training Ending Domestic Violence	Learn how to regulate anger and aggression. Learning the cognitive, emotional, behavioral and situational influences on aggression. Learn alternative ways to respond to such situations.	30

TOPIC	NAME	CONTENT	HOURS
	Training Aggression control ART Wiltshire-NL	Learn how to avoid risky situations and take responsibility for own behavior. Learn to recognize bodily signals of aggression and how to regulate in a more effective way.	63
Addiction and Substance abuse	Training Alcohol and Aggression	Learn how to regulate behavior when there is a problem with alcohol. Learn how to recognize behavioral patterns and learn how to behave alternatively.	-
	Life style training short	Offenders learn how to prevent recidivism because of substance abuse. Training is based on the change model of Prochaska & DiClemente and the relapse prevention model of Marlatt and Gordon.	42
	Life style training	Same as the life style training short but in comparison to the short training more focus on prevention and controlling of criminal behavior related to substance abuse.	61
Additional	Solo training	Behavioral change problem for people who are not able to achieve the behavioral change in a group training	-
	Focus on reintegration (FOR)	A voluntary training which focus on the life after a short time of detention. Making a plan for the future to re-integrate in society	-
Cognition	Training cognitive skills for mentally disabled (CoVa+)	Cognitive skills training for mentally disabled or people with a language deficiency. Learn how to solve problems in an effective way with among others; thinking patters, assertiveness training, and emotion recognition.	94

	<i>Training cognitive skills (CoVa)</i>	<i>Think first, and act consequently' is the slogan of this training. In this training offenders receive an insight in their thinking process to better understand their behavior and to prevent this behavior in the future. Focus is on problem solving, perspective taking, empathy, impulse control, moral reasoning, and critical thinking.</i>	80
<i>Housing</i>	<i>Training in housing</i>	<i>Finding a place to live, learn about practical skills such as insurances, contact with the land lord, and coping with stress.</i>	15
<i>Economical</i>	<i>Training in budgeting</i>	<i>Learns practical skills, for example how to make a budget plan, avoid impulsive buying behavior, and learn about institutions who help dealing with these problems.</i>	17,5

Concludendo, il sistema olandese, sia con riferimento ai minori che agli adulti, prevede molti metodi diversi dalla carcerazione per incentivare il rispetto della legge. Le misure di cambiamento comportamentale sono applicate a vari reati, e le formazioni sono specificate con la condanna. In Olanda c'è una gran varietà di queste misure, ma tutte hanno l'obiettivo comune di evitare la recidiva e del cambiamento comportamentale per un miglioramento della partecipazione alla vita sociale.

II.5.3. Gruppo target: dipendenti

I tossicodipendenti sono un gruppo target a causa dei loro bisogni di trattamento clinico e cure specifiche. Come si può vedere nella Tabella II.5.1, vi sono specifici programmi dedicati a coloro che hanno commesso un reato collegato all'uso di sostanze, al gioco d'azzardo o che hanno proble-

matiche di abuso di sostanze. Uno di questi programmi è il *Lifestyle training*, un intervento cognitivo-comportamentale accreditato nel 2009 dal Consiglio olandese per l'accREDITAMENTO degli interventi cognitivo-comportamentali. Esso è stato valutato grazie ad una ricerca del 2013-2014, che ha studiato 12 programmi, sia intramurari che extramurari, messi a disposizione dai dipartimenti di *probation* di sei diverse organizzazioni. Dei 107 partecipanti registrati, 91 hanno cominciato e 64 completato la formazione (ovvero il 60% delle iscrizioni e il 70% dei partecipanti).

Il più importante strumento di selezione per il Lifestyle training è il Recidivism Assessment Scale (RISc), che valuta vari fattori criminogeni e fornisce un'indicazione del rischio di recidiva. Il RISc consiglia il Lifestyle training quando l'uso di sostanze combinato alla recidiva incontrano i criteri di inclusione. I più importanti criteri di esclusione sono: disabilità cognitive, disordini mentali, comportamento dominante, attitudine negativa verso la sanzione, nonché l'aver commesso un reato sessuale.

Il Lifestyle ordinario differisce dalla versione breve in quanto è più intenso (più sessioni) e dunque è più adatto ai soggetti con maggior rischio di recidiva (medio, alto) e ai soggetti con maggiori problemi di sostanze (uso rischioso con contestazioni, tossicodipendenti).

Questo training è una misura coercitiva. Di conseguenza la partecipazione ha conseguenze positive per gli interessati, mentre il rifiuto ha conseguenze negative (Barendregt, Wits, Van der Wall, Gelder & Scholten, 2014).

II.5.4. Gruppo target: minori. Alternative alla detenzione per giovani in Olanda

I giovani tra i 12 e i 18 anni che commettono un reato possono essere puniti conformemente al sistema di giu-

stizia minorile. Il giudice può applicare la legge minorile anche agli adulti fino ai 23 anni. I ragazzi sotto i 12 anni non possono essere perseguiti penalmente.

Per reati minori (ad es. atti vandalici o furto), la polizia spesso prenderà contatti con i genitori, al fine di discutere del reato commesso e cercare soluzioni. La polizia può inviare i giovani autori di reato all'Agenzia di cura dei minori (*Bureau Jeugdzorg*). Questa supporta i minori nella risoluzione dei loro problemi, o nell'invio ad altri professionisti qualora si rendano necessarie cure mentali specializzate. Se vi sono grandi preoccupazioni in merito al benessere del minore, il giudice nomina un tutore. Questo può accadere in caso di reati particolarmente seri o quando il soggetto è recidivo (Van Kalmthout and Tigges, 2008).

Halt. Si tratta di una pena alternativa su base volontaria: giovani autori di reato che hanno commesso, ad esempio, atti vandalici, taccheggio, reati legati a fuochi d'artificio o che hanno marinato la scuola, possono scegliere tra il sistema tradizionale e una pena alternativa (*Het ALTerntief*) che mira a consapevolizzare questi giovani in merito al loro comportamento e che gli dia la possibilità di rimediare (Abraham, Buysse & Nauta 2013). Quando giovani autori di reato tra i 12 e i 18 anni partecipano a questo programma, il reato non verrà menzionato nel casellario. Inoltre la polizia e la Procura olandese (OM), nonché speciali inquirenti (BOAs) con poteri specifici, possono inviare i minori al programma Halt. Nel 2006, la ricerca ha dimostrato che questa misura non è efficace nel ridurre la recidiva (Ferwerda, Leiden, Van Arts, & Hauber, 2006). A seguito di tale valutazione, il programma Halt è stato profondamente aggiornato: il minore autore di reato deve offrire le sue scuse ed è richiesto un maggiore coinvolgimento dei genitori. Il lavoro

di pubblica utilità (*werkstraf*), non ha più la stessa centralità, ed è ora imposto solo se il programma *Halt* comprende un alto numero di ore, come il caso di reato connesso a fuochi d'artificio.

Il **programma *Halt* standard** consiste in un incontro iniziale, un incontro di follow-up e un incontro finale e può durare da 6 ore (minimo) a 20 ore (massimo). In ogni caso ai minori è comminato anche un ordine di istruzione reato-correlato o comportamento-correlato e dovrà scu-sarsi (in persona o per lettera). I genitori sono coinvolti nel programma. Il numero totale di ore del programma è determinato con la sentenza e dipende dal reato commesso e dall'età del giovane.

Il **programma *Halt* breve** dura da 2 ore (minimo) a 6 ore (massimo) e consiste in un incontro iniziale, un incontro finale e un ordine di apprendimento. Il reato collegato ad incendio comporta un tipo speciale di *Halt program* breve e consiste in un incontro iniziale e in un'assegnazione al lavoro (Abraham, Buysse & Nauta 2013).

La nuova versione dell'*Halt* viene implementata dal 2010 ed è stata valutata nel 2012-2013. I risultati suggeriscono che nel 94% dei casi il programma è stato completato con successo. Il 6% di fallimenti (rinvio alla polizia o al PM) può essere diviso come segue: il 4% dei casi è terminato perché i giovani non concordavano con la proposta ed il 2% è terminato più tardi o in costanza di *Halt*, in quanto i giovani non rispettavano gli accordi (Abraham, Buysse & Nauta 2013).

In particolare, la valutazione mostra che offrire scuse alla vittima è una componente effettiva del programma e ha un effetto sulla recidiva. Sebbene le scuse siano un punto chiave dell'*Halt* aggiornata, solo nel 68% questo requisito veniva rispettato: questa percentuale può in parte essere spiegata perché vi è un certo numero di reati senza vittima diretta, ma ci sono anche ragioni sconosciute. Sebbene ci

si aspetti che l'*Halt* mostri buoni risultati, potrebbe essere maggiormente effettiva assicurando le scuse alla vittima e il risarcimento del danno.

Pena del servizio alla comunità. Il servizio alla comunità consiste in un lavoro di pubblica utilità, in un ordine di formazione o in un insieme dei due. Può anche essere congiunta alla detenzione (massimo tre mesi) o alla multa.

- Lavoro di pubblica utilità

Con il lavoro di pubblica utilità gli autori di reato sono impegnati in attività lavorative volontarie senza percepire remunerazione. Tipicamente il lavoro si svolge nell'ambito di istituzioni non commerciali quali Comuni, ospedali o case di riposo.

- Condanna all'apprendimento

I minori di anni 18 possono essere colpiti da una condanna all'apprendimento. Essi devono seguire un corso per confrontarsi con il proprio comportamento e con le sue conseguenze. Ad esempio, social skills training, corsi correlati alla gestione del denaro, o sul controllo dell'aggressività. Per una panoramica completa di tali programmi, si veda la Tabella II.5.2.

Detenzione minorile. I minori che vengono condannati alla detenzione, sono reclusi in istituti per autori di reato minorenni. La detenzione dura massimo due anni nel caso di minori tra i 16 e i 17 anni di età. Per i giovani tra i 12 e i 15 anni la detenzione può durare al massimo un anno. I minori in carcere devono frequentare la scuola e quando necessario vengono loro insegnate abilità sociali e la gestione della rabbia.

Misura PIJ. Alcuni giovani necessitano di trattamento e sorveglianza intensiva per prevenire la recidiva di reato. Ad esempio, perché hanno un serio disturbo comportamentale. Spesso si tratta di giovani che soffrono di una patologia mentale che è stata associata col reato. Con una cosiddetta misura PIJ (*Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen* – Collocamento in istituto per giovani), è possibile collocare e trattare i giovani in istituto minorile. La misura dura minimo tre anni, ma può essere estesa fino a sette. Durante l'ultimo anno di detenzione, al fine di un graduale reinserimento nella società, al giovane viene consentito di uscire dall'istituto a determinate condizioni.

Detenzione notturna. Durante il giorno, i minori frequentano la scuola, mentre restano in istituto per le restanti ore. In questo modo, possono continuare la loro istruzione o formazione.

Misura di cambiamento comportamentale. Se la detenzione minorile è troppo pesante e sproporzionata rispetto al reato, ma una sospensione della pena o una condanna all'apprendimento troppo lieve, può essere imposta una misura comportamentale (*Gedrags beïnvloedende maatregel*). Essa consiste in una o più formazioni o trattamenti. Il giovane deve dunque seguire, ad esempio, un training per l'aggressività o per le droghe o l'alcool. Il servizio di *probation* minorile supervisiona il processo della misura comportamentale.

Altre sanzioni e misure nel sistema penale minorile:

- confisca della proprietà (ad es. ciclomotore) e dei beni illegalmente ottenuti;
- multa o compensazione.

È importante ricordare infine la legge per gli adolescenti tra 16 e 23 anni. Dal 1° aprile 2014, i giovani tra i 16 ed i 23 anni possono essere trattati sia come giovani che come adulti. Questa è chiamata 'Legge per gli adolescenti'. In questo modo, la Corte può tenere maggiormente in conto lo sviluppo del giovane. Alcuni possono trarre di più da un approccio più duro, altri dal *counseling*, a seconda del loro stadio di sviluppo.

Tabella II.5.2. *Trainings di cambiamento comportamentale per minori condannati in Olanda*

NAME	CONTENT	FREQUENCY	HOURS
<i>Respect limits regular</i>	<i>Training sexual deviant behaviour</i>	<i>10 sessions/ 1 parent session</i>	<i>20</i>
<i>Respect limits regular plus</i>	<i>Training sexual deviant behaviour</i>	<i>10 sessions/ 3 parent session</i>	<i>20</i>
<i>Respect limits extended</i>	<i>Training sexual deviant behaviour</i>	<i>15 sessions/ 1 parent session</i>	<i>30</i>
<i>Respect limits extended plus</i>	<i>Training sexual deviant behaviour</i>	<i>15 sessions/ 3 parent sessions</i>	<i>30</i>
<i>Respect limits extra</i>	<i>Training sexual deviant behaviour</i>	<i>20 sessions/ 1 parent session</i>	<i>40</i>
<i>Respect limits extra plus</i>	<i>Training sexual deviant behaviour</i>	<i>20 sessions/ 3 parent sessions</i>	<i>40</i>
<i>So-cool regular</i>	<i>Cognitive social skills training for mentally disabled youngsters</i>	<i>16 sessions/ 1 parent session</i>	<i>40</i>
<i>So-cool extended</i>	<i>Cognitive social skills training for mentally disabled youngsters</i>	<i>22 sessions/ 1 parent session/</i>	<i>50</i>

NAME	CONTENT	FREQUENCY	HOURS
<i>Stay-a-way short</i>	<i>Training substance abuse</i>	<i>8 sessions/ 3 parent sessions/ 5 parent-child sessions</i>	<i>20</i>
<i>Stay-a-way regular</i>	<i>Training substance abuse</i>	<i>13 sessions/ 4 parent sessions/ 6 parent-child sessions</i>	<i>30</i>
<i>Stay-a-way plus</i>	<i>Training substance abuse for mentally disabled youngsters</i>	<i>10 sessions/ 4 parent sessions/ 9 parent-child sessions</i>	<i>30</i>
<i>TACT group</i>	<i>Aggression regulation training</i>	<i>20 sessions/ 1 parent session/ 3 parent-child sessions</i>	<i>50</i>
<i>TACT individual</i>	<i>Aggression regulation training</i>	<i>20 sessions</i>	<i>35</i>
<i>Tools4U regular</i>	<i>Cognitive social skills training</i>	<i>8 sessions</i>	<i>20</i>
<i>Tools4U regular plus</i>	<i>Cognitive social skills training</i>	<i>8 sessions/ 2 parent sessions/ 2 parent-child sessions</i>	<i>25</i>
<i>Tools4U extended</i>	<i>Cognitive social skills training</i>	<i>12 sessions</i>	<i>30</i>
<i>Tools 4U extended plus</i>	<i>Cognitive social skills training</i>	<i>12 sessions/ 2 parent sessions/ 2 parent-child sessions</i>	<i>35</i>

II.5.5. Focus su... Il lavoro di pubblica utilità in Olanda

In Olanda, il lavoro di pubblica utilità è stato introdotto nel 1989 e inserito nel Codice penale olandese. Nella prima edizione del Codice nel 1989, si trattava ancora di una misura alternativa volontaria. L'imputato doveva accettare an-

tipicamente il 'lavoro non retribuito nell'interesse comune, che dunque poteva anche rifiutare. Nel 2001, il lavoro di pubblica utilità è divenuto una sanzione alternativa e ha ricevuto lo status di sanzione indipendente, senza tenere in considerazione il consenso dell'imputato.

Ci sono tre tipi di lavoro di pubblica utilità:

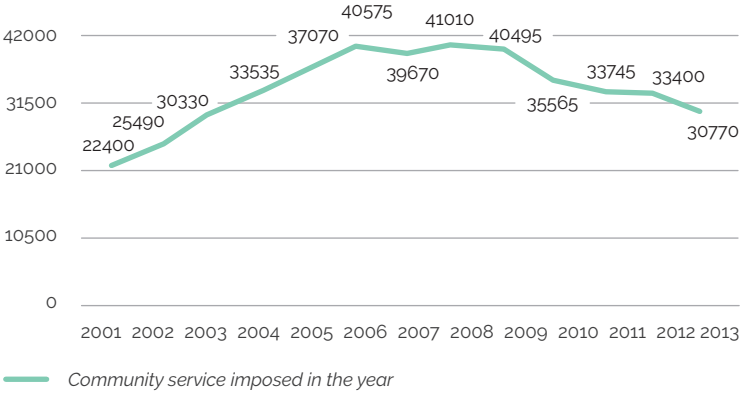
- 1.** un servizio alla collettività in cui il reo deve svolgere attività lavorativa non retribuita;
- 2.** una sanzione all'apprendimento per minori, che devono seguire un corso formativo, ad esempio per migliorare le loro competenze sociali, che li pone di fronte al loro inaccettabile comportamento e alle conseguenze per la vittima o per la società. L'intervento di training comportamentale è una condizione speciale, che esiste nel Codice penale olandese dal 2010. Per i minori (12-18 anni), il lavoro di pubblica utilità esiste come pena principale indipendente sin dal 1995;
- 3.** una combinazione di entrambi.

La sanzione all'apprendimento per come prevista nel Codice penale non può essere comminata agli adulti, solo i minori di 18 anni possono esservi assoggettati in seguito ad imposizione della Corte. Il PM non può imporre la sanzione dell'apprendimento ad un minore. Comunque, in un contesto particolare, una misura alternativa giudiziale col contenuto di apprendimento/formazione può trovare applicazione nei confronti di un adulto. La durata del lavoro di pubblica utilità è di 240 ore, e massimo 480 per una *learning o training sanction* (o per un insieme di lavoro di pubblica utilità e sanzione formativa). Il lavoro di pubblica utilità può anche essere combinato con la multa o con

la detenzione (massimo sei mesi per gli adulti e massimo tre mesi per i minori). Con il lavoro di pubblica utilità, il condannato realizza attività non retribuita per lo più in luoghi pubblici come parchi, e in organizzazioni no profit come ospedali, durante il suo tempo libero. Il lavoro di pubblica utilità è una pena alternativa che può ricucire la relazione interrotta con la società che è stata danneggiata dal reato commesso. Se possibile, vi è una connessione tra location di svolgimento e contenuto dell'attività non retribuita di utilità collettiva e il reato commesso. Ad esempio, chi guidando sotto l'effetto di alcool ha provocato un incidente con lesioni personali, può svolgere l'attività non retribuita presso un centro di riabilitazione. Il lavoro di pubblica utilità ha l'obiettivo primario di disciplinare gli autori di reato, normalizzando la loro vita quotidiana ed insegnando loro come rapportarsi con colleghi, manager e società. Inoltre, il lavoro di pubblica utilità presenta per il reo il vantaggio di poter mantenere la propria attività lavorativa e i contatti con la famiglia, ciò che è ben diverso in caso di carcerazione. Dal 2012, per gravi reati sessuali e crimini violenti, il solo lavoro di pubblica utilità non è più possibile. In aggiunta all'attività non retribuita, il giudice deve anche imporre una pena detentiva. In questo caso, il giudice deve anche motivare l'imposizione del lavoro di pubblica utilità. Quando il reo non svolge correttamente o completamente il lavoro di pubblica utilità, verrà incarcerato. Il tempo che dovrà stare in carcere dipenderà dalla durata del lavoro di pubblica utilità. Ad esempio, il lavoro di pubblica utilità di 240 ore corrisponde approssimativamente a 120 giorni di detenzione. In caso di reati minori, come imbrattamento di muro, anche il PM può proporre il lavoro di pubblica utilità. Per l'imputato, questo comporta il vantaggio che non dovrà comparire dinanzi alla corte e che non vi sarà il processo. Il PM determina se il lavoro di pubblica utilità

è stato eseguito correttamente. Tra il 2001 ed il 2013, sono stati applicati circa 450.000 lavori di pubblica utilità, con un picco di 41.040 casi nel 2009.

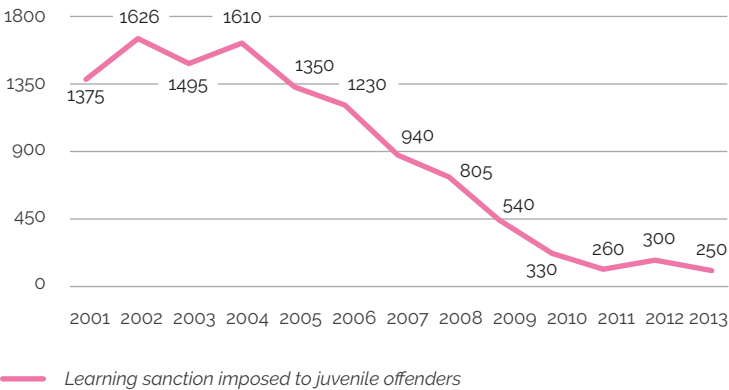
Grafico II.5.1. Numero dei lavori di pubblica utilità imposti a rei adulti in Olanda nel periodo 2001-2013



Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica italiana

Con riferimento ai minori, circa 12.000 sanzioni all'apprendimento sono state imposte tra il 2001 ed il 2013.

Grafico II.5.2. Numero delle sanzioni all'apprendimento imposte a rei minorenni in Olanda nel periodo 2001-2013



Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica italiana

Secondo il Ministero della Sicurezza e della Giustizia olandese, i lavori di pubblica utilità hanno vantaggi sia per il reo che per la società. Tali vantaggi sono:

- 1.** il reo ha più probabilità di tornare positivamente nella società; attraverso il servizio alla comunità e il lavoro volontario, l'accusato sta in contatto con la società e impara ad autodisciplinarsi, che è ciò che la società si attende da lui;
- 2.** i lavori di pubblica utilità sono relativamente veloci e semplici da implementare nella società;
- 3.** il reo si rende utile alla società; ripara (simbolicamente) il danno causato alla società e alle vittime;
- 4.** è probabile che il reo recidivi più lentamente e meno frequentemente dopo un lavoro di pubblica utilità, anche se la differenza con la recidiva dopo la detenzione non è ampia;
- 5.** gli individui che svolgono lavoro di pubblica utilità sono meno a rischio di contaminazione con altri autori di reato;
- 6.** il lavoro di pubblica utilità è più economico della detenzione e della detenzione minorile.

Il Servizio di Probation olandese è competente sull'esecuzione delle sanzioni di comunità. Anche nell'implementazione del lavoro di pubblica utilità, il Servizio ha un ruolo cruciale sin da quando il giudice o il PM ha imposto la misura.

Dopo che il giudice ha imposto il lavoro di pubblica utilità, l'accusato viene convocato per un colloquio all'ufficio di *probation*. Nell'ambito di quest'incontro vengono spiegate

le regole del lavoro di pubblica utilità, insieme al reo viene steso un piano su come egli/ella dovrà porli in essere e viene suggerito quale potrebbe essere il luogo di lavoro. Vi sono molti luoghi in cui il reo può svolgere il lavoro di pubblica utilità. Ad esempio può curare beni ambientali o lavorare in case di riposo, centri di riabilitazione, ospedali, centri di comunità, etc. Il lavoro di pubblica utilità è spesso lavoro manuale, come lavoro in cucina, pulizie e lavori di giardinaggio. Dopo il colloquio con l'operatore del servizio di *probation*, viene organizzato un colloquio di collocamento su luogo del progetto. Ci sono diversi tipi di progetto di lavoro di pubblica utilità. Successivamente, viene firmato un accordo, che contiene numero di ore e giorni di lavoro. Se il reo non rispetta l'accordo, verrà ammonito e convocato al servizio di *probation*. Per la seconda violazione, o quando il reo commette un nuovo reato, il servizio di *probation* sospenderà la misura e contatterà il PM che prenderà una decisione o ulteriori provvedimenti, che significa che il reo andrà in carcere. L'accusato può proporre obiezioni alla decisione entro due settimane.

L'effetto del lavoro di pubblica utilità in termini di reati e recidiva?

All'interno dell'attuale ventaglio delle modalità punitive, il lavoro di pubblica utilità occupa un posto importante. Come detto in precedenza, il reo svolge il lavoro di pubblica utilità vicino al suo lavoro ordinario. In generale, il lavoro di pubblica utilità sembra prevenire crimini futuri e recidiva. Il confronto delle cifre mostra che il tasso di recidiva dopo un lavoro di pubblica utilità è più basso che dopo una pena detentiva. Una ricerca del WODC rivela, ad esempio, che tra i condannati al lavoro di pubblica utilità, almeno il 50% delinque ancora (Wartna, Tollenaar, & Blom, 2005b), mentre tra gli autori di reato usciti da un istituto correzionale, più del 70% commette nuovamente crimini (Wartna, Kalidien, Tollenaar, & Essers, 2005a).

In ogni caso, e come detto anche da Wermink, Blokland, Nieuwbeerta and Tollenaar (2009), gli studi di Wartna et al. (2005a, 2005b) non tengono in considerazione gli effetti dei criteri di selezione. Gli autori di reato condannati al lavoro di pubblica utilità sono spesso delinquenti primari; sono stati condannati per la prima volta o sono già stati condannati per reati bagatellari. Gli autori di reato condannati alla detenzione sono più spesso recidivi e commettono spesso reati gravi e violenti, se confrontati con coloro che sono sanzionati col lavoro di pubblica utilità. Questo significa che i due gruppi non sono comparabili e che i criteri di selezione comportano differenze nei tassi di recidiva. A causa dei diversi criteri selettivi, è facile che i detenuti abbiano un rischio più alto di comportamenti illeciti ripetuti che le persone colpite dal lavoro di pubblica utilità. Per esaminare i diversi effetti della sanzione penale sulla recidiva, è necessario verificare tali processi di selezione.

Nello studio di Wermink (2009), vengono confrontati i tassi di recidiva degli autori di reato sanzionati col lavoro di pubblica utilità con quelli dei detenuti. È stato utilizzato un database su larga scala con informazioni dettagliate su tutte le persone residenti nel 1997 che fossero state condannate per la prima volta al lavoro di pubblica utilità o alla detenzione. Sono stati usati metodi di *matching score* per controllare il processo di selezione.

Le ricerche hanno rilevato che gli autori di reato (uomini e donne) sanzionati col lavoro di pubblica utilità hanno recidivato il 47% meno dei condannati a pene detentive brevi (Wermink, Blokland, Nieuwbeerta, & Tollenaar, 2009). Più di 7000 autori di reato tra 18 e 50 anni che sono stati sottoposti a *community service* nel 1997 sono stati riesaminati dopo un periodo a rischio di otto anni (periodo di follow-up), e confrontati con un gruppo di 3500 rei condannati ad una pena detentiva fino a sei mesi. Sjef van Gennip, CEO del Probation Netherlands conclude: «Questa ricerca mostra che il lavoro di pubblica utilità è una sanzione effettiva per ridurre il crimine». I dati provenienti dalla *probation* mostrano che il tasso di recidiva dei detenuti condannati è più alto se confrontato con quello di coloro sanzionati con *community service* (<http://www.reclassering.nl/>).

Fattori di successo e di fallimento del lavoro di pubblica utilità

Sono stati esaminati i fattori di successo e di fallimento del lavoro di pubblica utilità per adulti (Lünnemann, Beijers, Wentink, Junger-Tas, Oomens, & Tan, 2005). Le ricerche hanno esaminato gli adulti sanzionati col lavoro di pubblica utilità. Sono stati esaminati i fattori che contribuiscono al successo del lavoro di pubblica utilità e quelli che possono influenzare il suo positivo termine. La percentuale media complessiva dei lavori di pubblica utilità completati è circa del 75%. Questa è il 10% più bassa che negli anni precedenti (85%). Il fatto che vengano completati meno *community services* è dovuto al fatto che c'è un cambiamento nella popolazione degli autori di reato che vengono condannati al lavoro di pubblica utilità. Inizialmente, venivano assegnati all'attività non retribuita specialmente giovani delinquenti primari, mentre oggi giorno anche autori di reati più seri e persone già condannate in passato possono accedere al lavoro di pubblica utilità.

Diverse caratteristiche personali sono correlate al completamento del lavoro di pubblica utilità. Più donne (82%) che uomini (74%) hanno terminato positivamente un lavoro di pubblica utilità; terminarono il lavoro di pubblica utilità persone adulte (età media di 34 anni) più che persone più giovani (età media di 31 anni); coloro che hanno fallito provengono per lo più dal Marocco (58%), dalla Antille Olandesi (69%) e dal Surinam (72%). Coloro che hanno terminato positivamente sono nati in Olanda, Turchia ed Asia (completamento positivo del 75% circa) (Lünnemann, Beijers, Wentink, Junger-Tas, Oomens, & Tan 2005).

Vi sono anche differenze con riguardo a diverse condizioni di vita del reo. Individui con un lavoro permanente e regolare, hanno possibilità maggiori di terminare con successo un *community service* (87%), confrontati con persone disoccupate (media del 70%). Questo è anche il caso degli studenti (85%), come delle persone con lavoro semi-permanente (83%). I ricercatori hanno inoltre rilevato che coloro che concludono positivamente (88%) hanno un partner e dei figli più spesso di quanti non ne abbiano coloro che non terminano (73%). Diverso era il grado di istruzione: completa l'83% delle persone con diploma, contro il 75% delle persone senza diploma o laurea (Lünnemann et al., 2005).

I problemi di dipendenza e di salute mentale influenzano il completamento del lavoro di pubblica utilità. Gli individui con problematiche psichiatriche hanno meno successo (73%) rispetto a coloro che non ne soffrono (81%). Anche le persone dipendenti da droghe pesanti (52%) e leggere (70%) sono meno propense a completare positivamente il lavoro. Anche le persone con problematiche fisiche terminano meno spesso con successo (67%), mentre la dipendenza da alcool non influenza l'andamento del lavoro di pubblica utilità (Lünnemann et al., 2005).

Più contatti con la giustizia gli individui hanno avuto in passato, più è alta la probabilità di drop-out durante l'esecuzione dei *community services*.

Le persone che svolgono il lavoro di pubblica utilità per la prima volta hanno più probabilità di terminarlo positivamente. Coloro che non hanno portato a termine un precedente lavoro di pubblica utilità sono più a rischio di non completare i futuri lavori. Anche il tipo di reato influenza il successo o il fallimento. I condannati per fur-

to semplice concludono positivamente più raramente di quanto accade con riferimento ai condannati per reato stradale. Anche le persone condannate alla detenzione più una volta hanno minori probabilità di portare a termine il lavoro (Lünnemann et al., 2005).

Un altro importante fattore di successo è la rapida implementazione del lavoro di pubblica utilità. Una rapida esecuzione accade spesso quando il PM impone il *community service*. In quel caso, il condannato ha concluso il lavoro di pubblica utilità entro sei mesi; ciò significa che inizia più velocemente di quanto non accada se ad imporlo è la Corte (Lünnemann et al., 2005).

La motivazione individuale è un importante fattore. Questa motivazione può essere intrinseca perché il condannato è convinto di aver meritato il lavoro di pubblica utilità. Inoltre, la motivazione può essere esterna, quando l'individuo può tenere il suo lavoro regolare o non perde altre risorse importanti nella sua vita, come il contatto giornaliero con figli, moglie e amici. Inoltre sembra anche che più a lungo duri il *community service*, più ci sia rischio di fallimento.

Gli individui che eseguono lavori di pubblica utilità in un gruppo di progetto sono leggermente meno inclini a concludere positivamente se confrontati con coloro che sono collocati in un progetto esterno o in una organizzazione no-profit, come una casa di riposo (Lünnemann et al., 2005; <http://www.reclassering.nl/>).

Possiamo concludere che non esiste un singolo fattore indipendente che spiega se un lavoro di pubblica utilità verrà portato a termine con successo o meno. Ci sono sempre combinazioni di fattori responsabili del (in)successo nel completamento della misura. È importante ricordare che persone con lavoro stabile e diploma, che non hanno precedenti contatti con la giustizia e cui sia stato imposto il

lavoro di pubblica utilità dal PM, hanno maggiori possibilità di concludere positivamente (più del 90%), rispetto ad individui disoccupati con più di sei contatti giuridici in passato e a persone che soffrono di dipendenza da droghe pesanti.

Solo il 41% di questo gruppo ha terminato con successo i lavori di pubblica utilità (<http://www.reclassering.nl/>).

II.6. REGNO UNITO

In Inghilterra & Galles, Scozia ed Irlanda abbiamo sistemi penitenziari e di *probation* simili ma distinti, che sono evoluti parallelamente.

II.6.1 INGHILTERRA & GALLES

Il National Probation Service è l'autorità competente per il settore di *probation*, che ha recentemente conosciuto grandi trasformazioni. Questo si è sviluppato sulla base del fatto che circa la metà dei reati viene commessa da persone che hanno già avuto contatti con il circuito penale, (Home Office & Ministry of Justice, 2015), ed il costo della recidiva oscilla tra i 9,5 ed i 13 miliardi di sterline. Dunque la strategia politica per il 2010-2015 è volta alla riduzione della recidiva, che comporta un minor numero di vittime e costi più contenuti.

Per il raggiungimento di questo obiettivo, vengono apprestate diverse strategie:

- utilizzare un approccio premiale e che implementi metodi effettivi di riabilitazione del reo e premiare le realtà che mettono a disposizione i programmi maggiormente efficaci;
- mettere a disposizione effettive sanzioni community-based, come ampliare l'utilizzo del monitoraggio elettronico;
- fornire lavoro produttivo e più significativo, nonché formazione, ai detenuti all'interno del carcere;
- prevenire l'abuso di droga nei penitenziari e fornire consulenza dopo la liberazione e sul territorio;
- mettere a disposizione interventi precoci per tossicodipendenti, come test sull'uso di droghe al momento dell'arresto, ma anche interventi dopo la liberazione;
- supportare gli autori di reato nel loro reinserimento nella comunità, anche per trovare lavoro;
- a beneficio delle vittime, stabilire una più chiara base per le pratiche di giustizia riparativa.

In Inghilterra e Galles esistono molte misure di comunità.

Community order. Il Criminal Justice Act 2003, implementato nell'Aprile 2005, ha cambiato sensibilmente le sanzioni di comunità. Il *community rehabilitation order* (in precedenza *probation order*) e il *community punishment* (inizialmente chiamato *community service*) sono stati aboliti e sostituiti con un unico community order, che può durare fin a tre anni. In questo caso il monitoraggio esercitato dal servizio di probation può essere combinato con altri requisiti tra gli undici possibili.

I requisiti della sanzione di comunità che possono combinarsi con la supervision sono i seguenti:

1. Requisito del lavoro non retribuito;

Per quanto riguarda gli adulti, i community services possono durare da 40 a 300 ore, mentre per i giovani (persone sotto i 25 anni), il massimo non può eccedere le 160 ore. La misura è applicabile anche ai minori, ma non a coloro che non hanno compiuto i 16 anni.

2. Requisito dell'attività;

3. Requisito del programma;

4. Requisito delle attività proibite;

5. Requisito della permanenza domiciliare;

6. Requisito dell'esclusione;

7. Requisito della residenza;

8. Requisito del trattamento di salute mentale;

9. Requisito della riabilitazione dalla tossicodipendenza;

10. Requisito del trattamento da alcool;

11. Requisito della frequentazione di un centro (House of Commons Justice Committee, 2011).

Un *community order* può essere applicato congiuntamente a pene pecuniarie, ma non a pene detentive o con una pena sospesa (Mair, Cross & Taylor 2008).

Libertà per buona condotta. Viene concessa quando i condannati sono sottoposti alla pena minima prevista o stanno terminando una lunga pena detentiva. In ogni caso il reo deve aver eseguito almeno un terzo della pena.

Probation. È stata introdotta in Inghilterra e Galles grazie al Probation Act del 1907. Il giudice, dopo la pronuncia di

colpevolezza, può sospendere la detenzione e concedere un ordine di probation, per il quale è in ogni caso necessario il consenso del condannato. Spesso la misura comprende anche ritiro della patente di guida ed obbligo di risarcimento. Può durare da sei mesi a tre anni.

Detenzione domiciliare. In questo caso, la persona sconta la pena press il domicilio o in altro luogo destinato alla misura. Essa si applica quale misura di liberazione condizionale a chi è stato condannato ad una pena detentiva compresa tra tre mesi e quattro anni. Viene effettuata una valutazione sui detenuti precedente il rilascio, che viene combinato con sistemi di monitoraggio elettronico così da poter verificare eventuali violazioni alle regole della misura. Per potervi accedere, i detenuti devono aver scontato almeno un quarto della pena. I detenuti condannati a dodici mesi o più di detenzione, sono anche soggetti a sorveglianza da parte di un operatore.

Sospensione della pena. In caso di condanna ad una breve pena detentiva (ovvero non superiore ad un anno), la pena può essere sospesa. Ciò significa che la corte stabilirà un periodo di *supervision* durante il quale il reo dovrà rispettare determinate prescrizioni. Questa misura può essere congiunta ad un obbligo di risarcimento, ma non ad una sanzione detentiva o di comunità.

Rinvio della pena. Si tratta di una pena sospesa fino a dopo che il reo ha terminato il periodo di probation, in ordine da poter poi svolgere valutazioni in merito al suo comportamento. Essa non può essere combinata con altre misure.

II.6.2 IRLANDA

In Irlanda l'organo competente per le misure di comunità è il Probation Board for Northern Ireland in Irlanda.

Per i minori autori di reato è stata creato un reparto specifico del servizio di *probation*, denominato Young Person Probation. I minori sono generalmente imputabili a partire dal dodicesimo anno di età, tranne che per specifici reati che possono essere perseguiti già quando il bambino ha dieci anni. Con riferimento alle misure alternative esistenti, rileviamo come in fase pre-processuale esista la possibilità di *diversion* ad opera della polizia. Per il resto, parliamo di sanzioni alternative che trovano spazio quando il reo è stato dichiarato colpevole, dunque quando il servizio di *probation* viene coinvolto (O'Donovan, 2008).

Lavoro di pubblica utilità (Criminal Justice Act 1983) è un'alternativa alla detenzione che può essere imposta quando è stata dapprima considerata una pena detentiva. Il lavoro di pubblica utilità può durare da 40 a 240 ore. Il lavoro di pubblica utilità può essere eseguito in due modi: il primo consiste in piccoli gruppi supervisionati direttamente dal Probation Service, il secondo in un collocamento individuale quando l'ente accogliente accetta la vigilanza. L'attività non retribuita in favore della collettività dev'essere prestata entro un anno dalla data dell'ingiunzione.

Supervision per tossicodipendenti. Questa misura è disciplinata dal Misuse of Drugs Act del 1977. Essa comprende vigilanza e supporto, ed in ogni caso è applicata solo col consenso del reo.

Probation. È un'importante misura alternativa che il tribunale può imporre dopo che un individuo è stato dichiara-

rato colpevole di un determinato reato. Nel corso dell'esecuzione, la Corte può variare le condizioni o la durata della misura su proposta dell'operatore di probation.

Pena parzialmente sospesa. Introdotta dal Criminal Justice Act del 2006, prevede la possibilità che il tribunale sospenda parte della pena. Possiamo dunque trovare una pena detentiva e una misura di probation nella stessa ordinanza.

Liberazione temporanea con condizioni di sorveglianza. Questa misura consiste sostanzialmente in una liberazione condizionale, concessa dal Ministero della Giustizia per un determinato periodo di tempo.

Sorveglianza post-liberazione. Dal 2001, i giudici possono condannare gli autori di reati sessuali ad un periodo di sorveglianza successivo al rilascio dal carcere.

II.6.3 SCOZIA

Le attività di probation vengono svolte dai 32 *Criminal Justice Social Work teams of the Scottish Local Authorities*. Questi svolgono l'indagine per il tribunale, mettono a concreta disposizione le sanzioni alternative e sorvegliano il reo che sia stato rilasciato.

Le sanzioni e misure alternative alla detenzione in Scozia sono:

Community payback order. È una misura alternativa che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività e in altre prescrizioni, che – come il numero di ore di lavoro – vengono stabilite con la pronuncia del

giudice. Il *Criminal Procedure Scotland Act* del 1995 è stato emendato dal *Criminal Justice and Licensing Scotland Act* del 2010, entrato in vigore il 1° Febbraio 2011: grazie a questa riforma la misura *de qua* ha dunque sostituito i precedenti *community service order*, *probation order*, *supervised attendance order* e *community reparation order*. Questa legge non ha invece impattato sul *drug treatment and testing order* e sul *restriction of liberty order*. Questa misura non può essere imposta congiuntamente ad una pena detentiva per il medesimo reato; la normativa prevede che un *community payback order* possa invece essere combinato con altre misure di comunità come un trattamento per le tossicodipendenze, una limitazione della libertà, o con una multa.

Liberazione su autorizzazione. Si tratta di una forma di liberazione condizionale. Non vengono specificamente elencate tutte le condizioni, la cui scelta ed esecuzione nel caso concreto è di competenza del *Parole Board for Scotland*.

Detenzione domiciliare. È una forma di liberazione anticipata, alla quale il detenuto può essere ammesso nel periodo finale di esecuzione penale. La misura è concessa ai condannati che presentano un profilo a basso rischio, che possono accedervi i tra sei mesi e due settimane precedenti il fine pena. Il condannato verrà controllato elettronicamente almeno dodici ore al giorno per il restante periodo della pena.

Limitazione della libertà con monitoraggio elettronico. Fu introdotto per la prima volta 1997 con il *Crime and Punishment (Scotland) Act*. Questa misura in Scozia è usata per lo più come misura indipendente, e non come parte di altre misure alternative alla detenzione. ■

BIBLIOGRAFIA

Capitolo I – Cosa ci chiede l'Europa (e non solo)

I.1. Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati Membri

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (92) 16 of the Committee of Ministers to Member States on the European Rules on community sanctions and measures*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 204-219, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (93) 6 of the Committee of Ministers to Member States concerning prison and criminological aspects of the control of transmissible diseases including AIDS and related health problems in prison*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 196-199, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (97) 12 of the Committee of Ministers to Member States on staff concerned with the implementation of sanctions and measures*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 188-195, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (99) 19 of the Committee of Ministers to Member States concerning mediation in penal matters*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 174-177, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (99) 22 of the Committee of Ministers to Member States concerning Prison Overcrowding and Prison Population Inflation*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 169-173, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (2000) 22 of the Committee of Ministers to Member States on improving the implementation of European rules on community sanctions and measures*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 164-168, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (2003) 22 of the Committee of Ministers to Member States on conditional release (parole)*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 157-163, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (2003) 23 of the Committee of Ministers to Member States on the management by prison administrations of life sentence and other long-term prisoners*,), in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 148-156, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (2006) 2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 121-147, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (2006) 13 of the Committee of Ministers to Member States on the use of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse*, in

Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions, Council of Europe publishing, 2014, pp. 121-147, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (2008) 11 of the Committee of Ministers to Member States on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 86-111, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (2010) 1 of Committee of Ministers to Member States about the Rules of the European Council about Probation*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 70-85, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (2012) 5 of the Committee of Ministers to Member States on the European Code of Ethics for Prison Staff*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 64-69, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (2012) 12 of the Committee of Ministers to Member States concerning foreign prisoners*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 52-63, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation N° R (2014) 3 of the Committee of Ministers to Member States concerning dangerous offenders*, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 43-51, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

COUNCIL OF EUROPE, Recommendation N° R (2014) 4 of the Committee of Ministers to Member States on electronic monitoring, in *Compendium of convntions, recommendations and resolution relating to penitentiary questions*, Council of Europe publishing, 2014, pp. 35-42, retrieved from <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20document%202012/COMPENDIUM%20E%20Final%202012.pdf>

I.2. Verso un diritto penale europeo?

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Council Framework Decision 2008/909/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measues involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union*, retrieved from <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0909&from=EN>

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions*, retrieved from <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0947&from=EN>

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Council Framework Decision 2009/829/JHA of 23 October 2009 on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention*, retrived from <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0829&from=EN>

EUROPEAN COMMISSION, *Report from the European Commission to the European Parliament and the Council on the implementation by the Member States of the Framework Decisions 2008/909/JHA on the mutual recognition of judicial decisions on custodial sentences or measures involving deprivation of liberty, on probation decision and alternative sanctions and on supervision measures as an alternative to provisional detention [SWD(2014) 34 final]*, 5 February 2014, Brussels, retrieved from <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0057&from=IT>

Capitolo II – Lo stato dell'arte

II.1. Bulgaria

GRAEBSCH M.C., BURKHARDT S. (2014). *Ambulant sanctions as an alternative to imprisonment in the European Union?*, CSD | Center for the Study of Democracy, Sofia, retrieved from <http://www.csd.bg/artShow.php?id=17207>

MARKOV D., YORDANOVA M., ILCHEVA M., DOICHINOVA M. (2013). *Bulgaria - Country report (Re-socialisation of offenders in the EU: enhancing the role of the civil society (RE-SOC))*, CSD | Center for the Study of Democracy, Sofia 2013, retrieved from <http://www.dadinternational.org/index.php/activities/18-re-socialisation-of-offenders-in-the-eu-enhancing-the-role-of-the-civil-society>

Ministry of Justice of the Republic of Bulgaria,

RUSINOV D., KARAGANOVA V., MANOLCHEVA M. (2008). *Bulgaria*, in Van Kalmthout A., Durnescu I. (eds.), *Probation in Europe*, aolf Legal Publisher (WLP), pp. 109-144 (Chapter 4). Retrieved from http://www.cepprobation.org/uploaded_files/Bulgaria.pdf

YORDANOVA M., MARKOV D. (2011). *Penitentiary policy and system in the Republic of Bulgaria*, CDS | Center for the Study of Democracy, retrieved from <http://www.csd.bg/artShow.php?id=15567>

II.2. Spagna

ARANDA OCAÑA M., (2013). *Prison conditions in Spain*, European Prison Observatory. Detention conditions in the European Union, Antigone edizione. Retrieved from <http://www.ub.edu/ospdh/sites/default/files/documentos/PrisonconditionsinSpain.pdf>

ESPARTERO P. (2008). *Spain*, in Van Kalmthout A., Durnescu I. (eds.), *Probation in Europe*, aolf Legal Publisher (WLP), pp. 1001-1024, (chapter 31). Retrieved from http://www.cepprobation.org/uploaded_files/Spain.pdf

FERNÁNDEZ ARÉVALO L. (2015). *Medidas penales alternativas: legitimación y perfiles, hoy*, project meeting 27 January 2015, Seville, Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Alternatives to imprisonment: identification and exchange of good practices.

MARTÍNEZ PERZA C. (2013). *Rating penal reform. Notes on a new reform of our criminal justice system*, Andalusian Federation ENLACE. Retrieved

from <http://www.f-enlace.org/index.php/articulos-documentos/494-valoracion-de-la-reforma-penal>.

MARTÍN POZAS, *Drogodependencias y Prisión: Estudio sobre la situación de las personas con problemas de drogas en prisión*. Retrieved from <http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=3175>

MINISTERIO DEL INTERIOR - SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (2014). *The Spanish Prison System*. Retrieved from http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/SIS_PENITENCIARIO_2014_ING_acc_2.pdf

RECHEA ALBEROLA C., FERNÁNDEZ MOLINA E. (2004). *Report of the Spanish Juvenile Justice System*. Retrieved from http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vz79bcFhBD4J:esc-eurocrim.org/files/report_of_spanish_juvenile_justice_system.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it

II.3. Croazia

BARIĆ M. (2015). *Prison System of the Republic of Croatia*. Project meeting 17 March 2015, Sofia, Ministry of Justice of the Republic of Croatia, Alternatives to Imprisonment: identification and exchange of good practices JUST/JPEN/AG/JUST/4592

RICIJAŠ N. *Community Sanctions in Croatia*. retrieved in http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bzYx6CaDCkcJ:www.erf.unizg.hr/stari_web/Documents/Community_sanctions_in_Croatia.ppt+&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it

ŠIMPRAGA D., MALOIĆ S. & RICIJAŠ N. (2014). *Probation in Europe*. Croatia, CEP | Confederation of European Probation. Retrieved from http://www.cep-probation.org/uploaded_files/Final%20chapter%20Croatia.pdf

ŠIMPRAGA D., VUKOTA L. (2010). *Probni projekt uvjetni otpusti zatvorenika*. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Retrieved from <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CkDLY3lwzoUJ:hrcak.srce.hr/file/129728+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it>

ŠPERO J. (2015). *Probation Service in the Republic of Croatia*. Project meeting 17 March 2015, Sofia, Ministry of Justice of the Republic of Croatia, Alternatives to Imprisonment: identification and exchange of good practices JUST/JPEN/AG/JUST/4592

SUČIĆ I., RICIJAŠ N. & GLAVAK-TKALIĆ R., (2014). *Informed consent as a requirement for probation work with (in)voluntary clients: Probationers' and probation officers' perspectives*, European Journal of Probation. Retrieved from https://bib.irb.hr/datoteka/741145.Sucic_Ricijas_Glavak-Tkalic_2014.pdf

II.4. Italia

BRICOLA F. (1976). *L'affidamento in prova al servizio sociale: "fiore all'occhiello" della riforma penitenziaria*, in *Questione Criminale*, Bologna: Il Mulino.

D'ONOFRIO M., SARTORI M. (2004), *Le misure alternative alla detenzione*. Milano: Giuffrè.

FOSSA G., GATTI U. (2011), *Il carcere e l'esecuzione penale in Italia nell'ultimo decennio*. Prison and criminal enforcement in Italy in the last decade, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3, pp. 10-22. Retrieved from <http://www.rassegnaitalianadicriminologia.it/images/pdf/1rasscri-ilcarcereeelesecuzione-3-11.pdf>

II.5. Olanda

ABRAHAM M., BUYSSE W., NAUTA O. (2013). *Halt updated. Process evaluation study of updated Halt programme*, DSP-groep. Retrieved from <http://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatie-nieuwe-haltafdoening.aspx>

ABRAHAM M., VAN DIJK B., SWAN M. (2007), *Understanding surveillance. The implementation of supervision by the Probation*, Dsp group, WODC. Retrieved in https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/resultateneffecten-intensief-toezicht-veelplegers.aspx?nav=ra&l=detentie_en_reclassering&l=reclassering&action=0

BARENDREGT C., WITS E., VAN DER WALL L., GELDER N., SCHOLTEN E. (2014), *The lifestyle training in word and deed. Program integrity of the implementation of the lifestyle training for addicted persons*, IVO Institute for Research on Lifestyle and Addiction, retrieved from <http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/1792a-procesevaluatie-van-de-leefstijltraining.aspx?cp=44&cs=6796>

FERWERDA H.B., VAN LEIDEN I.M.G.G., ARTS N.A.M., HAUBER (2006). *Halt: Het Alternatief*. Retrieved from: <http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/praktijk-en-effecten-haltafdoening.aspx>

LÜNNEMANN K., BEIJERS G., WENTINK M., JUNGER-TAS J., OOMENS H. & TAN S. (2005). *Werkstraffen: succes verzekerd? Succes- en faalfactoren bij*

werkstraffen van meerderjarigen. WODC, Verwey-Jonker Instituut. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE (2015). *Overview of approved behavioral measurements for both youth and adults in the Netherlands*. Retrieved from <https://www.erkenningscommissie.nl/beoordelingen/erkende-gedragsinterventies/index.aspx>

MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE (2015). Information retrieved from: www.kinderbescherming.nl

MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE (2014). *Menu gedragsinterventies jongeren*. Retrieved from: file:///C:/Users/u1255039/Downloads/rvdk-menuinterventies-jan2014-1_tcm103-541569.pdf

MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE (2010) *Menukaart gedragsinterventies volwassenen*. Retrieved from http://www.reclassering.nl/documents/Menukaarten/100318_menukaart_gedragsinterventies.def.pdf

RECLASSERING NEDERLAND (2015). Information retrieved from www.reclassering.nl

RIJKSOVERHEID (2015). Information retrieved from www.rijksoverheid.nl

VAN KALMTHOUT A., TIGGES L (2008). *Netherlands*, in Van Kalmthout A., Durnescu I. (eds.), *Probation in Europe*, aolf Legal Publisher (WLP), pp. 677-724 (Chapter 22), retrieved from http://www.cepprobation.org/uploaded_files/Netherlands_The.pdf

WARTNA B.S.J., KALIDIEN S.N., TOLLENAAR N. & ESSERS A.A.M. (2005a). *Strafrechtelijke recidive van ex-gedetineerden: Uitstroomperiode 1996-2003*. Den Haag: WODC.

WARTNA B.S.J., TOLLENAAR N. & BLUM M. (2005b). *Recidive 1997. Een cijfermatig overzicht van de strafrechtelijke recidive van volwassen en jeugdige daders*. Den Haag: WODC.

WERMINK, H., BLOKLAND, A., NIEUWBEERTA, P., & TOLLENAAR, N. (2009). *Recidive na werkstraffen en na Gevangenisstraffen: een gematchte vergelijking*. Tijdschrift voor Criminologie, 51(3), 211-227.

II.6. Regno Unito

AA.VV., *Electronic monitoring on bail for adults – procedures*. Retrieved in <https://www.gov.uk/government/publications/electronic-monitoring-on-bail-for-adults-procedures>

HOME OFFICE, MINISTRY OF JUSTICE (2015). *2010 to 2015 government policy: reoffending and rehabilitation. Policy report*. Retrieved from <https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-reoffending-and-rehabilitation/2010-to-2015-government-policy-reoffending-and-rehabilitation>

HOUSE OF COMMONS JUSTICE COMMITTEE (2011). *The role of the Probation Service. Eight Report of Session 2010-12*. Retrieved in <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmjust/519/519i.pdf>

MAIR G., CROSS N., TAYLOR S. (2008). *The community order and the suspended sentence order. The views and attitudes of sentencers*, Centre for Crime and Justice Studies.

MCGUIRE J. (2015). *What works in reducing reoffending in young adults? A rapid evidence assessment*. NOMS. Retrieved from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/449347/reducing-reoffending-in-adults.pdf

O'DONOVAN D. (2008). *Ireland*, in Kalmthout van A., Durnescu I. (eds.), *Probation in Europe*, aolf Legal Publisher (WLP). Retrieved from http://www.cepprobation.org/uploaded_files/Ireland.pdf

SCOTTISH GOVERNMENT (2007). *Reforming and revitalising. Report of the review of community penalties*, Edinburgh. Retrieved from <http://www.gov.scot/resource/doc/204067/0054359.pdf>.

Finito di stampare febbraio 2016

Questo volume riunisce i risultati del progetto biennale **"Alternatives to Imprisonment: Identification and Exchange of Good Practices"**. Il grado di effettiva e proficua applicazione delle misure e sanzioni alternative alla detenzione appare essere in stretto rapporto con la partecipazione della comunità alla loro effettiva esecuzione: questo manuale vuole dunque offrire linee guida per la sperimentazione di buone prassi mutate da diversi territori, mettendo in luce aspetti quali l'individualizzazione del trattamento e la rispondenza ai bisogni di sicurezza, di supporto delle vittime e di reinserimento sociale degli autori di reato, tenendo in considerazione quelle caratteristiche che possono renderli soggetti particolarmente vulnerabili.

LIBRA ONLUS



Tilburg University
The Netherlands



SVCCC Foundation
Bulgaria



Federación Andaluza
ENLACE - Spain



SLAM NHS Foundation Trust - UK



University of Rijeka
Croatia



COST offender supervision
in Europe - Ireland



AIGA Mantova



Associazione Carcere e Territorio
di Brescia - Italy



PRAP Lombardia



Provincia di Mantova



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO



INSTITUTE OF
CRIMINOLOGY
OF MANTOVA



GRANT AGREEMENT nr. JUST/2013/JPEN/AG/4592

The project named "Alternatives to imprisonment: identification and exchange of good practices" has the financial support of the Criminal Justice Programme of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Associazione LIBRA Onlus and in no way can be taken to reflect the views of the European Commission.

FDE Institute Press®

ISBN 9788897378105